



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 419

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 16 giugno 2015

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria (*)

Commissioni congiunte

5^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86) *Pag.* 9

Sottocommissione per i pareri » 9

Plenaria » 11

2^a - Giustizia:

Plenaria (antimeridiana) » 18

Plenaria (pomeridiana) » 20

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 778

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 419° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 giugno 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>		<i>Pag.</i> 793
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> (*)		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	»	796
<i>Plenaria</i>	»	796
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	801
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	»	969
<i>Plenaria</i>	»	969
11 ^a - Lavoro:		
<i>Sottocommissione ricadute occupazionali (Riunione n. 3)</i>	»	971
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147)</i>	»	972
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 148)</i>	»	972
<i>Plenaria</i>	»	973
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)</i>	»	993

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>		<i>Pag.</i> 994
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	1004
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	1004
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	1010
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	1011

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 419^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 giugno 2015.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

Plenaria *Pag.* 1013

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria

22^a Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

Interviene il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA (PD) avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nell'ambito della Relazione al Parlamento 2015 (Doc. LVII-bis, n. 3)

Il presidente BOCCIA introduce l'audizione.

Il presidente PISAURO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e i deputati PALESE (*FI-PdL*), MISIANI (*PD*), CARRIELLO (*M5S*), FANUCCI (*PD*), MARCHI (*PD*), TABACCI (*PI-CD*) e MARCON (*SEL*).

Il presidente PISAURO fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente BOCCIA (*PD*) ringrazia il presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,45.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria

53^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (n. 169)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) ricorda preliminarmente che la direttiva 2013/30/UE è il frutto della accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica mondiale sui rischi delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, a seguito dell'incidente del Golfo del Messico del giugno 2010. La stessa direttiva però non considera adeguatamente la distinzione tra mari interni e mari oceanici, dimostrando che, in ambito europeo, non si intende comprendere che il Mar Mediterraneo è un mare chiuso e richiede cautele maggiori per tutte le operazioni che in esso si svolgono. Con l'atto di Governo n. 169, l'Esecutivo omette di recepire elementi della citata direttiva scomodi per il mondo industriale. Già con il «decreto

Passera» e con il «decreto sblocca Italia», il Governo aveva inteso eludere i contenuti della direttiva 2013/30/UE, prima del loro recepimento. Particolari perplessità suscita infatti la vigente normativa nazionale che riduce da tre a uno i procedimenti autorizzativi, superando cautele e accorgimenti che pure devono essere previsti nella valutazione di impatto ambientale. È necessario infatti reintrodurre distinte fasi di valutazione per le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi in mare. Tardivo risulta il recepimento della direttiva, poiché l'attuale vigenza dell'articolo 38 del «decreto-legge sblocca Italia» ne rende inapplicabile il rigore. Bisogna pertanto inserire una disposizione con efficacia retroattiva, estendendo le nuove regole anche ai procedimenti autorizzativi precedenti. Si associa alla contrarietà espressa dal relatore per la 13^a Commissione, presidente Marinello, in merito alla composizione dell'Autorità indipendente prevista dall'articolo 8 della direttiva. Parimenti ingiustificata risulta l'omissione dell'attuazione del paragrafo 3 dell'articolo 4 della direttiva stessa. Inattuato è altresì il paragrafo 6 dell'articolo 4, poiché le capacità tecnico-finanziarie attestate dal richiedente la concessione devono essere parametrize, tenendo conto dei beni comuni che possono essere danneggiati o distrutti, non al fine di rispondere ad un generico danno ambientale. Andrebbe inoltre corretta l'impostazione generale in base alla quale le cautele di documentazione risiedono in capo al richiedente la concessione, poiché tale assetto induce il Ministero dell'ambiente a prestare poca attenzione alle peculiarità ambientali, sismiche o biologiche delle aree di prospezione, ricerca e coltivazione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) fa presente che è intenzione del suo Gruppo proporre osservazioni e condizioni articolate, che – se non saranno recepite nel parere dei relatori – costituiranno gli elementi della proposta di parere dell'Opposizione. Rileva quindi l'assetto fuorviante con cui il decreto legislativo recepisce la disciplina comunitaria, manifestando l'indempienza del Governo rispetto agli impegni assunti in altre sedi. È grave poi che la normativa sui requisiti di sicurezza non venga adeguatamente recepita nel decreto, così come le disposizioni che riguardano la responsabilità del richiedente la concessione. Maggiore dovrebbe essere il coinvolgimento della collettività nell'adozione di scelte che riguardano lo sfruttamento di beni comuni, in ossequio alla Convenzione Aarhus, e insufficiente appare il sistema sanzionatorio, ad esclusivo vantaggio delle *lobby* del petrolio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 16 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente

FAZZONE

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 13,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1870 E 157 (TERZO SETTORE,
IMPRESA SOCIALE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE)*

Sottocommissione per i pareri

105^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione

FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1568 e 205-A) Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Russo e Monica Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti. Quanto agli emendamenti 2.12 e 5.100, propone di esprimere per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto le norme ivi previste sono invasive dell'autonomia normativa e finanziaria degli enti locali.

Sull'emendamento 3.100 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che le disposizioni ivi previste, riguardanti il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, siano formulate in modo da garantire l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1678-A) Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (PD), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (n. 171)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (n. 172)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo.

Propone quindi di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver esaminato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria

282^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(865) Emma FATTORINI ed altri. – Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani

(1908) MANCONI e MAZZONI. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani

(1939) MORRA. – Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 865 e 1908, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1939 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio 2015.

Il relatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) riferisce sul disegno di legge n. 1939, d'iniziativa del senatore Morra, che istituisce la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, ai sensi della risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993.

In particolare, si prevede che la Commissione, alla quale è riconosciuta piena autonomia contabile, organizzativa e gestionale, sia un organo collegiale composto da sette componenti, eletti dai membri delle Commissioni parlamentari competenti tra esperti di elevata professionalità ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero. Il presidente è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi e resta in carica per un anno. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e sono sottoposti a procedura di controllo dopo metà mandato. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, nonché con qualsiasi attività imprenditoriale o libero professionale o carica, anche elettiva o governativa.

Tra i compiti della Commissione, indicati all'articolo 3, si segnalano: l'istituzione di un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero; la verifica dell'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e la redazione dei relativi rapporti periodici da sottoporre ai competenti organismi internazionali e al Comitato permanente sui diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri; la formulazione, anche di propria iniziativa, di proposte al Governo sulla materia; la promozione della firma di accordi internazionali in materia di diritti umani; la cooperazione con analoghi organismi internazionali o istituzioni di altri Paesi; l'accoglimento di segnalazioni relative a violazioni o limitazioni dei diritti umani e l'adozione di conseguenti provvedimenti; l'inserimento, nei codici di deontologia delle categorie professionali, di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani; la predisposizione annuale di una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. È prevista, inoltre, una generale facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati, fatti salvi i casi di segreto professionale, d'ufficio o di Stato, nonché di disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi, previa autorizzazione – in mancanza della collaborazione dei soggetti tenuti a farli effettuare – del presidente del tribunale competente per territorio.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio della Commissione, i criteri per l'assunzione di personale da parte della Commissione e il trattamento economico.

All'articolo 5, si introducono norme di carattere sanzionatorio, destinate a indicare le pene amministrative comminate a coloro che violino gli obblighi di informazione e documentazione posti all'articolo 3.

Con l'articolo 6 si prevede che la Commissione possa avvalersi di collaborazioni di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni non governative, associazioni e altre istituzioni con comprovate competenza e professionalità in materia di promozione e protezione dei diritti umani.

Con l'articolo 7 si dispone la soppressione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 2007, che ha istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio, il Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, il quale si troverebbe a esercitare gli stessi compiti della costituenda Commissione.

L'articolo 8, infine, reca la copertura finanziaria.

Propone quindi che, per l'analogia della materia trattata, il disegno di legge n. 1939 sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. 865 e n. 1908, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (n. 170)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 giugno.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) rileva un difetto di coordinamento, suscettibile di interpretazioni difformi, tra l'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, disciplinato dal testo unico sull'immigrazione, e l'istituto della protezione sussidiaria, fattispecie prevista dal decreto, la quale presenta un ambito di applicabilità per alcuni aspetti coincidente, anche se più circoscritto: i motivi per cui può essere concesso un permesso per motivi umanitari, infatti, sono più numerosi e la decisione può essere assunta unilateralmente dallo Stato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) osserva che, alla luce delle recenti vicende di cronaca, che hanno rilevato l'esistenza di un diffuso fenomeno crimi-

nale di sfruttamento dell'immigrazione, sarebbe opportuno prevedere, nello schema di decreto legislativo, forme di controllo più penetranti. Al contrario, l'articolo 19 si limita ad attribuire al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno – attraverso le prefetture – compiti di monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza. Sugli esiti di tale attività di controllo il Ministero dell'interno è obbligato a riferire annualmente alle Camere. Sarebbe preferibile, invece, assegnare alle prefetture poteri ispettivi ed esecutivi, al fine di consentire un intervento immediato, non solo qualora non siano rispettati i livelli di qualità del servizio offerto dalle strutture di accoglienza, ma anche nel caso che siano riscontrate gravi illegalità.

Segnala, inoltre, la necessità di prevedere criteri uniformi di valutazione delle domande di asilo da parte delle commissioni territoriali.

Il vice ministro BUBBICO sottolinea l'impegno del Governo a introdurre i correttivi necessari per superare le inefficienze del complesso sistema di gestione del fenomeno dell'immigrazione. In tal senso, sono particolarmente utili anche le segnalazioni raccolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la Commissione.

Oltre all'esigenza di un maggior coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, è indiscutibile la necessità di individuare una politica comune europea ispirata ad una visione strategica, piuttosto che limitarsi ad affrontare le sempre più frequenti situazioni di emergenza. Per questo motivo, le istituzioni europee stanno adottando misure che tendono a realizzare un sistema europeo di asilo, anche al fine di superare le difficoltà di natura interpretativa evidenziate dal Regolamento di Dublino.

Con lo schema di decreto legislativo, quindi, si intende recepire nell'ordinamento italiano le nuove direttive assunte dal Parlamento e dal Consiglio europeo in materia di protezione internazionale, anche tenendo conto delle esperienze registrate sul territorio italiano in tema di tempi di permanenza dei richiedenti asilo, in attesa che si concluda l'*iter* della domanda di protezione. A tale proposito, ribadisce che le norme previste sono volte a scoraggiare l'uso strumentale del ricorso al tribunale ordinario contro il rigetto della domanda di protezione da parte delle commissioni territoriali, salvaguardando tuttavia il diritto dei migranti ad ottenere un riesame della loro istanza.

Nel replicare al senatore Calderoli, precisa che il permesso provvisorio per ragioni umanitarie comporta comunque l'identificazione dell'immigrato irregolare e dunque il suo inserimento nel circuito legale; alla scadenza del permesso temporaneo, il soggetto dovrà rientrare nel proprio Paese, a meno che nel frattempo non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

In ogni caso, osserva che l'adeguamento della normativa non appare sufficiente a contrastare il traffico di esseri umani e le speculazioni criminali legate al fenomeno dell'immigrazione. A tale scopo, occorrerebbe un'azione politica volta a favorire la cooperazione tra gli Stati dell'Unione

europea e i Paesi di origine dei migranti, per la soluzione dei gravi problemi che determinano i tentativi di espatrio.

Conclude, sottolineando la necessità che l'impianto normativo consenta un bilanciamento tra l'esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini italiani e il rispetto della dignità di ogni persona.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ribadisce che la forma di protezione sussidiaria non appare chiaramente distinta da quella umanitaria. Ciò, a suo avviso, non consente di applicare in modo puntuale le norme del cosiddetto regolamento di Dublino, in relazione alla domanda di protezione internazionale. In particolare, ricorda che ai beneficiari di protezione umanitaria sarebbe riconosciuta la libertà di circolazione nell'area Schengen, sebbene la Francia abbia introdotto alcune limitazioni, riferite in particolare alla disponibilità di sufficienti risorse economiche.

Auspica, pertanto, una più approfondita riflessione su questo tema.

Il senatore MAZZONI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno individuare un tribunale specificamente competente nell'esame dei ricorsi contro le decisioni di rigetto delle domande di protezione adottate dalle commissioni territoriali, al fine di accelerare le procedure e disincentivare la formulazione strumentale di istanze di riesame. A tale proposito, chiede di conoscere quale soluzione sia stata adottata dagli altri Paesi europei.

In secondo luogo, ritiene che l'Italia dovrebbe pretendere quanto meno una puntuale applicazione del cosiddetto regolamento di Dublino III, che all'articolo 17 introduce due clausole: in deroga al principio di sovranità, si stabilisce che ciascuno Stato membro possa decidere di esaminare una domanda di protezione, anche qualora non sia di sua competenza; inoltre, lo Stato competente può chiedere a un altro Stato di prendere in carico la richiesta di protezione, qualora sussistano motivi umanitari o la necessità di ricongiungimento familiare.

Infine, ricorda che la direttiva n. 55 del 2001 prevede misure eccezionali, qualora arrivi nel territorio dell'Unione europea un numero particolarmente consistente di stranieri, i quali non possono rientrare nel loro Paese a causa di una guerra, ovvero perché rischierebbero di subire violenze o altre forme di lesione dei propri diritti fondamentali. Tale normativa stabilisce che sia riconosciuta una tutela immediata e transitoria ai migranti e che sia garantito un riequilibrio degli oneri tra gli Stati membri che offrono la prima accoglienza.

Il vice ministro BUBBICO assicura che il Governo sta esercitando pressioni in sede europea, affinché sia garantita l'attuazione dell'articolo 17 del regolamento di Dublino III e della direttiva n. 55 del 2001. A fronte della scarsa disponibilità dimostrata dagli altri Stati membri, tuttavia, è indispensabile proseguire i negoziati per realizzare un'azione condizionale e costruire un sistema di asilo europeo.

Con riferimento ai ricorsi contro le decisioni delle commissioni territoriali, osserva che anche negli altri Stati membri sono previste forme di garanzia, sebbene siano adottate soluzioni differenti.

La PRESIDENTE osserva che il diritto di presentare ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, sebbene non espressamente previsto, è comunque desumibile dalla normativa dell'Unione. Al fine di accelerare le procedure di riesame, a suo avviso, potrebbe essere valutata l'ipotesi di attribuire la competenza a una specifica sezione di ciascun tribunale, secondo un criterio di rotazione.

Il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*) ritiene che la mancanza di solidarietà da parte degli altri Stati membri potrebbe essere determinata da una sostanziale sfiducia nei confronti dell'Italia circa l'integrale applicazione delle norme sull'identificazione dei migranti.

Il vice ministro BUBBICO assicura che anche altri Paesi, solitamente ritenuti particolarmente efficienti, come l'Austria, hanno analoghe difficoltà nell'identificazione dei migranti, che non può essere effettuata con metodi coercitivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Agenda europea sulla migrazione» (COM (2015) 240 definitivo) (n. 64)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 giugno.

Si apre la discussione.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) formula considerazioni critiche sull'Agenda europea sulla migrazione, che reca un'indicazione generica degli obiettivi da perseguire, senza prevedere misure concrete per il loro conseguimento.

A suo avviso, la strategia europea in materia di immigrazione sconta le difficoltà derivanti dall'assenza di una visione comune, che dovrebbe tendere piuttosto a prevenire il fenomeno, anche per evitare la perdita di tante vite umane, a causa degli incidenti durante le traversate in mare o nel deserto. Ritiene infatti che l'azione umanitaria non possa limitarsi all'assistenza fornita al momento dello sbarco, che comunque non offre alcuna garanzia per il futuro a tante persone che fuggono dal proprio Paese in cerca di prospettive di vita migliori. Per incentivare l'immigra-

zione legale, bisognerebbe prevedere misure per il rimpatrio, che invece non sono citate nel documento.

Auspica, infine, una reazione decisa del Governo in sede europea, a fronte della decisione della Francia di sospendere l'efficacia dell'Accordo di Schengen, per impedire l'accesso degli immigrati nel suo territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria

214^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

La seduta inizia alle ore 10,50.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – *Disciplina delle unioni civili*

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

(239) GIOVANARDI ed altri. – *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – *Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi*

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – *Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto*

(1211) MARCUCCI ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza*

(1231) LUMIA ed altri. – *Unione civile tra persone dello stesso sesso*

(1316) SACCONI ed altri. – *Disposizioni in materia di unioni civili*

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso*

(1745) SACCONI ed altri. – *Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto*

(1763) ROMANO ed altri. – *Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze*

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) rileva preliminarmente come gli emendamenti da lui presentati siano tutti riconducibili alla comune finalità di contrastare in modo radicale l'impostazione del testo in esame, un testo che è paradossale possa essere considerato come un passo avanti sul piano civile, giuridico e culturale laddove, di fatto, il significato della nuova legge sarà anche quello di favorire pratiche come quella della maternità surrogata, con cui le coppie omosessuali del ricco Occidente si procurano un figlio sfruttando la disperazione delle donne del Terzo mondo. A fronte di tutto ciò parlare del «diritto» di due uomini ad avere un figlio gli sembra un vero e proprio sconvolgimento di valori morali fondamentali che dovrebbero essere condivisi da laici e da cattolici.

Sotto un distinto, ma convergente profilo va ribadito come il testo in esame risulti palesemente incompatibile con il vigente quadro costituzionale in quanto, risolvendosi in una sostanziale equiparazione delle unioni civili al matrimonio, si pone nettamente in contrasto con il dato normativo rappresentato dal fatto che – come chiarito dalla Corte costituzionale – la previsione dell'articolo 29 della Costituzione non può in nessun caso essere forzata fino al punto di estenderla a ricomprendere un'unione fra due persone che non sia il matrimonio, cioè quell'unione fra un uomo e una donna consacrata da una tradizione religiosa, culturale e giuridica plurisecolare.

Su questo punto, come evidenziato dal senatore Sacconi, la sua parte politica si dichiara fin da ora contraria a qualsiasi possibilità di «mediazione al ribasso», ritenendo inaccettabili anche forme attenuate di registrazione pubblica di unioni fra persone dello stesso sesso, in quanto questo sarebbe comunque il presupposto per arrivare poi – attraverso successivi interventi giurisprudenziali – ad una sostanziale equiparazione con il matrimonio.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) interviene al fine di illustrare, in primo luogo, l'emendamento 8.21 il quale è volto a modificare l'articolo 8 del testo unificato chiarendo un punto del disposto di tale articolo, in particolare laddove lo stesso stabilisce che, ai fini delle disposizioni del titolo II del testo in esame, per conviventi di fatto si intendono le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione da matrimonio o da unione civile. Per quanto dal contesto complessivo si evinca chiaramente che la previsione fa riferimento a due persone maggiorenni unite da questo tipo di legame, il senatore ritiene che sia comunque opportuno, sul piano interpretativo, esplicitare tale concetto e a tal fine è diretto il citato emendamento 8.21.

Il senatore illustra, quindi, l'emendamento 16.26 il quale è volto a sostituire il comma 1 dell'articolo 16, precisando che i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti matrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza. L'emendamento è volto a esplicitare quanto peraltro già desumibile dalla formulazione del comma 1 dell'articolo 16, e cioè che la

stipula di un contratto di convivenza costituisce una facoltà e non un obbligo dei conviventi di fatto.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

Plenaria

215^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
PALMA*

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(14) MANCONI e CORSINI. – Disciplina delle unioni civili

(197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza

(239) GIOVANARDI ed altri. – Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà

(314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. – Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(909) Alessia PETRAGLIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1211) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza

(1231) LUMIA ed altri. – Unione civile tra persone dello stesso sesso

1316) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di unioni civili

(1360) Emma FATTORINI ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

(1745) SACCONI ed altri. – Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto

(1763) ROMANO ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze

- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PALMA, esaminati gli emendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base nella seduta del 26 marzo 2015, visti gli articoli 97, comma 1 (come specificato in via interpretativa dalla circolare del Presidente del Senato in data 10 gennaio 1997) e comma 2, 100, comma 8, e 103 del Regolamento, ritenuto che non possono essere dichiarati proponibili o ammissibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti, contraddittori o comunque impropri (anche ai sensi dell'articolo 12 delle preleggi), o che siano privi di reale portata modificativa o che abbiano effetti privi di qualsiasi ragionevole collocazione nel contesto ordinamentale o che facciano riferimento ad istituti inesistenti o che tendano a modifiche non suscettibili di applicazione, così come formulate, o che richiamino in modo improprio atti non costituenti fonti del diritto ai fini della definizione del contenuto del testo legislativo in esame, dichiara improponibili o inammissibili gli emendamenti che sono pubblicati nell'Allegato 1.

Gli emendamenti – pubblicati nell'Allegato 2 – sono invece dichiarati proponibili a condizione che le seguenti parole, cumulativamente o alternativamente utilizzate, «omosessuali», «omosessuali maschili», «omosessuali femminili», «transessuali», «*transgender*», «*queer*» e «lesbiche» vengano riformulate dai rispettivi proponenti nelle parole «dello stesso sesso».

I senatori GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) e BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF)*), il quale ha fatto propri gli emendamenti presentati dal senatore Mario Mauro, dichiarano di accogliere la riformulazione proposta dalla Presidenza.

Il presidente PALMA comunica quindi che i seguenti emendamenti – pubblicati nell'Allegato 3 – sono invece dichiarati proponibili a condizione che siano riformulati come di seguito specificato.

Gli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 1.38 e 1.39 sono proponibili a condizione che siano riformulati sopprimendo le parole «privo di valore giuridico» ovvero le parole «priva di effetti giuridici» ovvero formulazioni equivalenti, nonché sopprimendo, ove ricorra, l'espressione «in riferimento all'articolo 29 della Costituzione» o altre equivalenti.

L'emendamento 1.1092 è proponibile a condizione che il nuovo testo proposto per il comma 2 dell'articolo 1 sia riformulato nel seguente modo: «le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti».

L'emendamento 1.1128 è proponibile a condizione che dal testo sia soppressa la parola «civili».

L'emendamento 1.1152 è proponibile a condizione che siano soppresse le parole ivi contenute «hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e».

L'emendamento 1.1432 è proponibile a condizione che sia soppressa la parola «civile».

L'emendamento 1.1486 è proponibile a condizione che, dopo la parola «il», venga inserita la parola «cognome» e che conseguentemente la parola «proprio» ivi contenuta sia posposta a «cognome».

L'emendamento 1.1500 è proponibile a condizione che alle parole «stato vedovile» ivi contenute siano anteposte le parole «durante lo».

L'emendamento 1.1529 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è».

L'emendamento 3.523 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «è controparte affettiva dell'altra parte e», nonché le parole «ed equiparabile»; l'emendamento 3.526 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «è controparte dell'altra parte e», nonché le parole «ed equiparabile»; l'emendamento 3.535 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «è condividente dell'altra parte e» nonché le parole «ed equiparabile»; l'emendamento 3.538 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «è contraente affettivo dell'altra parte e» nonché le parole «ed equiparabile»; l'emendamento 3.541 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «è contraente dell'altra parte e», nonché le parole «ed equiparabile»; l'emendamento 3.544 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «è negoziante affettivo dell'altra parte e», nonché le parole «ed equiparabile»; l'emendamento 3.547 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «è negoziante dell'altra parte e», nonché le parole «ed equiparabile».

L'emendamento 3.996 è proponibile a condizione che sia riformulato nel seguente modo: «al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole 'senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica'»; l'emendamento 7.50 è proponibile a condizione che siano sopresse le parole «a titolo statistico e».

Dopo che il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ha ritirato gli emendamenti 1.1128 e 1.1432, il senatore stesso e il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) modificano gli emendamenti contenuti nel predetto Allegato 3 riformulandoli nei termini indicati dalla Presidenza.

Tutti i restanti emendamenti – pubblicati nell'Allegato 4 – sono quindi dichiarati proponibili.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745,
1763**

EMENDAMENTI IMPROPONIBILI E INAMMISSIBILI

Art. 1.

1.12

MALAN

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Società economiche volte alla gestione domestica)

Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.20

MALAN

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Nel presente titolo sono trattate società economiche volte alla gestione domestica, non assimilabili alla famiglia o al matrimonio».

1.46

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente;

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.47

Mario MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.48

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al Sindaco di Roma ed alla presenza di due testimoni».

1.49

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni».

1.50

Mario MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni».

1.51

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di dieci testimoni.».

1.52

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o tre persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.53

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.».

1.82

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.83

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.84

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.85

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica

(eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.87

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.88

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.89

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza di entrambi».

1.229

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.231

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.232

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.234

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.236

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.238

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione difettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.240

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.241

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.244

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.248

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale in stato civile».

1.250

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati, ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.251

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.253

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.254

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.255

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.256

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando, dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.257

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnata nemmeno all'estero o peraltro ordineremo riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.258

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.259

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.260

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore».

1.261

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnai, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.262

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.263

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.264

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto, ovvero a mezzo posta elettronica (eventualmente certificata) inviata per conoscenza all'Ufficiale di Stato Civile della residenza».

1.265

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.268

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.270

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.271

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.273

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.274

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.275

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.276

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.277

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.279

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.280

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.281

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.282

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.283

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.284

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione, comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.285

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.286

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.287

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.288

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.289

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.292

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.294

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali, (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista».

1.295

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.297

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costi-

tuiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'Ufficiale di stato civile».

1.298

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'ufficiale di stato civile».

1.299

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.300

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.301

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.303

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.304

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.305

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente

per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore».

1.306

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevole di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.307

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnato nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.308

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione difronte all'ufficiale di stato civile».

1.309

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.310

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.311

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.312

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento a parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani».

1.313

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un Unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.316

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.318

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno il plico».

1.321

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.322

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.323

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.324

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.325

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione oggettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.326

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.327

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.328

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.329

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.330

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.331

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.332

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.333

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.334

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.335

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.336

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.339

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.341

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.342

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.344

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.345

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.346

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.347

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU)

costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.348

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.349

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.350

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.351

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.352

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.353

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.354

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano

di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.355

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnanti, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.356

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.357

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.358

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.361

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.363

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.364

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.366

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.367

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.368

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.369

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.370

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione affettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.371

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.372

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.373

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale

unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.374

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.375

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.376

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.377

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.378

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.379

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.380

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare

tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.381

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante e quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.382

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.385

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU), costituiscono un gruppo omogeneo quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.387

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte ad un dottore commercialista o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.388

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono una comunità d'amore quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.390

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.391

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali (anche transessuali) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento ri-

conosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.392

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile indissolubile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.393

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.394

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione effettiva quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.396

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due ,persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnanti nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.397

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.398

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello, stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Questore o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.399

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte al Prefetto o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.401

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione comune quando dichiarano di voler fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione indissolubile quando dichiarano di voler (esclusi-

vamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.403

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente rilevante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.404

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.405

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso (anche di derivazione transessuale) (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'amicizia civilmente fondante quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale)

fondare tale unione di fronte al comandante dei Vigili Urbani o a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.406

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali (purché non sposati ovvero accompagnati, nemmeno all'estero o per altro ordinamento riconosciuto dall'ONU) costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler (esclusivamente per interessi altamente meritevoli di riconoscimento da parte dell'ordinamento nazionale) fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.407

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione di sentimenti quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte a mezzo reciproca raccomandata con ricevuta di ritorno in plico».

1.510

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenti di due testimoni».

1.530

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.531

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.532

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.534

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.579

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

1.616

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.638

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civica mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermino lo *status* di convivenza continuativi».

1.769

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due o più persone ,dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.775

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro ai sensi dell'articolo 20 Costituzionale. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.777

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «Due».

1.778

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono», con le seguenti: «Una persona costituisce».

1.779

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso, previa verifica e certificazione dell'identità di genere di ciascuno».

1.780

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.781

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso», sono sostituite dalle seguenti: «due o più persone dello stesso sesso».

1.783

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «due», con le seguenti: «coloro che sono coinvolti nella gestione domiciliare cui l'unione è volta e tre».

1.784

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sostituire la parola: «Due», con la seguente: «Le».

1.785

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «due», inserire le seguenti: «o più rappresentanti diplomatici del paese di provenienza estero che ha richiesto il riconoscimento dell'unione che ne siano».

1.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «Due», inserire le seguenti: «gruppi di».

1.787

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «persone dello stesso sesso», con le seguenti: «due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

1.788

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone», con la seguente: «comunità».

1.791

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso» e sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione solidale».

1.801

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che abbiano l'esigenza pratica di condividere un'abitazione a prescindere da qualsivoglia legame».

1.804

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «strumento militare indipendentemente dal».

1.805

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «comune a prescindere dal».

1.806

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «domicilio».

1.808

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da vincolo amicale».

1.810

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi di cura ed assistenza reciproca».

1.811

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal medesimo centro di interessi solidaristici».

1.812

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite dal riconoscimento reciproco del diritto di mutuo soccorso».

1.813

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «unite da reciproco riconoscimento di parità e dignità umana».

1.814

Mario MAURO

Al comma 1 dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere la seguente: «biologico».

1.818

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «costituiscono un'unione» con le seguenti: «dichiarano la propria residenza».

1.820

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile», con le seguenti: «di costituire un'associazione i cui componenti siano vincolati dal reciproco rispetto e dal mutuo soccorso».

1.822

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un aggregato civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.825

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una comunione di civile e reciproco rispetto al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.827

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «una associazione senza scopo di lucro reciproco».

1.828

Mario MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con finalità di assistenza reciproca».

1.829

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'associazione con scopi mutualistici».

1.830

MALAN

Sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un'unione renziana».

1.831

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione», con le seguenti: «una società economica per la gestione di abitazione».

1.832

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «economica di gestione domestica».

1.833

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile», inserire le seguenti: «di gestione domestica».

1.834

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed».

1.837

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «mediante» con le seguenti: «senza».

1.839

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «mediante» inserire le seguenti: «messaggio di posta elettronica, fax o sms, sostitutivi di».

1.840

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla».

1.841

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dichiarazione» con le seguenti: «esibizione della documentazione di costituzione di società».

1.842

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» inserire le seguenti: «avvenuta costituzione di società economica».

1.844

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza».

1.845

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «mediante dichiarazione», sostituire la parola: «di» con le seguenti. «autenticata di avvenuta costituzione di società economica».

1.846

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione di» inserire le seguenti: «gestione comune di un domicilio».

1.847

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di».

1.848

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'ufficiale di» con le seguenti: «a un funzionario dell'agenzia delle entrate di qualunque».

1.849

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ufficiale» con le seguenti: «impiegato che non sia».

1.850

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ufficiale» inserire la seguente: «non»

1.851

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stato».

1.852

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «stato civile» con le seguenti: «guardia di finanza».

1.853

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stato» inserire le seguenti: «impron-tato alla supremazia della legge e che sia».

1.854

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «civile» al termine del comma.

1.855

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con la seguente: «estero».

1.856

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «di paese estero che abbia stipulato apposito trattato con cui per reciprocità accetta qualsiasi tipo di variazione di stato civile avvenuto in Italia, incluso i riconoscimenti di nullità di matrimoni concordatari da parte di tribunali ecclesiastici».

1.861

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «ed» con le seguenti: «, al notaio davanti al quale hanno precedentemente stabilito le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.862

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «ed» inserire le seguenti: «un notaio che abbia precedentemente steso il contratto con le condizioni della loro comune gestione domestica».

1.864

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «un funzionario del paese estero interessato».

1.865

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «alla» inserire le seguenti: «alla sola ragione di gestire un'abitazione, ciò dichiarando».

1.866

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «presenza» con le seguenti: «condizione di volere unicamente attestare una comune gestione domiciliare con l'ausilio».

1.867

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» inserire le seguenti: «di persone attestanti che essi intendono unicamente dare un quadro alla comune gestione domiciliare senza alcuna prerogativa di carattere matrimoniale o familiare e senza oneri per lo Stato, il cui numero deve essere almeno».

1.873

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente di periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost. e non ha valore giuridico».

1.874

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1 «Due persone dello, stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile fra persone dello stesso

«sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costo e non ha effetti giuridici».

1.888

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra due o più persone anche stranieri o apolidi».

1.891

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza».

1.892

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.893

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.894

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo di amore».

1.895

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio* e non solo».

1.896

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere *a), b), c), d), e)* due persone o più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da reciproco vincolo affettivo anche *more uxorio*».

1.897

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione"».

1.898

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non riconosciute dall'articolo 29 della Costituzione"».

1.899

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione"».

1.900

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi struttura familiare"».

1.915

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.916

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.917

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiara-

zione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.918

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.919

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.920

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.921

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.922

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.923

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alta presenza di due testimoni».

1.924

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsa-

bile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.925

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.926

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.927

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.928

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.929

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.930

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.931

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.932

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.933

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.934

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.935

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.936

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.937

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.938

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.939

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.940

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.941

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.942

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.943

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.944

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.945

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.946

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al re-

sponsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.947

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.948

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.949

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.950

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.951

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.952

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.954

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.956

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.958

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.959

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.961

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.963

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione ci-

vile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.965

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.967

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.969

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.970

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* e/o ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.973

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/o *queer*».

1.976

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.978

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.980

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.981/bis

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.983

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.984

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.985

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante di-

chiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.987

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.988

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.989

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.990

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.991

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.992

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.993

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.994

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.995

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.996

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.997

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.998

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.999

Mario MAURO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1000

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1001

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1002

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1003

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1004

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1005

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero *transgender*».

1.1006

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1007

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due».

1.1008

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intraprese le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1009

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1010

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1011

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1012

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1013

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1014

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1015

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1016

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1017

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1018

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1019

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1020

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1021

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1022

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1023

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1024

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1025

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1026

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1027

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1028

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1029

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1030

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1031

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1032

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1033

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1034

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1035

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile».

1.1036

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1037

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1038

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle due».

1.1039

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1040

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1041

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1042

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1043

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali».

1.1044

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1045

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1046

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1047

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1048

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1049

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1050

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1051

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1052

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1053

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1054

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1055

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1056

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1057

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1058

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1059

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1060

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1061

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1062

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1063

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1064

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1065

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1066

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1067

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1068

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1069

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1070

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1071

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1072

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1073

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni civili tra persone omosessuali».

1.1074

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1075

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1076

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1077

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1078

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1079

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1080

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1081

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1082

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1083

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.1084

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1085

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due».

1.1086

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1087

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni».

1.1088

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1089

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro».

1.1093

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano».

1.1094

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del tutto distinti dal matrimonio, con».

1.1095

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non».

1.1097

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano fatto richiesta degli».

1.1098

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate competente».

1.1099

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata».

1.1101

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione».

1.1102

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «civile».

1.1104

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni italiani che sceglieranno di aderire».

1.1105

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano disponibili su base volontaria,».

1.1108

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano».

1.1109

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico».

1.1110

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si renda disponibile a scopo di rilevamento statistico».

1.1111

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso» con le seguenti: «si fa».

1.1112

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene».

1.1113

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale a scopo di rilevamento statistico,».

1.1114

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato».

1.1115

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,».

1.1117

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1118

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo».

1.1120

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore».

1.1121

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del».

1.1122

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la seguente: «del».

1.1123

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta giorni un».

1.1124

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore».

1.1126

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1127

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1129

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1130

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1136

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1137

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1138

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1144

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1145

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1146

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1148

MALAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1151

MALAN

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1157

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1158

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1159

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1160

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1161

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali».

1.1164

Mario MAURO

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'unione civile» con le seguenti: «dell'unione solidaristica di cui ai commi precedenti».

1.1165

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1166

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1167

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1172

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1173

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1174

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1178

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1179

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1180

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1182

MALAN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1186

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali, e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche».

1.1187

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1188

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1189

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1190

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone omosessuali».

1.1193

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) avere una seconda casa;».

1.1215

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) essere morosi nelle spese condominiali».

1.1233

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) essere morosi nel pagamento dell'Imu;».

1.1260

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;».

1.1275

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche».

1.1276

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*».

1.1277

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*».

1.1278

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali».

1.1279

GIOVANARDI

Al comma 3, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) a condanna di cui all'articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone omosessuali».

1.1281

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'Unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1282

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido anche in caso di proscioglimento, e l'unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1310

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera:

«f) La mancanza dell'accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a tale accertamento».

1.1312

Mario MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbi-

che si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1313

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1314

Mario MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1315

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1316

Mario MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1317

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1318

Mario MAURO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1319

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1320

GIOVANARDI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone omosessuali. All'unione civile tra persone omosessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1330

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1331

MALAN

Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1332

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1333

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1341

MALAN

Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1343

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1344

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1349

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1350

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1351

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1353

MALAN

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1354

Mario MAURO

*Al comma 4, dopo le parole: «dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche *more uxorio*».*

1.1367

Mario MAURO

Al comma 4 sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «all'unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso».

1.1368

MALAN

Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

1.1369

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di un'abitazione».

1.1370

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1371

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1372

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di un'abitazione per».

1.1373

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

1.1374

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1375

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1379

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1380

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1381

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1386

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251».

1.1387

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252».

1.1390

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II».

1.1391

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI».

1.1392

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1404

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicandone del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1405

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1406

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1407

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1408

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1409

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del

loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1410

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1411

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1412

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1428

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione» è sostituita da «L'unione civile di natura affettiva e tra due o più persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione».

1.1430

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formate da».

1.1431

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni».

1.1433

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1434

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

1.1439

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

1.1440

MALAN

Al comma 5, dopo fa parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

1.1441

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

1.1445

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

1.1446

MALAN

Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

1.1447

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

1.1458

MALAN

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

1.1481

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile» con la seguente: «Mai».

1.1483

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali delle».

1.1484

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non».

1.1485

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione».

1.1487

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1488

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1489

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell'unione civile» con la seguente: «della società economica di gestione del domicilio».

1.1490

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell'unione civile» inserire le seguenti: «o di qualsivoglia altra società economica».

1.1491

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi».

1.1501

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco».

1.1513

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio titolo di cortesia».

1.1514

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo eventualmente usato».

1.1515

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi».

1.1516

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo nobiliare».

1.1517

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice identificativo».

1.1521

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o vergognoso».

1.1523

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: «inviando un SMS».

1.1524

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all'ufficiale di stato civile».

1.1527

MALAN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di fatto di condividere l'abitazione».

Art. 2.**2.16**

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «dopo le parole» al termine, con le seguenti: «sono premesse le seguenti parole: "Salvo che si tratti di matrimonio fra persone dello stesso sesso riconosciuto all'estero,"».

2.17

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «le parole» al termine con le seguenti: «il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di matrimonio poligamico il vincolo non sussiste se la persona non era l'unica del proprio sesso"».

2.18

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «è vincolato» sono inserite le seguenti: «, anche in paese dove è ammesso il matrimonio poligamico, se la persona in quella unione è l'unica del proprio sesso.».

2.19

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «da un matrimonio» al termine con le seguenti: «contrarre matrimonio» è inserita la parola: «valido».

2.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «o da un'unione civile di natura effettiva tra due o più persone dello stesso sesso».

2.21

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso», con le seguenti: «anche contratto in paesi dell'Unione Europea dove è consentito il matrimonio fra persone dello stesso sesso, esclusa comunque l'Italia».

Art. 3.**3.16**

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – 1. Le disposizioni di cui al presente titolo riguardano esclusivamente la condivisione della ge-

stione di una abitazione e non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.19

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.20

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.21

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.22

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.23

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.24

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.25

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.26

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.27

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.28

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omoesessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.29

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.30

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.31

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.32

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.33

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione.».

3.34

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. (La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.35

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.36

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.37

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.38

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.39

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.40

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.41

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.42

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.43

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.44

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.45

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.46

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.47

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.48

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.49

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.50

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.51

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.52

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.53

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.54

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.55

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.56

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.57

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.58

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.59

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.60

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.61

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettiva-

mente (con obbligo di fedeltà) per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.62

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.63

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.64

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.65

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.66

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.67

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.68

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.69

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.70

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettiva-

mente (con obbligo di fedeltà) per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.71

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.72

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.73

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.74

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.75

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente (con obbligo di fedeltà) per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.76

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.77

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.78

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile il-

limitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.79

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per, almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dal'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.80

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.81

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.82

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.83

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.84

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.85

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.86

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.87

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.88

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.89

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.90

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.91

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è . ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.92

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.93

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.94

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.95

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.96

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.97

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.98

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolu-

bilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.99

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.100

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.101

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.102

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.103

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.104

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.105

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.106

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.107

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è indissolu-

bilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.108

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.109

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.110

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.111

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.112

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.113

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.114

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.115

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.116

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettiva-

mente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.117

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.118

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.119

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.120

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.121

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.122

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.123

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.124

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.125

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettiva-

mente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.126

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.127

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.128

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.129

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.130

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.131

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.132

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retro attivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.133

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.134

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è indissolubilmente legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.135

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.136

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.137

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti

contratti e danni arrecati dall’/dell’altro membro anche in precedenza all’unione».

3.138

GIOVANARDI

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all’altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell’unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall’/dell’altro membro anche in precedenza all’unione».

3.139

GIOVANARDI

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all’altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell’unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall’/dell’altro membro anche in precedenza all’unione».

3.140

GIOVANARDI

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all’altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell’unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall’/dell’altro membro anche in precedenza all’unione».

3.141

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro del 'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.142

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.143

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.144

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.145

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.146

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.147

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.148

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.149

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.150

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.151

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.152

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.153

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.154

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.155

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.156

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.157

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.158

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.159

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.160

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.161

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato af-

fettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.162

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.163

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.164

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.165

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.166

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.167

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.168

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.169

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.170

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato af-

fettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.171

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.172

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.173

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.174

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.175

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.176

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.177

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.178

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.179

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno

quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.180

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.181

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.182

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.183

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.184

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.185

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.186

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.187

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.188

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno

cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.189

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.190

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.191

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato affettivamente per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.192

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.193

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.194

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) o è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.195

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.196

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludi-

bilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all' 'unione».

3.197

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all' 'unione».

3.198

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all' 'unione».

3.199

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all' 'unione».

3.200

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.201

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.202

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.203

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludi-

bilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.204

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.205

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.206

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.207

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.208

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.209

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.210

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludi-

bilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.211

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.212

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.213

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.214

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.215

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.216

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.217

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.218

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.219

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per

almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.220

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.221

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.222

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno nove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.223

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.224

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.225

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.226

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.227

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia ».

3.228

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per

almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.229

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.330

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è legato all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.331

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno venti anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.332

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciannove anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.333

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciotto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.334

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno diciassette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.335

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sedici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.336

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quindici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.337

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattordici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.338

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tredici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.339

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dodici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.340

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno undici anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.341

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno dieci anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.342

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno nove

anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.343

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno otto anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.344

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sette anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.345

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno sei anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.346

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno cinque anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.347

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno quattro anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.348

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno tre anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.349

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato per almeno due anni all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.351

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.352

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.353

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1 Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannovenne, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.354

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.355

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassettenni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.356

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.357

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.358

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.359

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.360

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al-

l'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.361

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.362

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.363

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.364

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.365

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.366

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.367

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.368

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.369

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al-

l'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.370

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.371

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.372

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.373

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.374

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.375

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.376

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.377

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.378

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.379

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.380

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.381

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.382

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico,

morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.383

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.384

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.385

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.386

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.387

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.388

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.389

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.390

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.391

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al!

’ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand’anche si sciogliesse l’unione».

3.392

GIOVANARDI

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all’ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand’anche si sciogliesse l’unione».

3.393

GIOVANARDI

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all’ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand’anche si sciogliesse l’unione».

3.394

GIOVANARDI

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all’ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand’anche si sciogliesse l’unione».

3.395

GIOVANARDI

Sostituire l’articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all’ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand’anche si sciogliesse l’unione».

3.396

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.397

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.398

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.399

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.400

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al-

l'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.401

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.402

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.403

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.404

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.405

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.406

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.407

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.408

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.409

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.410

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.411

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.412

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.413

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.414

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.415

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.416

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.417

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.418

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.419

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.420

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.421

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.422

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.423

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.424

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.425

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.426

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.427

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.428

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.429

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.430

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.431

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.432

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.433

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al-

l'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.434

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.435

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.436

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.437

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.438

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.439

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.440

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.441

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.442

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al-

l'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.443

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.444

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.445

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. «Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.446

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.447

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.448

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.449

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.450

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.451

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.452

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.453

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.454

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.455

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.456

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.457

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.458

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.459

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.460

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.461

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.462

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.463

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.464

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.465

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.466

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.467

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.468

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.469

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.470

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.471

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato, davanti

all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.472

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.473

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.474

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.475

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.476

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.477

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute. (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.478

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.479

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.480

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti al-

l'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.481

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.482

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.483

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.484

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.485

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.486

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.487

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.488

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.489

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.490

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.491

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.492

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.493

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.494

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.495

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.496

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.497

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.498

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.499

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.500

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.501

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.502

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.503

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.512

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio

mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.513

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.514

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.515

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.516

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della

famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.517

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.518

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.519

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intimo amico dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.520

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è intima amica dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.521

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purchè non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.522

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.524

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.525

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.527

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.528

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.529

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è l'altro omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.530

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.531

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.532

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente omosessuale dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.533

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.534

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.536

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.537

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.539

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.540

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.542

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.543

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.545

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia. Ciascun membro dell'unione omosessuale è ineludibilmente sempre corresponsabile illimitatamente e retroattivamente col proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare dei debiti contratti e danni arrecati dall'/dell'altro membro anche in precedenza all'unione».

3.546

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (purché non transessuali) è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.548

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.549

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.550

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.551

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.552

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.553

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.554

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo giuridico, aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.555

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.556

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.557

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.558

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.559

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.560

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.561

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno sei anni; quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.562

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.563

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.564

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.565

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.566

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.567

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.568

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.569

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.570

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.571

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.572

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.573

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.574

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.575

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. «Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa è trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.576

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.577

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.578

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.579

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.580

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.581

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.582

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a taxa fissa e trascritto sempre a taxa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.583

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.584

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto giuridico e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.585

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.586

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa

fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.587

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.588

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.589

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.590

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.591

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.592

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.593

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa

fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.594

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.595

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.596

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.597

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.598

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.599

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.600

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.601

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.602

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.603

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.604

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.605

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.606

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciotto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.607

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno diciassette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.608

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sedici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.609

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quindici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattordici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.610/bis

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) e al mutuo aiuto materiale per almeno tredici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.611

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dodici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.612

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno undici anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.6013

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa

e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno dieci anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.614

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.615

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno otto anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.616

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sette anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.617

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno sei anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.618

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno cinque anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.619

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno quattro anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.620

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e

trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno tre anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.621

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto materiale per almeno due anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.622

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto giuridico, morale e materiale per almeno nove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.623

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Le parti dell'unione omosessuale sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno diciannove anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.624

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti

e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.625

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.626

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.627

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.628

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.629

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.630

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.631

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.632

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.633

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.634

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.635

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.636

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.637

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.638

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.639

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.640

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.641

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso sono tenute (se concordato davanti all'ufficiale giudiziario, ovvero verbalmente davanti al Notaio o al Prefetto, o per iscritto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, o atto registrato a tassa fissa e trascritto sempre a tassa fissa presso ogni ufficio del Territorio d'Italia) al mutuo aiuto morale e materiale per almeno venti anni, quand'anche si sciogliesse l'unione».

3.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.687

Mario MAURO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ad ogni effetto di legge alle associazioni solidaristiche di cui all'art. 1 si applicano in quanto compatibili e per quanto non espressamente stabilito nella presente legge la disciplina prevista dal Titolo II, capo II, del codice civile».

3.692

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.693

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.695

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.696

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.699

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.700

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.701

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.702

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.708

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.709

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi» .

3.710

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.734

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «143» con la seguente: «429» con le altre: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.749

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «144» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.760

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «145» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.772

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «146» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.785

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «147» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.786

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «147» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.794

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «148» a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.795

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «148» inserire le seguenti: «, solo per quanto riguarda i figli avuti all'esterno della coppia».

3.802

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-bis» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.809

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «342-ter» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.816

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «417» a «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.820

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «426» fino a: «429» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.824

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «429» con la seguente: «2251».

3.825

MALAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere un'abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.826

MALAN

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell’abitazione comune».

3.828

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il concetto di fedeltà di cui all’articolo 143 del codice civile deve essere inteso in senso largo.».

3.829

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di “marito” e chi il ruolo di “moglie”.».

3.830

Mario MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 143 codice civile, le persone dello stesso sesso decidono chi delle due assumerà il ruolo di “marito” e chi il ruolo di “moglie”.».

3.834

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2-bis. Ai sensi dell'art. 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

2-ter. Ai sensi dell'art. 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

2-quater. Ai sensi dell'art. 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

2-quinquies. Ai sensi dell'art. 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

2-sexsies. Ai sensi dell'art. 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti».

3.840

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.841

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.842

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.843

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.844

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri ,spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.845

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.846

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.847

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.848

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.849

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.850

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.851

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.852

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.853

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.854

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.855

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.856

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.857

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.858

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.859

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.860

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.861

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.862

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.863

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.864

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.865

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.866

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.867

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.873

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione civile tra», con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.874

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «unione», con le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.876

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.877

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «civile», con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.879

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.880

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «tra», con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.881

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.882

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.885

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.886

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.887

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.888

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.906

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)», con le seguenti: «2251,2252, 2253,2254,2255,2256,2257,2258, 2259 e 2260».

3.913

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.918

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.921

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.925

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.929

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.933

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.935

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.937

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.939

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 2941, primo comma n. 1)» con le seguenti: «dagli articoli 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259 e 2260».

3.942

Mario MAURO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «i componenti dell'associazione solidaristica depositano presso l'ufficio che detiene il registro di cui al comma 2 un atto indicante la volontà di stipula, la finalità associativa, i reciproci obblighi e diritti di natura patrimoniale e non, purché non contrastanti con i principi dell'ordinamento giuridico, con norme imperative o con il buon costume».

3.943

MALAN

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un’abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.944

MALAN

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell’abitazione comune».

3.952

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell’unione pluriennale civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all’assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.953

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell’unione civile pluriennale tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all’assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.954

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.955

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile pluriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.956

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.957

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.958

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile trentennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.959

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.960

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.961

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile ventennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.962

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.963

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra persone tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.964

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quindicinale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.965

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.966

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.967

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile decennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.968

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.969

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.970

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quinquennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.971

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.972

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.973

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile quadriennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.974

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.975

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.976

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile triennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.977

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.978

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.979

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile biennale tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.990

MALAN

Al comma 3 dopo le parole: «Fatte salve» inserire le seguenti: «le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.991

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nella presente legge» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.995

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «all'articolo 6 della» con la seguente: «alla».

3.999

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «di carattere edilizio e abitativo».

3.1000

MALAN

Al comma 3, sopprimere la parola: «contenenti» con le seguenti: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1001

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «contenenti», inserire le seguenti: «norme riguardanti il domicilio e non».

3.1003

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «contenenti le», inserire le seguenti: «norme sul domicilio e non le».

3.1004

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «parole» inserire la seguente: «debitore».

3.1008

Mario MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio semplice».

3.1009

Mario MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società in nome collettivo».

3.1010

Mario MAURO

Al comma 3 con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandante della società in accomandita semplice».

3.1011

Mario MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio accomandatario della società in accomandita semplice».

3.1012

Mario MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio cooperativo della società cooperativa semplice».

3.1013

Mario MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società a responsabilità limitata».

3.1014

Mario MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della società per azioni».

3.1015

Mario MAURO

Al comma 3, con le parole: «coniuge», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite anche al: «socio della fondazione».

3.1016

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «contribuente».

3.1018

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «coniugi» inserire la seguente: «obbligato».

3.1019

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 3, comma 3, dalla dicitura: «le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «marito» e «moglie».

3.1021

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «marito» inserire la seguente: «, insolvente».

3.1022

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «ricorrano», inserire le seguenti: «nei contratti fra privati».

3.1024

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «nelle», inserire le seguenti: «nomine ministeriali».

3.1025

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «leggi», con le seguenti: «scommesse sportive».

3.1026

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «leggi», inserire la seguente: «, nei trattati internazionali».

3.1029

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «leggi, nei» inserire le seguenti: «, mandati di cattura».

3.1030

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «decreti», inserire le seguenti: «piani edilizi».

3.1031

MALAN

Al comma 3, dopo la parole: «decreti», inserire le seguenti: «, negli spettacoli finanziati con il FUS».

3.1033

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola «regolamenti», con le seguenti: «piani del traffico».

3.1035

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti», inserire la seguente: «condominiali».

3.1037

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.1038

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «alla parte», inserire le seguenti: «all'abitazione».

3.1039

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

3.1040

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

3.1042

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1043

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

3.1045

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

3.1046

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

3.1046a

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

3.1047

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

3.1051

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

3.1052

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

3.1053

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

3.1055

MALAN

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono condividere un’abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale».

3.1056

MALAN

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano solo per la parte riguardante la gestione dell’abitazione comune».

3.1077

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell’unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1078

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell’unione civile si applica il decreto ministeriale 5 dicembre 2013, n. 73751, Articolo 6».

3.1079

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013, n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1080

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 9 dicembre 2013 , n. 72674 - Parte: 2 Articolo 6».

3.1081

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 1».

3.1082

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737, allegato 1».

3.1083

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1084

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 72737 allegato 2».

3.1085

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1086

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 3».

3.1087

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1088

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 4».

3.1089

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1090

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 5».

3.1091

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1092

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 6».

3.1093

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1094

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 72737 allegato 7».

3.1095

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1096

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 8».

3.1097

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1098

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 9».

3.1099

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1100

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 10».

3.1101

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1102

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 11».

3.1103

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1104

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 12».

3.1105

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1106

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 13».

3.1107

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1108

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 14».

3.1109

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1110

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72737 allegato 15».

3.1111

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1112

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 23 dicembre 2013 - n. 72739 allegato 9».

3.1113

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1114

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 24 dicembre 2013 - n. 73306 - Articolo 2».

3.1139

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1140

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2014 n. 73612 Allegato 1».

3.1141

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1142

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 14 febbraio 2014 n. 74435 Allegato 2».

3.1143

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1144

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2014 n. 73798 Allegato 2».

3.1145

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1146

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 10 marzo 2014 - n. 55 - Articolo 4».

3.1147

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica -13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1148

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 13 marzo 2014 - n. 74096».

3.1153

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1154

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica - 07 aprile 2014 - n. 74431 - Allegato 2».

3.1155

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405».

3.1156

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 07 maggio 2014 - n. 75405 - Articolo 4».

3.1159

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la deliberazione - 08 luglio 2014 - n. 1464».

3.1160

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1161

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto ministeriale - 31 luglio 2014 - n. 76335 - Articolo 1».

3.1166

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 76002 Allegato 1».

3.1167

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1168

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 29 agosto 2014 n. 76068».

3.1175

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione - 16 ottobre 2014 n. 76576 - Articolo 68».

3.1178

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1180

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 09 dicembre 2014 - n. 79654 - Allegato 2».

3.1184

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78474».

3.1185

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale - 29 dicembre 2014 - n. 78484 - Allegato 20».

3.1187

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81464 Allegato 1».

3.1188

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Provvedimento 19 gennaio 2015 n. 81484 Articolo 1».

3.1189

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Deliberazione 21 gennaio 2015 n. 10 Articolo Unico».

3.1191

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Comunicazione 12 febbraio 2015 n. 80001».

3.1192

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto ministeriale 4 marzo 2015 n. 81296 Articolo 1».

3.1193

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2015 n. 83517 Allegato 1».

Art. 4.**4.16**

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 4. – 1. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se padri, o madri, o padre e madre di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.17

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute alla reciproca assistenza morale e materiale».

4.18

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.19

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.20

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Le parti dell'unione solidaristica tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, specie se genitori di figli minorenni, sono tenute al mutuo aiuto morale e materiale».

4.23

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso».

4.27

MALAN

Alle parole: «Alle parti», premettere le seguenti: «Limitatamente ai beni acquisiti nell'ambito della comune gestione domestica.».

4.28

MALAN

Alla parola: «Alle», premettere le seguenti: «Con esclusione dei beni diversi da quelli acquisiti o migliorati nell'ambito della comune gestione domestica, per le.».

4.29

Mario MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio dell'associazione.».

4.30

Mario MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il socio assistenziale dell'associazione.».

4.31

Mario MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «La componente separata e distinta dall'altra dell'unione civile.».

4.32

Mario MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «il contraente dell'accordo di mutuo e reciproco aiuto».

4.33

Mario MAURO

Sostituire le parole: «Alle parti dell'unione civile» con le seguenti: «L'associato che partecipa all'unione».

4.35

MALAN

Sostituire la parola: «parti» con la seguente: «abitazioni».

4.36

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

4.37

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

4.39

MALAN

Sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

4.40

MALAN

Dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

4.42

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di abitazione per».

4.43

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

4.44

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

4.45

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

4.47

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

4.48

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

4.49

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

4.50

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

4.51

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.52

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

4.54

MALAN

Dopo la parola: «si» inserire le seguenti: «può assegnare la quota disponibile dell'eredità ma non».

4.55

MALAN

Sostituire la parola: «applicano» con le seguenti: «intendono inapplicabili».

4.57

MALAN

Sopprimere la parola: «le».

4.58

MALAN

Sostituire la parola: «le» con le seguenti: «, limitatamente ai beni mobili oggetto della comune gestione domestica».

4.77

MALAN

Sostituire le parole: «Libro II» con le seguenti: «libro I».

4.78

MALAN

Sostituire le parole: «codice civile» con le seguenti: «codice penale».

4.79

MALAN

Dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai beni mobili oggetto della gestione comune domestica tra le parte».

4.81

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le norme di cui al comma 1 si applicano solo in caso di esplicita disposizione testamentaria in tal senso».

Art. 5.**5.32**

MALAN

Dopo le parole: «stesso sesso» inserire le seguenti: «; a tal fine, nel caso in cui il minore sia nato all'estero, il genitore deve dimostrare di non essersi adoperato per privarlo di uno dei genitori naturali».

5.65

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell'altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dai soggetti di cui al comma 1».

5.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 600 del codice penale)

1. All'articolo 600 del codice penale, dopo le parole: "o sessuali", inserire le seguenti: "o riproduttive"».

Art. 6.**6.21**

MALAN

Sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

6.22

MALAN

Dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

6.24

MALAN

Dopo le parole: «All'unione», sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

6.25

MALAN

Dopo le parole: «unione civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

6.27

MALAN

Sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

6.28

MALAN

Dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di».

6.30

MALAN

Sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

6.33

MALAN

Dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

6.34

MALAN

Sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

6.35

MALAN

Dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

6.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La condizione di convivenza di cui al comma 1 è provata per testi innanzi al Tribunale, il quale, ove la ritenga sussistente, la accerta con sentenza. Ove, al momento della decisione della causa, siano presenti figli minori nati dalla convivenza o da precedenti convivenze, unioni o matrimoni dei contraenti, deve essere sentito anche il Pubblico Ministero. La sentenza di cui al presente comma è impugnabile da chiunque vi abbia interesse».

6.56

Mario MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.58

Mario MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.61

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti acceda alla riassegnazione del sesso, purché la sua identità di genere coincida con il nuovo sesso acquisito».

6.62

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. l'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere o questa diventi fluida».

6.64

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, l'unione civile si può sciogliere manifestando l'intendimento all'altra parte in modo documentabile. Sono consentiti gli strumenti telematici, lo SMS e il fax».

6.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, dopo il comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, le parole: "Gli operatori turistici" sono sostituite dalla parola: "Coloro";

b) dopo la parola: "prostituzione", inserire le seguenti: ", incluso l'acquisto di materiale o attività riproduttivi,"».

Art. 7.

7.13

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. – (*Applicabilità delle norme*) – 1. Le norme di, cui al presente Titolo si applicano a partire dal marzo 2018. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.22

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «ordinamento» al termine, con le seguenti: «catasto consentendo la registrazione della comune gestione di abitazione».

7.23

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «dello stato civile» al termine, con le seguenti: «del condominio, per recepire la comune gestione di abitazione».

7.24

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «gli atti di unione civile» al termine, con le seguenti: «i nomi attribuiti a un nuovo nato possono essere fino a quattro».

7.25

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di», sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.26

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «gli atti di unione» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.28

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione», nel primo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola «civile» con le seguente: «per la gestione domestica».

7.29

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.37

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.38

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.39

MALAN

Sostituire la parola: «persone» nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.40

MALAN

Sostituire la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «associazioni di volontariato i cui iscritti sono».

7.45

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.46

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.47

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.51

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «ufficiale di stato civile» inserire le seguenti: «, che si rendano disponibili a mero fine statistico».

7.59

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «, nel caso di rettificazione» al termine con le seguenti: «dei principali caratteri concordati per la comune gestione familiare».

7.60

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «rettificazione» al termine con le seguenti: «cambiamento delle condizioni della comune gestione domiciliare».

7.61

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anagrafica» al termine con le seguenti: «della destinazione d'uso dell'immobile oggetto della comune gestione domestica».

7.66

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «unione civile tra», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «società in accomandita semplice formata da».

7.67

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «per la gestione di abitazione».

7.69

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «unione» , nel secondo caso in cui essa ricorre, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica».

7.70

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «unione civile», nel secondo caso in cui esse ricorrono, inserire le seguenti: «per la gestione domestica».

7.71

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «volte alla gestione comune di abitazioni per».

7.72

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «tra», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «gruppi di».

7.76

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «dello» nel terzo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «status diverso da quello dello».

7.77

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «stradario cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell'assegnazione dei toponimi».

7.78

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «stesso», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a seconda del».

7.93

MALAN

Al comma 1, lettera b), alle parole: «modifica e riordino» premettere le seguenti: «fermo restando il divieto di matrimonio fra più di due persone».

7.101

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «diritto» al termine con le seguenti: «famiglia del diritto internazionale chiarendo ove necessario che l'Italia non consente il matrimonio fra persone dello stesso sesso, comunque denominato né la poligamia».

7.104

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «prevedendo» al termine con le seguenti: «che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni poligamici».

7.105

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prevedendo» inserire le seguenti: «il divieto di registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.106

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «l'applicazione» al termine con le seguenti: «il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.107

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «l'applicazione» inserire le seguenti: «esplicita del divieto di matrimonio, comunque denominato,

fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti,».

7.108

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della disciplina» al termine con le seguenti: «dell'articolo 29 della Costituzione avverso tentativi di aggirarlo attraverso l'accettazione di pratiche consentite all'estero ma proibite in Italia».

7.109

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'applicazione della» inserire le seguenti: «proibizione della registrazione di matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti, nonché della».

7.111

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «disciplina» inserire le seguenti: «italiana contraria a matrimoni, comunque denominati, fra più di due persone, con persone minori- di anni sedici, contro la volontà di alcuna delle parti e».

7.112

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «della unione» al termine con le seguenti: «del divieto di matrimoni forzati».

7.113

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da «unione» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni con persone minori di anni sedici».

7.114

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «civile» al termine con le seguenti: «europea in materia di diritti familiari delle persone detenute».

7.117

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «tra persone» al termine con le seguenti: «per la gestione comune dell'abitazione».

7.118

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone dello stesso sesso» al termine con la seguente: «gruppi di persone a scopo di beneficenza».

7.119

MALAN

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «unione civile tra» sostituire le parole da: «persone» al termine con le seguenti: «coloro che gestiscono in comune l'abitazione».

7.120

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «tra persone» sostituire le parole da: «dello stesso sesso» al termine con la seguente: «giuridiche».

7.121

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «stesso sesso regolata» al termine con la seguente: «spazio Schengen».

7.122

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «sesso regolata» al termine con le seguenti: «nome e cognome, allo scopo di evitare confusioni».

7.124

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle» al termine con le seguenti: «dalla tradizione comune di tutti i popoli europei che mai hanno ammesso matrimoni fra. persone dello stesso sesso».

7.128

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «all'estero» al termine con le seguenti: «malattie sessualmente trasmissibili».

7.130

MALAN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituto analogo» inserire le seguenti: «, nonché l'esplicito divieto di matrimoni poligamici, con più di due persone, con persone minori di anni sedici, contro la volontà di una delle parti;».

7.0.1 bis

MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I Delle unioni civili" con le seguenti: "TITOLO I Delle società economiche di gestione domestica"

7.0.1 ter

Mario MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

7.0.1 quater

Mario MAURO

Alla rubrica del Titolo I sostituire le parole " Delle unioni civili" con le seguenti: "unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Art. 8.**8.9**

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affi-

nità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci.».

8.10

Mario MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a dieci».

8.11

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.12

Mario MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a sei».

8.13

Mario MAURO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.14

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a cinque».

8.15

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.16

Mario MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affi-

nità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a quattro».

8.17

Mario MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile, purché non superiori a tre».

8.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle disposizioni seguenti si intendono conviventi di fatto due o più persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

8.27

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «o meno e di assistenza».

8.38

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta. Da questa si è dispensati solo qualora si provi per altra via che siano avvenuti rapporti sessuali completi tra le parti».

8.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza trovano applicazione le disposizioni del secondo comma dell'articolo 6 della presente legge».

Art. 9.**9.9**

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «può designare l'altro quale» con le seguenti: «può designare l'altro o gli altri quali».

Art. 16.**16.27**

Mario MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

16.28

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, fissano la comune residenza e determinano i loro ruoli di genere».

Art. 18.**18.25**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «recesso unilaterale» con le seguenti: «recesso concordato fra tutte le parti».

18.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) matrimonio fra coniugi o unione civili fra conviventi o tra conviventi ed altre persone».

18.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2 dell'articolo 16».

18.65

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza» con le seguenti: «nel caso di recesso condiviso da un contratto di convivenza».

Tit.1

Mario MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

Tit.2

Mario MAURO

Sostituire il titolo: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" con il seguente: "Regolamentazione delle associazioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini".

ALLEGATO 2

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745,
1763**

**PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE LE PAROLE
«OMOSESSUALI, TRANSESSUALI, ETC.» VENGANO
SOSTITUITE RIFORMULANDO LE ALTRE
«DELLO STESSO SESSO».**

Art. 1.

1.226

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.235

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali (anche transessuali) costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.237

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.239

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.243

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.245

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.408

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimo-

strino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.409

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.410

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.411

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.412

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.413

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.415

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.417

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa

ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.418

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.420

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.421

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.422

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.423

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, di un qualunque comune italiano».

1.424

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.426

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichia-

razione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.428

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.429

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.430

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato civile».

1.431

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.432

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.433

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da al-

meno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.435

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.436

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.437

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.438

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.439

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.441

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.442

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.443

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.444

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.445

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.446

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.447

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.448

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.449

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone. omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.450

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.451

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e /o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.452

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.453

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.454

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile me-

dian­te di­chiara­zione di fran­te all'uffi­ciale di sta­to ci­vile del co­mune di re­si­denza di una delle due ed alla pre­senza di due testi­moni».

1.455

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.456

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.457

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.458

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.459

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.460

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.462

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.463

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.464

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.465

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.466

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.467

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.468

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.469

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.470

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.471

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.472

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.473

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.474

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.475

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.476

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.477

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.478

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero, transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.480

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.481

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.483

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.484

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.485

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.486

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.487

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.488

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.489

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.490

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.491

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.492

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.493

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.494

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.495

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.496

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.497

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.499

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o vero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.500

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.501

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, e/ o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.502

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.503

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.504

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.505

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* / ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.506

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.507

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso

costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.508

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambi abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.509

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.511

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.512

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di

esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.513

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.514

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.515

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.516

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.517

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.518

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.519

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.520

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.521

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.523

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.524

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.525

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.526

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.527

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.528

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.535

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.536

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.537

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.540

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.541

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.542

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.543

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.544

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa, ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.545

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante ,dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.546

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.547

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato».

1.548

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.549

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.550

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.551

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.552

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.553

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.554

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due»

1.555

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile me-

dian­te di­chiarazione di fronte all'Ufficia­le di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.556

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficia­le di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.558

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficia­le di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.559

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficia­le di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.561

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.563

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.564

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.565

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di

esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.566

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.568

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.569

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale

di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.570

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.571

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.572

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.575

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* o/ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.576

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.580

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.581

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno. due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.584

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.585

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.590

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'u-

nione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.591

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno tre anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.593

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.594

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.595

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.596

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.597

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.598

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da al-

meno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.599

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.600

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.601

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.602

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.604

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.606

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.608

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.609

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.610

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.611

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.612

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.613

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di di due testimoni».

1.614

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno un anno, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.615

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile

mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.617

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.619

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.620

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.621

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.622

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.625

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.626

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.628

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.629

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.630

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'u-

nione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.631

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.632

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.635

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer*, e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.636

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.637

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.639

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.642

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.643

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.644

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.645

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.647

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.648

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.649

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero *transessuali* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.650

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.651

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali

di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.652

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.654

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.656

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.657

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.659

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.660

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichia-

razioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.661

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.663

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.664

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.665

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.666

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender*, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.667

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.668

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.669

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.670

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.671

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.673

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire

un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.674

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender*, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.675

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.676

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.677

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.678

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.679

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.681

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichia-

razione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.682

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello

stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.687

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due

anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbiano mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.690

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.691

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.693

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.694

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.695

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimo-

strino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.696

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.698

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.700

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.701

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.702

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.703

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.704

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'uffi-

ciale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.709

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.710

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.711

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.712

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.713

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.716

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono- costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.717

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.718

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.719

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.720

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'u-

nione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.721

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.722

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.723

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza, continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.724

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una a entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.725

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.726

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.727

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza, continua-

tiva ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.728

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.731

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.732

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.733

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.736

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora un o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.737

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.738

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.739

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.740

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenta di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.741

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.742

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.743

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.744

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.746

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.748

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.754

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e ovvero transessuali che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.755

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.758

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.759

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.760

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.761

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.762

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure

per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.764

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.766

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.767

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.770

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.771

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.772

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* e/ovvero lesbiche che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.773

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* e/ovvero *queer* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni, false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.774

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero *transgender* che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.903

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.904

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.905

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.906

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.907

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.908

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.909

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.910

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "Ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.911

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.912

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.1413

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici

delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1414

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1415

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1416

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1417

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo do-

cumento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1418

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1419

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente: «L'unione civile tra persone omosessuali e/ o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1420

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. l'unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1421

GIOVANARDI

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati

anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1422

Mario MAURO

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza».

1.1471

Mario MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer* e/o lesbiche. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1472

Mario MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender* e/o *queer*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1473

Mario MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o *transgender*. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1474

Mario MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

1.1475

Mario MAURO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro».

Art. 3**3.682**

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.683

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.684

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.868

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.869

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.870

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.980

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.981

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali maschili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.982

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone omosessuali sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

ALLEGATO 3

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745,
1763**

**PROPONIBILI A CONDIZIONE CHE SIANO RIFORMU-
LATI NEI TERMINI INDICATI DALLA PRESIDENZA**

Art. 1.

1.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo, di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi, dell'articolo 29 costituzionale e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, e priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo, tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato, civile ed alla presenza di due testimoni».

1.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione priva di effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato Civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e priva di valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, e non ha valore giuridico, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione e non ha effetti giuridici, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due- testimoni».

1.1092

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali istituti.».

1.1152

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso un'abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della famiglia».

1.1486

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio».

1.1500

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire il cognome dell'unione civile sce-

gliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso» è *eliminato il Termine* «stato vedovile».

1.1529

MALAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Natura dell'unione civile)

1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

Art. 3.**3.523**

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte affettiva dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.526

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è controparte dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.535

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è convivente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.538

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.541

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è contraente dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.544

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante affettivo dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.547

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è negoziante dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.996

MALAN

Al comma 3, dopo le parole: «4 maggio 1983, n. 184» inserire le seguenti: «nonché le disposizioni recanti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7.**7.50**

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «registrati» inserire le seguenti: «, a titolo statistico e senza effetti e prerogative matrimoniali o familiari».

ALLEGATO 4

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745,
1763**

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
PROPONIBILI**

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/1/2

FUCKSIA

Il Senato

in sede di esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto e unioni civili,

premessi che:

la Suprema Corte di Cassazione – Sezione I Civile – con l’Ordinanza 6 giugno 2013, n. 14329 ha osservato che, pur essendo l’ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall’assenza di norme che attribuiscono riconoscimento giuridico alle cosiddette famiglie di fatto ed alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni, anche con riferimento ai parametri interposti costituiti dalla CEDU, è stato sancito dalla Corte Costituzionale (sentenza 138 del 2010) e dalla giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 4184 del 2012), oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei nuovi principi stabiliti in queste pronunce, secondo la Cassazione, si può affermare che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche ad unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall’articolo 12 della CEDU in ordine all’esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte Cost. n.138 del 2010; CEDU caso citato). L’articolo 12, da leggersi anche alla luce dell’articolo 8 della Carta dei diritti dell’Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (CEDU sentenza 24/6/2010). Il carattere dell’eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un ca-

none di ordine pubblico nè interno (Corte Costituzionale 138 del 2010; Cass. 4184 del 2012) nè internazionale (CEDU sentenza Schalk e Kopf);

con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l'articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale – secondo la Consulta – deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. Per quanto concerne il riferimento al parametro riferito all'articolo 117, primo comma, Cost. secondo la Corte, gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'articolo 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto». A sua volta l'articolo 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». In ordine a quest'ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 6, comma 1, del Trattato sull'Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati». Anche se la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna – ricorda la Corte – ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento;

se alcuni paesi europei hanno deciso di estendere alle coppie omosessuali alcuni o tutti i diritti del matrimonio attraverso nuovi istituti giuridici analoghi al matrimonio, è pur vero che numerosi paesi europei hanno previsto l'estensione del matrimonio civile alle coppie dello stesso sesso e che tale misura è stata adottata in altri stati del mondo. La Corte di giustizia europea, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni la necessità di

pari trattamento fra coppie. Appare dunque opportuno, alla luce della giurisprudenza costituzionale, della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e dei trattati internazionali, avviare, nelle forme e nelle sedi opportune, il cammino verso l'estensione à tutte le coppie dell'istituto matrimoniale, con ciò assicurando la piena eguaglianza tra tutti i cittadini nell'accesso al matrimonio;

impegna il Governo:

a sostenere le iniziative volte a rendere l'istituto del matrimonio accessibile anche a coppie formate da persone dello stesso sesso, nel rispetto dei principi di uguaglianza e pari dignità delle persone e di tutela dei diritti fondamentali della persona.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/2/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a defanziare le iniziative dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) che non riguardino le discriminazioni razziali.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/3/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a revocare il documento denominato «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)» approvato in data 29 aprile 2013.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/4/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

ad impedire la predisposizione della modulistica scolastica amministrativa e didattica «in chiave di inclusione sociale, rispettosa delle nuove realtà familiari, costituite anche da genitori omosessuali» e a non procedere o annullare l'accreditamento delle associazioni LGBT, presso il MIUR, in qualità di enti di formazione; come invece previsto dalla «Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere (2013-2015)».

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/5/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a non espropriare la famiglia, ambito privilegiato e naturale di educazione, del compito di formazione in campo sessuale, disconoscendo il fatto che la stessa famiglia rappresenti l'ambiente più idoneo a tal fine, limitando al massimo la possibilità di traumi e di violazione della personale sensibilità ed intimità;

a non violare i due diritti fondamentali riconosciuti, garantiti e tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, i propri valori religiosi nell'educazione, e il diritto di priorità dei genitori nella scelta di educazione da impartire ai propri figli (artt. 18 e 26);

a garantire e tutelare il diritto dei genitori ad educare i propri figli.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/6/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,

impegna il Governo:

a mai omettere la consultazione di tutte le parti sociali interessate nei progetti educativi scolastici, nel rispetto del principio previsto nella raccomandazione CM/REC(2010)5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella parte in cui invita espressamente gli Stati membri a «tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei propri figli» nel «predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;

a tenere conto del diritto dei genitori alla «corresponsabilità educativa» previsto dalle «Linee di indirizzo sulla partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa», diramate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 22 novembre 2012.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/7/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:

a revocare le «linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT» pubblicate alla fine del 2013 dal Dipartimento per le Pari opportunità;

a non tentare di modificare il modo di esprimersi delle istituzioni ecclesiastiche, come invece auspicano le dette linee guida.

G/14-197-239-314-909-1211-1231-1316-1360-1745-1763NT/8/2

MALAN

Il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge A.S. 197,
impegna il Governo:

a non tentare di imporre ai mezzi di informazione o alle scuole il recepimento dell'ideologia *gender* o comunque il concetto per il quale i bambini non nascono necessariamente da un uomo e una donna, come si legge invece nelle linee guida;

a non elaborare in futuro documenti che riguardano tutti consultando unicamente associazioni «LGBT».

S1.1

MALAN

Stralciare il Titolo I.

Art. 1.

1.1

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo I.

1.2

MALAN

Sopprimere il Titolo I.

1.3

DI BIAGIO

Sopprimere il Titolo I.

1.4

SACCONI, GIOVANARDI

Al titolo I, sopprimere gli articoli da 1 a 7.

1.5

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.6

FATTORINI, LEPRI, CUCCA, PAGLIARI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.***(Finalità)*

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 e nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 29 della Costituzione, la presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale istituto giuridico originario.

2. Le due parti che costituiscono l'unione civile tra persone dello stesso sesso sono denominate "partner".

3. La presente legge disciplina i diritti e i doveri dei *partner*, tra di loro e verso i terzi, che discendono dall'unione civile».

1.7

FASANO

*All'articolo 1 premettere il seguente:***«Art. 01.***(Unione civile)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

*All'articolo 1 premettere il seguente:***«Art. 01.***(Definizione e finalità)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.9

Mario MAURO

*All'articolo 1 premettere il seguente:***«Art. 01.***(Unione civile)*

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni quali formazioni sociali costituite da due persone stabilmente conviventi che intendono instaurare un vincolo solidaristico tra loro.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata "unione civile"».

1.10

SACCONI, GIOVANARDI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Ambito di applicazione)

La presente legge disciplina i diritti individuali e i doveri di due maggiorenni conviventi, non legati da rapporti di parentela né coniugati, a condizione che la convivenza duri stabilmente da almeno tre anni, in assenza di figli comuni, o almeno da uno, in presenza di figli comuni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.»

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 1 a 8.

1.11

STEFANI, CENTINAIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività della famiglia)

1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica».

1.13

MALAN

Sopprimere l'articolo 1.

1.14

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo 1.

1.15

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

1.16

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo 1.

1.17

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo 1.

1.18

DI BIAGIO

L'articolo 1 è così sostituito:

«Art. 1. – (*Convivenze e iscrizione anagrafica*) – 1. Ai sensi degli articoli 1,4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza. In tali schede sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

3. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.

4. Ciascun componente della convivenza come sopra definita è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma S. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.

5. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma precedente concernono i seguenti fatti: *a)* trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero; *b)* costituzione di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza; *c)* cambiamento di abitazione.

6. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici, anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.19

MALAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1 – (*Esclusività delle prerogative del matrimonio*). – 1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.21

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

1.22

MALAN

Sopprimere il comma 1.

1.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficio di stato civile ed alla presenza di due testimoni», *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso, diverso, ai sensi dell'articolo 29 costituzionale, mediante, dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti:* «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 le parole: «Due persone dello stesse sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato ci-

vile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.40

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni e mediante il contratto di convivenza stipulato dinanzi ad un notaio».

1.41

ZIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante il contratto di convivenza di fronte ad un notaio».

1.43

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi- di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza».

1.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.45

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Due persone dichiarano all'anagrafe della popolazione residente, disciplinata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1985 n. 223, la costituzione di una nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della convivenza o nella residenza».

1.242

GIOVANARDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte al Prefetto».

1.414

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.416

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.419

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.420/bis

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni,

possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.425

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.434

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.440

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.461

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.479

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.482

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.498

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso, anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.522

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.529

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.538

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile, distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.539

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile che è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.557

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.560

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.562

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa- ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.567

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.573

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.574

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.577

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.578

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.582

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.583

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno

due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.586

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.587

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.588

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.589

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.592

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.603

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.605

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.607

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.618

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.623

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.624

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.627

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.633

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due».

1.634

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di stato civile».

1.640

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.641

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.646

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.653

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichia-

razioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.655

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo status di convivenza continuativa».

1.658

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni».

1.662

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.672

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.680

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso chi dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.692

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possano costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile».

1.697

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.699

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.705

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.706

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che

dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.707

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni».

1.708

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire, un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.714

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.715

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora ,una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.729

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.730

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.734

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.735

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta di almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.745

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte stato civile di un qualunque comune italiano».

1.747

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.749

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuava ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.750

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.751

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni,

possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.752

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.753

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.756

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano».

1.757

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano ed alla presenza di due testimoni».

1.763

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.765

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.768

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni i quali dovranno, previa ammonizione da parte dell'ufficiale dello stato civile circa le conseguenze penali di dichiarazioni false, sottoscrivere una dichiarazione che confermi lo *status* di convivenza continuativa».

1.776

MALAN

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,».

1.782

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «due persone dello stesso sesso», *con le parole:* «due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso».

1.789

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone», *aggiungere la parola:* «anche».

1.790

GIOVANARDI, TORRISI

Apportare le seguenti modifiche:

- *sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso», alla rubrica e ovunque ricorrono;*
- *al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso»;*
- *al comma 3, sopprimere le lettere b), d) ed e);*
- *al comma 3 alla lettera c) sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice-civile»;*
- *al comma 4 sopprimere il secondo periodo;*
- *al comma 5 sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del periodo.*
- *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrono nel testo, le parole: «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

1.793

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.794

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.795

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.796

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

1.797PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Al Capo I, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con la seguente: «maggioresenni», ovunque ricorrano.

1.798

Mario MAURO

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresenni e capaci non legate da rapporti di parentela».*
 - 2) *Al comma 2 eliminare le parole: «tra persone dello stesso sesso».*
 - 3) *Al comma 3 lettera a) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*
 - 4) *Al comma 3 sopprimere le lettere b, c e d.*
 - 5) *Al comma 3 lettera e) eliminare le parole: «tra dello stesso sesso».*
 - 6) *Al comma 4 sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso», fino alla fine del comma.*
 - 7) *Al comma 5 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».*
 - 8) *Sopprimere il comma 6.*
-

1.800

FASANO

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «maggioresenni e capaci non legate da rapporti di parentela».

1.802

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «che intendono convivere stabilmente e coabitare».

1.803

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «dello stesso sesso», con le seguenti: «di sesso diverso».

1.807

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «due persone dello stesso sesso» aggiungere: «che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza».

1.809

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana».

1.815

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la parola: «sesso», vengono aggiunte le seguenti parole: «conviventi da almeno tre anni secondo i criteri di cui all'articolo 8 della presente legge».

1.816

MALAN

Al comma 1 dopo la parola: «sesso» inserire le seguenti: «o di sesso diverso».

1.817

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: « costituiscono un'unione civile» con le seguenti: «un contratto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.819

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «costituiscono», inserire le seguenti: «, ai soli effetti anagrafici,».

1.821

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.823

Mario MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.824

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un accordo di comunione civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.826

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «un'unione civile», con le seguenti: «un patto civile al fine di regolamentare i propri rapporti solidaristici».

1.835

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» con le seguenti: «rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza».

1.836

Mario MAURO

Al comma 1 sostituire le parole: «mediante dichiarazione difronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», con le seguenti: «quando l'ufficiale di stato civile perfeziona l'iscrizione nel registro nazionale delle unioni civili».

1.843

Mario MAURO

Al comma 1, dopo la parola: «dichiarazione» aggiungere la parola: «contestuale».

1.857

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed alla presenza di due testimoni».

1.858

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.859

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «di fronte all'ufficiale di Stato-Civile» sopprimere le parole: «e alla presenza di due testimoni».

1.860

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed alla presenza di due testimoni».

1.863

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «alla presenza di due testimoni» con le parole: «alla presenza di un testimone».

1.868

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «presenza» sostituire la parola: «di» con le seguenti: «obbligatoria dei rispettivi familiari conviventi e obbligatoria dei».

1.869

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «presenza di» inserire le seguenti: «tutti i rispettivi familiari conviventi e».

1.871

MALAN

Al comma 1, al termine, aggiungere le seguenti parole: «che attestino il carattere puramente pratico economico dell'unione».

1.872

GIOVANARDI

Al comma 1 dopo le parole: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni» sono aggiunte le seguenti: «l'unione civile fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dai matrimoni fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.875

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I dopo il comma 1: «Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni», aggiungere il seguente periodo: «l'unione civile i fra persone dello stesso sesso è cosa diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 cost.».

1.876

MALAN

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.877

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, medesimo con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ciascun componente della convivenza come definita dal comma 1-bis è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza.»

1.878

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone maggiorenni legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

1.879

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti anagrafici, per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune, insieme con i familiari di entrambi che condividano la dimora.»

1.880

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In sede di costituzione dell'unione, l'ufficiale di stato civile, fa presente che essa non ha carattere familiare né matrimoniale».

1.881

MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.882

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 2.

1.883

MALAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale».

1.884

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi finalità familiari di rango costituzionale».

1.885

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi finalità di tipo familiare».

1.886

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con struttura non familiare».

1.887

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei diritti fondamentali della persona».

1.889

DI BIAGIO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un'unione civile o di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.

Ciascun componente dell'unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di convivenza».

1.890

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza».

1.901

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi finalità familiare"».

1.902

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni registro di cui all'articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione denominata "sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso non aventi natura familiare"».

1.913

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex*

provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.914

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente sede di provincia o di *ex* provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di "comune" e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una *ex* provincia. Ovunque ricorra l'espressione "ufficiale di stato civile" nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al "responsabile del registro delle unioni"».

1.1090

ZIZZA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello stato civile dei comuni».

1.1091

ICHINO, MARAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti presso ogni comune».

1.1096

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di».

1.1100

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile».

1.1103

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di ogni comune».

1.1106

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

1.1107

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia».

1.1116

Mario MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche».

a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e della pari dignità dei cittadini».

1.1119

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: «consultorio per».

1.1125

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1131

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1132

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1133

GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1135

FASANO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1139

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1140

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1141

Mario MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente diverso».

1.1142

Mario MAURO

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso biologicamente uguale».

1.1143

MALAN

Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1147

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1149

GIOVANARDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.».

1.1150

Mario MAURO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1».

1.1153

ORELLANA, MUSSINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della Sezione II del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.».

1.1154

MALAN

Sopprimere il comma 3.

1.1155

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:

a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto;

c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l'autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell'unione civile sino al passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, comma 1°, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;

f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte».

1.1156 (testo 2)

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'altra unione di fatto registrata all'anagrafe della popolazione;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1156

DI BIAGIO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sono cause impeditive per la registrazione dell'unione di fatto:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;

b) la presenza di un'unione civile registrata all'anagrafe;

c) la minore età;

d) l'interdizione per infermità di mente. Qualora l'istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato;

e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile;

f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all'articolo 88 del codice civile. Qualora sussista unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell'unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta sentenza di proscioglimento».

1.1168

GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

1.1169

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1170

FASANO

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1175

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1176

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1177

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1162

MALAN

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,».

1.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso» in seguente:

«Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso».

1.1181

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1183

MALAN

*Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:
«0) non appartenere a sessi diversi;».*

1.1184

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

1.1185

DI BIAGIO

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«1) – sostituire la lettera *a*) con la seguente:

”*a*) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione degli effetti civili;”

–2) – dopo la lettera *a*) inserire la seguente:

”*a-bis*) la sussistenza di una unione civile registrata presso l’anagrafe, per la quale non sia stata resa idonea comunicazione di cessazione;”

–3) – alla lettera *b*) le parole da: ”salvo” fino a ”codice civile” sono soppresse;

4) – alla lettera *c*), le parole: ”, si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti ”, qualora l’i-

stanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione dell'unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato'';

5) – alla lettera *d*), le parole: ''di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo''».

1.1191

ZIZZA

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e la sussistenza dello *status* di genitore;».

1.1192

Mario MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente».

1.1194

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o».

1.1195

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1196

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1198

Mario MAURO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1199

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1200

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1201

FASANO

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1202

MALAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1203

Mario MAURO

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a terzi soggetti».

1.1204

FASANO

Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1205

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d).

1.1206

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c).

1.1207

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d).

1.1208

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1209

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

1.1211

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.1212

Mario MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente:

«b) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell'Unione Europea».

1.1213

Mario MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 25 anni»

1.1214

Mario MAURO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) età inferiore ai 24 anni».

1.1216

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1217

GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) la minore età».

1.1218

MALAN

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1219

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse.

1.1220

Mario MAURO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» a: «codice civile».

1.221

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: «articolo 84 del codice civile».

1.1222

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» sono eliminate.

1.1223

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1224

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla fine del periodo.

1.1225

FASANO

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile».

1.1227

MALAN

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall'articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei genitori».

1.1228

GASPARRI

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) la presenza di figli minori;».*

1.1229

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d).

1.1230

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

1.1232

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1234

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;».

1.1236

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1237

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1238

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1239

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate.

1.1240

FASANO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile».

1.1241

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1242

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1243

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1244

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se

l'istanza di interdizione è soltanto promossa, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1245

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1246

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1247

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile,

presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1248

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1249

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1250

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1251

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1252

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1253

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1254

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell'articolo 85 del codice civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se

l'istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino a che l'istanza non sia stata rigettata, l'unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all'ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell'istanza o della sentenza d'interdizione».

1.1255

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e).

1.1256

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1257

MALAN

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1258

FASANO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.1261

MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) non essere cittadini italiani;».

1.1262

DI BIAGIO

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo».

1.1263

Mario MAURO

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo».

1.1264

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo».

1.1265

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile».

1.1266

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1267

GIOVANARDI

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l'unione civile fra persone dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell'articolo 87 del codice civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale».

1.1268

GIOVANARDI

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell'articolo 87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;».

1.1269

Mario MAURO

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5».

1.1270

Mario MAURO

*Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l'unione solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza *more uxorio*».*

1.1272

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.1273

MALAN

Al comma 3) sopprimere la lettera e).

1.1274

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

1.1280

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) la condanna di cui all'articolo 88 del codice civile;».

1.1283

Mario MAURO

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell'unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

1.1284

FASANO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1285

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1287

Mario MAURO

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1288

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

1.1289

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

1.1290

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

1.1291

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) la condanna di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

1.1292

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

1.1293

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 574-*bis* del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

1.1294

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

1.1295

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

1.1296

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 578 del codice penale (percosse)».

1.1297

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

1.1298

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

1.1299

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

1.1300

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

1.1301

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*quinqies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minore)».

1.1302

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

1.1303

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

1.1304

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

1.1305

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

1.1306

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenne)».

1.1307

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) la condanna di cui all'articolo 609-*quinqies* del codice penale (corruzione di minorenni)».

1.1308

Mario MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote».

1.1309

Mario MAURO

Al comma 3, aggiungere: «lettera n la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato su coniuge o altra parte».

1.1311

MALAN

Sopprimere il comma 4.

1.1321

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità dell'unione civile.».

1.1322

MALAN

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.1323

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1324

GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1325

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: « La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1326

GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1327

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1328

GIOVANARDI

All'articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta l'inesistenza dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1329

MARINELLO, GIOVANARDI

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione del contratto tra le parti relativo all'unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1334

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del comma.

1.1335

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del comma.

1.1337

FASANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1338

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

1.1339

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1340

Mario MAURO

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1345

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1346

Mario MAURO

Al comma 4, dopo le parola: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

1.1347

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1348

MALAN

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1352

MALAN

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1355

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *aggiungere le seguenti:* «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1356

GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1357

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1358

GIOVANARDI

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» *è aggiunta la seguente dizione:* «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse».

1.1359

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente dizione: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1360

GIOVANARDI

Al comma 4 dopo le parole: "La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" è aggiunto il seguente periodo: «La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse».

1.1361

MALAN

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1363

FASANO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.1364

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1365

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All'unione civile» a «Libro I del codice civile».

1.1366

GIOVANARDI

Al comma 4 le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile» sono eliminate.

1.1371/bis

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1376

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1377

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1378

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1382

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1383

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché».

1.1384

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l'articolo 65».

1.1385

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l'articolo 68».

1.1388

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile».

1.1389

MALAN

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI».

1.1393

Mario MAURO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocumenti psicologici o esistenziali, dichiara formalmente l'impossibilità dell'iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età del medesimo».

1.1394

Mario MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccogliergli il consenso e valutare l'incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell'atto richiesto dal genitore».

1.1395

MALAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio».

1.1396

MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1397

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 5.

1.1398

GIOVANARDI

Il comma 5, è soppresso.

1.1399

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici , anche per la parte riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

1.1400

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1401

Mario MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di eventuali figli avuti all'estero tramite la pratica di maternità surrogata».

1.1402

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida.».

1.1403

Mario MAURO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'Unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la loro patente di guida».

1.1423

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascr-

zione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore giuridico».

1.1424

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. La dichiarazione non ha valore legale di certificazione».

1.1425

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro. Il documento non ha valore legale di certificazione».

1.1426

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1427

GIOVANARDI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell'Ufficiale di Stato civile che attesta l'esistenza di trascrizione dell'unione civile nell'apposito registro».

1.1429

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra».

1.1436

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1437

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1438

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

1.1442

MALAN

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

1.1443

MALAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

1.1444

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

1.1448

MALAN

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

1.1450

FASANO

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma.

1.1451

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni».

1.1452

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1453

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1454

Mario MAURO

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e».

Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili».

Aggiungere il seguente comma 6:

a) al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

c) ai fini dell'imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989;

d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Conseguentemente il comma 6 diventa comma 7.

1.1455

GIOVANARDI

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni».

1.1456

DI BIAGIO

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse.

1.1457

Mario MAURO

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone».

1.1459

MALAN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le parti».

1.1460

ZIZZA

Sopprimere il comma 6.

1.1461

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1462

GASPARRI

Sopprimere il comma 6.

1.1463

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

1.1464

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1466

Mario MAURO

Sopprimere il comma 6.

1.1467

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere il comma 6.

1.1468

MARINELLO, GIOVANARDI

Il comma 6 è soppresso.

1.1469

FASANO

Sopprimere il comma 6.

1.1470

MALAN

Sopprimere il comma 6.

1.1476

MUSSINI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Le parti dell'unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1477

GIOVANARDI

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1478

MARINELLO, GIOVANARDI

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome».

1.1479

MALAN

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.1480

MALAN

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso».

1.1482

MALAN

Al comma 6, sostituire le parole: «all'ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio».

1.1492

MALAN

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di comune accordo».

1.1493

Mario MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro ascendenti in linea materna».

1.1494

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei loro ascendenti di linea materna».

1.1495

MALAN

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e quelli delle madri».

1.1496

GASPARRI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1497

MALAN

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.1498 corretto

DI BIAGIO

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso di una delle parti, fino alla contrazione di un vincolo matrimoniale».

1.1499

Mario MAURO

Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stata vedovile» con le seguenti: «dopo la morte di una parte».

1.1502

MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di separazione».

1.1503

MALAN

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso».

1.1504

Mario MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso».

1.1505

Mario MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1506

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere».

1.1507

Mario MAURO

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1508

GIOVANARDI

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: «oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere».

1.1509

MALAN

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1510

GASPARRI

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

1.1511

Mario MAURO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile».

1.1511/bis

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o».

1.1512

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre».

1.1518

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,».

1.1519

Mario MAURO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso».

1.1520

GIOVANARDI

Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso,».

1.1522

MALAN

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

1.1525

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanta disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adottivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilita, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilita per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi».

1.1526

ORELLANA, MUSSINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. l'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

”Art.-156-bis. – (Cognome dei coniugi e delle parti dell'unione civile

tra persone dello stesso sesso). – 1. Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio”».

1.1528

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

S2.1

MALAN

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2.**2.1**

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

2.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

2.3

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

2.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

2.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

2.8

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

2.10

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

2.11

FASANO

Sopprimere l'articolo.

2.12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche del regolamento anagrafico della popolazione residente). – 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al Capo I, la rubrica è «sostituita dalla seguente: »Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili«;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «, alle unioni civili»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» aggiungere le seguenti: «di unioni civili»;

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis. - (Unione civile). – 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale.»;

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere le seguenti parole: «la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti».

2.13

MALAN

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Natura dell'unione civile). – 1. L'unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e l'insieme dei componenti non forma una famiglia».

2.14

Mario MAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1-bis. La celebrazione del matrimonio determina la cessazione di tutti gli effetti delle associazioni solidaristiche di cui al primo comma, per qualunque finalità realizzata e salvo la stipulazione di negozi giuridici privatistici conformi ai principi del diritto vigente, non contrari al buon costume e a norme imperative o di ordine pubblico, cui abbia espressamente consentito il coniuge».

2.15

MALAN

All'articolo 2, sostituire le parole da: «86» al termine con le seguenti: «403 del codice civile, le parole da: "il minore è materialmente o moralmente" al termine sono sostituite dalle seguenti: "è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero; con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni

ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso'».

2.22

Mario MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.23

FASANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.24

Mario MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.26

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

2.27

Mario MAURO

Dopo le parole: «unione civile tra persone» aggiungere la seguente: «anche».

2.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

2.29

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova unione civile, in presenza di un precedente matrimonio di una delle componenti ovvero di un'altra unione civile della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.30

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.31

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Non può procedersi alla dichiarazione all'anagrafe della popolazione residente della costituzione di una nuova convivenza, in presenza di un precedente matrimonio di una dei componenti ovvero di una convivenza della quale non sia dichiarata la cessazione».

2.32

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La convivenza cessa con» dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

2.34

Mario MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

”Art. 230-ter.

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”».

2.35

FASANO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nella sezione VI, Capo VI, Titolo VI, del Libro I del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:

”Art. 230-ter.

(Diritti delle parti di Unioni civili)

1. Alla parte di una unione civile che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato.

2. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato”».

2.0.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti)

1. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della Legge 14 aprile 1982, n.164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile».

2.0.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

S3.1

MALAN

Stralciare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3.

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

3.2

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

3.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

3.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

3.6

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

3.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

3.9

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

3.9bis

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

3.10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3 - (Doveri di solidarietà).
– 1. Con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

Art. 3-bis. - (Regime patrimoniale). – 1. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo articolo 3-ter.

2. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.

Art. 3-ter. - (Convenzione di unione civile). – 1. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare;

2. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità;

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il Notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al Comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del DPR. 30 maggio 1989 n. 223;

4. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.

Art. 3-^{quater}. - (Cura, assistenza e decisioni in materia di salute e per il caso di morte). - 1. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture;

2. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;

c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato;

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un Pubblico Ufficiale che forma un processo verbale;

4. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 3;

5. Al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 è apportata la seguente modifica: all'articolo 82, comma 2, lettera a), dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

6. Alla legge 8 marzo 2000 n. 53 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, comma 1°, dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-^{quinq}. - (Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno) - 1. Ciascuna parte dell'unione civile può promuovere istanza di interdizione, di inabilitazione e di amministratore di sostegno nei confronti dell'altra;

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 408 del codice civile nel primo comma dopo le parole: "il coniuge che non sia separato legalmente" aggiungere: "la parte dell'unione civile,";

b) all'articolo 410 del codice civile nel terzo comma dopo le parole: "dal coniuge," aggiungere: "dalla parte dell'unione civile,";

c) all'articolo 411 del codice civile nel terzo comma dopo la parola: "coniuge" aggiungere: "o parte dell'unione civile";

d) all'articolo 426 del codice civile dopo la parola: "coniuge," aggiungere: "della parte dell'unione civile";

e) all'articolo 429 primo comma del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

Art. 3-*sexies*. - (*Assistenza penitenziaria*). - 1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: "con i familiari" aggiungere: "o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione";

b) all'articolo 30, comma 1°, dopo le parole: "un familiare" aggiungere: "o della parte dell'unione civile";

c) all'articolo 30, comma 2, dopo le parole: "eventi familiari" aggiungere: "o relativi alla parte dell'unione civile".

Art. 3-*septies*. - (*Impresa familiare*). - 1. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile.

Art. 3-*octies*. - (*Diritti derivanti dal rapporto di lavoro*). - 1. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 3-*novies*. - (*Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica*). - 1. Le Regioni anche a Statuto Speciale, e le Province autonome di Trento e Bolzano, considerano l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica;

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133 è apportata la seguente modifica: dopo le parole "o gradatamente" aggiungere: "della parte dell'unione civile o" e sostituire le parole: "purché la convivenza" con le parole: "purché l'unione civile o la convivenza".

Art. 3-*decies*. - (*Agevolazioni fiscali*). - 1. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili;

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.

Art. 3-*undecies*. - (*Modifica delle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi*). - 1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti,

che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

Art. 3-duodecies. - (*Ulteriori modifiche al codice civile*). - 1. All'articolo 330 del codice civile nel secondo comma dopo le parole: "del genitore o" aggiungere: "della parte dell'unione civile o del".

2. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

3. All'articolo 342-ter del codice civile nel primo comma nella seconda alinea dopo le parole: "al coniuge" aggiungere "o alla parte dell'unione civile" e nella quinta alinea dopo le parole: "del coniuge" aggiungere: ", della parte dell'unione civile".

Art. 3-terdecies. - (*Modifica al codice delle assicurazioni private*). - 1. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 nel comma 4-bis dopo le parole: "nucleo familiare" aggiungere: "o dalla parte dell'unione civile".

Art. 3-quaterdecies. - (*Modifica al codice penale*). - 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 307 del codice penale nel quarto comma dopo le parole: "il coniuge" aggiungere: "la parte dell'unione civile";

b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371.-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore";

c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: "di coniuge" aggiungere: "o di parte dell'unione civile";

d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: "La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile";

e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, n. 1) dopo le parole: "non legalmente separato" aggiungere "o della parte dell'unione civile".

Art. 3-quinquiesdecies. - (*Modifiche al codice di procedura penale*). - 1. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "o coniugio" sono sostituite dalle seguenti: ", coniugio o unione civile";

b) nel testo dopo le parole: "parenti o affini fino al secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "o parti dell'unione civile".

2. All'articolo 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1°, lettera a), dopo le parole: "dei figli" sono aggiunte le seguenti: "o della parte dell'unione civile".

b) al comma 1°, lettera b), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

c) al comma 1°, lettera f), le parole: "o del coniuge" sono sostituite dalle seguenti: ", del coniuge o della parte dell'unione civile";

d) al comma 2, dopo le parole: "di coniuge" sono inserite le seguenti: "di unione civile".

Art. 3-sexiesdecies. - (Modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale). - 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è apportata la seguente modifica: all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: "del coniuge," inserire: "della parte dell'unione civile,".

2. Alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 è apportata la seguente modifica: all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: "che risultino" aggiungere: "parti delle unioni civili,".

3. Alla legge 23 febbraio 1999 n. 44 è apportata la seguente modifica: all'articolo 8, primo comma, lettera d), prima di "convivente *more uxorio*" inserire le parole: "parte dell'unione civile,"».

3.11

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo con i seguenti: «Art. 3. - (Filiazione, interdizione, inabilitazione). - 1. Ai sensi dell'articolo 315 del codice civile, tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di coniugio fra i genitori.

2. Ai sensi dell'articolo 408 comma 1 del codice civile, il giudice tutelare, nella scelta dell'amministratore di sostegno, preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona legata da un vincolo affettivo e stabilmente convivente da almeno 5 anni, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.

3. Ai sensi dell'articolo 410, comma 3, del codice civile l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

4. Ai sensi dell'articolo 411, comma 3, del codice civile sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

5. Ai sensi dell'articolo 417 del codice civile, in materia di interdizione e inabilitazione, le relative istanze possono essere promosse anche dalla persona stabilmente convivente.

6. Ai sensi dell'articolo 426 comma 1 del codice civile nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o curatela dell'inabilitato oltre i 10 anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti.

Art. 3-bis. - (*Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza*). –1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prevedendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Art. 3-ter. - (*Assistenza sanitaria*). – 1. In presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha diritto di assistere l'altro in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.

2. Ciascun convivente può delegare l'altro perché, nei limiti delle norme Vigenti:

a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;

b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di preve disposizioni dell'interessato.

3. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.

4. La revoca, anche parziale, della delega avviene con le medesime modalità di cui al comma 3.

Art. 3-*quater*. - (*Accesso alla cartella clinica*). – 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, ciascun convivente ha accesso ai dati personali del convivente contenuti nella cartella clinica della struttura sanitaria nella quale è stato ricoverato, e dei documenti che a essa si riferiscono, se il paziente è incapace di intendere e di volere o è deceduto.

Art. 3-*quinqüies*. - (*Congedi per salute*). – 1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno è riconosciuto alla lavoratrice e al lavoratore in caso di documentata grave infermità del convivente ovvero di decesso.

2. In casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice concordano con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 3-*sexties*. - (*Colloqui con i detenuti e permessi*). – 1. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, i colloqui e la corrispondenza telefonica sono permesse con la persona con la quale prima della detenzione sussisteva la convivenza, a parità delle condizioni previste per i familiari.

2. Ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1 e nel caso di imminente pericolo di vita del convivente, i condannati e gli internati ricevono dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare il convivente infermo, nei limiti e con le cautele previste dal regolamento penitenziario. Analoghi permessi possono essere concessi per eventi eccezionali di particolare gravità.

Art. 3-*octies*. - (*successione nella locazione e assegnazione degli alloggi economici-popolari*). – 1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 1988 n. 404, in presenza di una convivenza dichiarata all'anagrafe ai sensi dell'articolo 1, succede nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente ovvero colui che abbia cessato la convivenza si vi è prole naturale nata dalla loro unione.

2. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificate Stato-regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, tengono conto, fra gli altri, del criterio del riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario unitamente a proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in case di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o gradatamente del convivente, purché la convi-

venza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi».

3.12

DI BIAGIO

Sostituire l'articolo, con il seguente: «Art. 3. - (Contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza). – 1. Ai sensi dell'articolo 342-bis del codice civile, quando la condotta del convivente è causa di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale ovvero per la libertà dell'altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'articolo 342-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 342-ter del codice civile, col decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro. Valgono per il convivente tutte le disposizioni contenute nel medesimo articolo 342-bis del codice civile.

3. Ai sensi dell'articolo 330 del codice civile il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tal caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

3.13

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. - (Diritti delle parti). – 1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile.

3. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, o del recesso anticipato del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

4. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

5. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

6. In caso di cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.14

Mario MAURO

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. - (diritti delle parti). –

1. In caso di malattia o di ricovero di una delle parti di una unione civile, o di familiari a carico di una di esse, purché legati da vincolo di parentela di primo grado, l'altra ha diritto a permessi retribuiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

2. In caso di decesso di una delle parti di una unione civile, a quella superstite è attribuito un legato, proporzionato al suo stato di bisogno e finalizzato al suo mantenimento, nei limiti della quota ereditaria disponibile».

3.15

MUSSINI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – 1. Le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "i coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, si applicano anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.17

MALAN

Sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – 1. Le unioni di cui al presente titolo non hanno alcuna prerogativa o carattere familiare o matrimoniale».

3.18

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano e non si possono applicare tutte le disposizioni di legge previste per il matrimonio».

3.350

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3 – 1. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legato dell'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia».

3.642

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.643

GIOVANARDI

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 3. – 1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.644

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il regime giuridico delle unioni di cui alla presente legge non ha carattere matrimoniale o familiare».

3.645

MARINELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere i commi 1 e 2.***3.646**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere i commi 1 e 3.***3.647**

GIOVANARDI, TORRISI

*Sopprimere i commi 1 e 3.***3.648**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere il comma 1.***3.649**

MALAN

Sopprimere il comma 1.

3.650

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.

3.651

Mario MAURO

Sopprimere il comma 1.

3.652

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

3.685

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.686

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.688

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.689

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147,148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.690

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.691

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano gli articoli 143,144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile».

3.694

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.697

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano.

3.698

MALAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole. «tra persone dello stesso sesso».

3.703

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.704

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «tra persone» aggiungere la parola: «anche».

3.705

Mario MAURO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.706

MALAN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dello stesso sesso».

3.707

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.711

MALAN

Al comma 1, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.712

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» inserire la seguente: «non».

3.713

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano gli articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,426 e 429 del codice civile» si inserisce la seguente: «non».

3.714

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.715

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.716

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.717

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.718

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis».

3.719

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.720

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147, 148».

3.721

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146, 147».

3.722

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145, 146».

3.723

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144, 145».

3.724

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere i numeri: «143, 144 e 145».

3.725

Mario MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.726

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144 e 147».

3.727

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 144».

3.728

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143, 147 e 148».

3.729

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «143 e 147».

3.730

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola da: «143».

3.731

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.732

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «143,».

3.733

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «143».

3.735

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «143» inserire le seguenti: «, terzo comma».

3.736

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «144» fino a: «429».

3.737

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.738

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.739

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342 -ter,».

3.740

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.741

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147, 148».

3.742

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146, 147».

3.743

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145, 146».

3.744

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «144, 145».

3.745

Mario MAURO

Al comma 1 sopprimere le parole: «144» e «147».

3.746

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «144».

3.747

Mario MAURO

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «144».

3.748

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «144».

3.750

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «144» inserire le seguenti: «secondo comma».

3.751

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».

3.752

MALAN

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole da: «145» a «426».

3.753

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.754

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter,».

3.755

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148, 342-bis,».

3.756

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147, 148».

3.757

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146, 147,».

3.758

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «145, 146,».

3.759

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «145».
_____**3.761**

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «145» inserire le seguenti: «, secondo comma».
_____**3.762**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».
_____**3.763**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e».
_____**3.764**

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «146» a: «426».
_____**3.765**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.766

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.767

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148, 342-bis».

3.768

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147, 148».

3.769

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «146, 147».

3.770

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «146».

3.771

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere la parola: «146».

3.773

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «146» inserire le seguenti: «, primo comma».

3.774

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.775

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «147» fino a: «426».

3.776

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.777

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter, 417».

3.778

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis, 342-ter».

3.779

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148, 342-bis».

3.780

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.781

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «147, 148».

3.782

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «147».

3.783

Mario MAURO

Al comma 1 sopprimere la seguente parola: «147».

3.784

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «147».

3.787

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».

3.788

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «148» fino a: «426».

3.789

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417, 426».

3.790

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter, 417,».

3.791

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis, 342-ter,».

3.792

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «148, 342-bis,».

3.793

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «148,».
_____**3.796**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429».
_____**3.797**

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-bis» a: «426».
_____**3.798**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417, 426».
_____**3.799**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter, 417».
_____**3.800**

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-bis, 342-ter,».

3.801

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «342-bis».

3.803

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «342-bis» inserire le seguenti: «, e non gli articoli».

3.804

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426 e 429».

3.805

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «342-ter» fino a: «426».

3.806

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417, 426».

3.807

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «342-ter, 417».

3.808

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «1342-ter».

3.810

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «342-ter» inserire le seguenti: «, quarto comma».

3.811

DI BIAGIO

Al comma 1, le parole: «417, 426 e 429» sono soppresse.

3.812

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426 e 429».

3.813

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «417» a «426».

3.814

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417, 426».

3.815

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «417».

3.817

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «417» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.818

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «426 e 429».

3.819

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le parole: «426 e».

3.821

MALAN

Al comma 1, dopo la parola: «426» inserire le seguenti: «, secondo comma».

3.822

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «426 e» inserire la seguente: «non».

3.823

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1 sopprimere le parole: «429».

3.827

MALAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ogni caso non è ammessa l'adozione di figli da parte delle unioni di cui alla presente legge».

3.831

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.832

MALAN

Sopprimere il comma 2.

3.833

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

3.835

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653,

primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.836

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.837

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.838

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra persone dello stesso sesso in nessun caso si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro 1, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.839

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'unione civile tra due o più persone dello stesso sesso o di sesso diverso legati da vincoli di natura affettiva si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile».

3.871

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.872

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

3.875

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.878

MALAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso».

3.883

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.884

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.889

MALAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.890

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 tra le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» e le parole: «si applicano le disposizioni previste dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941, primo comma n. 1) del codice civile», inserire la parola: «non» comma n. 1) del codice civile si interponga la parola: «non».

3.891

GIOVANARDI

Al comma 2, dopo le parole: «All'unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere la parola: «non».

3.892

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «sesso» inserire la seguente: «non».

3.893

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2 sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659, e dall'articolo 2941; primo comma n. 1)».

3.894

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4), 2659,».

3.895

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dagli articoli 408 e 410».

3.896

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli articoli 408 e 410» con le seguenti: «dall'articolo 2251».

3.897

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «previste dagli articoli» inserire la seguente: «80,».

3.898

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma n. 4),».

3.899

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436, 2122, 2647,».

3.900

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,2122,».

3.901

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I, dagli articoli 1436,».

3.902

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XIII del libro I,».

3.903

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «11408 e 410, dal Capo VI del Titolo VI,».

3.904

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «408 e 410,».

3.905

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere la parola: «408».

3.907

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «408» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.908

MALAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «e 410, dal Capo VI del Titolo VI, dal Titolo XII del libro I, dagli articoli».

3.909

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «408» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

3.910

MALAN

Al comma 2 dopo la parola: «410» inserire le seguenti: «, primo comma,».

3.911

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.912

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Capo VI del Titolo VI».

3.914

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «Capo VI del».

3.915

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo VI» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli da 159 a 162».

3.916

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2 sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.917

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dal Titolo XIII del Libro I».

3.919

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «XIII del».

3.920

MALAN

Al comma 2, dopo le parole: «Titolo XIII» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 433, 438 e da 443 a 448-bis».

3.922

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «1436, 2122, 2647».

3.923

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «1436» inserire le seguenti: «, secondo comma,».

3.924

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2122, 2647, 2653».

3.926

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2122» inserire le seguenti: «, quarto periodo,».

3.927

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2647, 2653, primo comma n. 4), 2659».

3.928

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «2647».

3.930

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2647» inserire le seguenti: «, terzo comma,».

3.931

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma n. 4), 2659».

3.932

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «2653, primo comma, n. 4)».

3.934

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2653» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.936

MALAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «2659».

3.938

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2659» inserire le seguenti: «, primo comma, numero 3)».

3.940

MALAN

Al comma 2, dopo la parola: «2941» inserire le seguenti: «, tranne il».

3.941

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «primo comma n. 1)».

3.945

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le norme successive di cui al comma 2 si applicano alla sola quota disponibile».

3.946

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

3.947

MALAN

Sopprimere il comma 3.

3.948

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 3.

3.949

Mario MAURO

Sopprimere il comma 3.

3.950

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere il comma 3.
_____**3.951**

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.
_____**3.983**

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

_____**3.984**

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle parti dell'unione civile tra conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria».

_____**3.985**

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.986

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.987

GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.988

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il 3 comma con il seguente:

«3. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi", "marito" e "moglie", ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, in nessun caso si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso».

3.989

Mario MAURO

Al comma 3,

sopprimere le parole da: «fatte salve» a «n. 184»;

inserire la parola: «alle» prima della parola: «disposizioni» e la parola «non» prima delle parole: «si applicano».

3.992

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.993

LO GIUDICE, GUERRA, MUCCHETTI, PEGORER, VACCARI

Al comma 3 sopprimere le parole: «e fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.994

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla».

3.997

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «disposizioni contenenti le».

3.998

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «le disposizioni contenenti».

3.1002

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti.

3.1005

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniuge», «coniugi».

3.1006

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», con le seguenti: «persona convivente», «persone conviventi».

3.1007

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «coniuge», «coniugi», con le seguenti: «soggetto», «soggetti».

3.1017

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «coniugi», «marito».

3.1020

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «marito e moglie» con le seguenti: «parte, parti».

3.1023

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nelle leggi, nei decreti e».

3.1027

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e nei regolamenti».

3.1028

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei decreti e».

3.1032

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nei regolamenti».

3.1034

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «regolamenti,» inserire la seguente: «che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1036

Mario MAURO

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «nei regolamenti» la parola: «non».

3.1041

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

3.1044

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

3.1048

MALAN

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

3.1049

MALAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

3.1050

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

3.1054

MALAN

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

3.1057

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Dall'applicazione delle norme di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'estensione dei casi di pensione di reversibilità a favore del superstite costituiscono in ogni caso un nuovo onere, ancorché futuro».

3.1058

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - 10 novembre 2014 - n. 194 - Allegato 2».

3.1059

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 4 del decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175».

3.1060

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198».

3.1061

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente della Repubblica - 12 gennaio 2015 - n. 21 - Articolo 12».

3.1062

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 1, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1063

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica l'articolo 14, parte 2, della legge 23 aprile 2015, n. 49».

3.1064

Mario MAURO

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capo primo la rubrica è così modificata "Anagrafe della popolazione residente, Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili";

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: "famiglie" aggiungere ", alle unioni civili";

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola: "famiglie" aggiungere "di unioni civili";

d) dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis - (*Unione civile*) - 1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui

all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale'';

e) all'articolo 6, comma 2, aggiungere: ''la dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti''».

3.1065

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101».

3.1066

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 Articolo 9-bis».

3.1067

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1068

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 15 ottobre 2013 n. 119 Allegato 1».

3.1069

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 05 ottobre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1070

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 3».

3.1071

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1072

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 4».

3.1073

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1074

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 dicembre 2013 n. 159 Articolo 6».

3.1075

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1076

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, Articolo 8».

3.1115

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1116

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Articolo 1».

3.1117

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1118

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 3».

3.1119

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1120

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 4».

3.1121

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1122

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 8».

3.1123

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1124

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Articolo 17».

3.1125

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1126

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 18».

3.1127

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1128

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 19».

3.1129

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1130

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 30».

3.1131

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1132

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 55».

3.1133

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1134

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 28 dicembre 2013 - n. 154 Articolo 95».

3.1135

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1136

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 Articolo 98».

3.1137

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'Unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1138

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo 28 gennaio 2014 n. 8 Articolo 4».

3.1149

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1150

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 3».

3.1151

GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-*quater*».

3.1152

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge - 28 marzo 2014 - n. 47 - Articolo 10-*quater*».

3.1157

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 - Allegato 1».

3.1158

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge - 23 maggio 2014 - n. 80 Allegato 1».

3.1162

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1163

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il decreto-legge - 01 agosto 2014 - n. 109 - Articolo 5».

3.1164

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la legge -11 agosto 2014 - n. 125 - Articolo 28».

3.1165

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 11 agosto 2014 n. 125 Articolo 28».

3.1169

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1170

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132».

3.1171

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1172

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la normativa prevista dal Garante per i dati personali 22 settembre 2014 n. 424 Articolo Unico».

3.1173

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1° ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1174

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 1° ottobre 2014 n. 141 Allegato 1».

3.1176

GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1177

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 novembre 2014 - n. 162 - Allegato 1».

3.1179

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 21 novembre 2014 - n. 175 - Articolo 4».

3.1181

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 10 dicembre 2014 - n. 183 Articolo 1».

3.1182

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto legislativo - 17 dicembre 2014 - n. 198 - Articolo 11».

3.1183

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge - 23 dicembre 2014 - n. 190 Articolo 1».

3.1186

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 21 Articolo 12».

3.1190

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 10 febbraio 2015 n. 15 Parte: 2 Articolo 1».

3.1194

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica la Legge 16 aprile 2015 n. 47 Articolo 14».

3.1195

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. Alle parti dell'unione civile si applica Legge 23 aprile 2015 n. 49 Parte: 2 Articolo 1».

3.1196

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso».

3.0.1

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Acquisto della residenza da parte del cittadino straniero)

1. Il cittadino straniero non residente nel territorio nazionale, che è parte di un'unione civile, contestualmente alla certificazione dello stato di unione civile, acquista la residenza in Italia».

Art. 4.**4.1**

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

4.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

4.5

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.6

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

4.7

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

4.8

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

4.9

MALAN

Sopprimere l'articolo.

4.10

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540,

comma 2, del codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.

4.11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). – 1. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.

2. Nel caso di concorso con i figli:

a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;

b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di un quinto dell'eredità.

3. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista dalla convenzione di cui all'articolo 3-ter, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contrae matrimonio.

4. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità».

4.13

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (*Diritti successori*). – 1. In caso di morte del conduttore che sia parte di una unione civile, e della recesse anticipate del contratto di locazione della casa di comune residenza, l'altra parte ha facoltà di succedergli nel contratto.

2. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo e causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi

di edilizia popolare, di tale titolo e causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, le parti di una unione civile.

3. In case di cessazione della convivenza di fatte, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altre quante necessarie per il suo mantenimento per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza.

4. In case di cessazione della convivenza, ove ricorrono i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altre gli alimenti per un periodo determinate in proporzione alla durata della convivenza».

4.14

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole «unione civile», con le seguenti: «unione solidale».

4.21

Mario MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – 1. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.22

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del codice civile, i medesimi diritti e

doveri del coniuge spettano anche al soggetto legato al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».

4.24

MARIO MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Nella successione legittima, disciplinata dalle norme di cui al Capo II, Titolo II, del Libro II del Codice civile, i medesimi diritti e doveri del coniuge spettano anche alla persona legata al defunto da un'unione civile tra persone dello stesso sesso, eccettuato il caso in cui, esistono figli minorenni di uno dei componenti della coppia».

4.25

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *I.* I legittimari di cui all'articolo 536 del codice civile non possono chiedere la riduzione della quota ereditaria e dei legati, né delle donazioni, disposti dal testatore in favore della persona con la quale ha contratto un'unione solidale».

4.26

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – *I.* Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile».

4.34

MALAN

Sopprimere le parole: «parti dell'unione civile tra».

4.38

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

4.41

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

4.46

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

4.53

MALAN

Dopo la parola «sesso», inserire la seguente: «non».

4.56

MALAN

Dopo la parola «applicano» inserire le seguenti: «, per la sola quota disponibile».

4.59

MALAN

Dopo la parola: «le» inserire le seguenti: «norme riguardanti la sola quota disponibile delle».

4.60

MALAN

Sostituire la parola: «disposizioni» con le seguenti: «norme riguardanti la quota legittima».

4.61

MALAN

Dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «che riguardano la sola quota disponibile».

4.62

MALAN

Sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «riguardanti la quota legittima contenute nel».

4.63

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e dal Capo II del Titolo IV del libro II del».

4.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere le parole: «Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.65

MALAN

Sopprimere le parole: «dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II e».

4.66

MALAN

Dopo la parola: «previste» sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dalla Sezione II del».

4.67

MALAN

Sostituire la parola: «X» con la parola: «III».

4.68

MALAN

Dopo le parole: «Capo X del Titolo I» inserire le seguenti: «, tranne gli articoli 536, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548».

4.69

MALAN

Dopo le parole: «Titolo I, dal» inserire le parole: «Capo III del».

4.70

MALAN

Sopprimere le parole: «dal Titolo II».

4.71

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo V».

4.72

MALAN

Dopo le parole: «Titolo II» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 579, 581, 582, 583, 584 e 585».

4.73

MALAN

Sopprimere le parole: «e dal Capo II del Titolo IV».

4.74

MALAN

Sostituire le parole: «Capo II» con le seguenti: «Capo III».

4.75

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo IV» con le seguenti: «Titolo V».

4.76

MALAN

Dopo le parole: «Titolo IV» inserire le seguenti: «tranne gli articoli 737, 738 e 739».

4.80

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali norme si applicano alla sola quota disponibile».

4.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Conseguenze previdenziali e pensionistiche dell'unione civile)

1. Le conseguenze previdenziali e pensionistiche, ivi compresa la concessione della pensione di reversibilità a favore della parte superstite in caso di morte dell'altra parte dell'unione civile, derivanti dall'appartenenza a un nucleo familiare, sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

2. In caso di morte di una parte dell'unione civile nel corso dell'anno intercorrente tra la presentazione della domanda unilaterale di separazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e lo scioglimento dell'unione civile, la parte superstite ha diritto all'erogazione della pensione di reversibilità sino al decorrere del termine previsto per lo scioglimento».

4.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano solo presso le sedi diplomatiche italiane in paesi che consentono sia i matrimoni fra persone dello stesso sesso sia la poligamia».

Art. 5.**5.1**

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.3

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.4

FASANO

Sopprimere l'articolo.

5.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.6

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

5.7

FASANO

Sopprimere l'articolo.

5.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

5.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

5.10

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

5.11

COLLINA, SAGGESE, DI GIORGI, MOSCARDELLI

Sopprimere l'articolo.

5.13

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.14

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

5.15

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.
_____**5.16**

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.
_____**5.17**

MALAN

Sopprimere l'articolo.
_____**5.18**

DI BIAGIO

Sopprimere il comma 1.
_____**5.19**

LEPRI, FATTORINI, DEL BARBA, SCALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

”Art. 5-bis.*(Dell'affidamento in casi particolari)*

1. I minori possono essere affidati al *partner* di un'unione civile tra persone dello stesso sesso quando sono figli anche adottivi dell'altro *partner* e l'altro genitore è ignoto, deceduto ovvero decaduto dalla responsabilità genitoriale.

2. L'affidamento ai sensi del presente articolo è disposto, di norma, fino al compimento della maggiore età, salvo sussistenza o sopravvenienza di condizioni che possano recare pregiudizio al minore.

3. In caso di scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso durante il regime di affidamento, deve essere comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

4. In caso di morte del genitore naturale o adottivo del minore affidato, il *partner* affidatario può avanzare richiesta di adozione.

5. In caso di affidamento ai sensi del presente articolo, i servizi sociali, se non richiesti di un intervento dal giudice, sono tenuti esclusivamente alla resa di un parere in sede di decisione sull'affidamento ovvero sul mantenimento dello stesso nel caso di cui al comma 3.

6. Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione.'».

5.20

MALAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – 1. A una persona può essere attribuito non più di un padre e non più di una madre viventi.

2. Il genitore che cambi anagraficamente il sesso dopo la registrazione di un figlio mantiene in ogni caso la qualifica di "padre" o "madre", quale inizialmente annotata all'anagrafe.

3. Eventuali annotazioni anagrafi che in contrasto con i commi 1 e 2 sono rettificcate».

5.21

MALAN (limitatamente Al Comma 1 Dell'art. 44-bis Ivi Introdotto)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – 1. Dopo l'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è inserito il seguente:

”Art. 44-bis.

1. In ogni caso va tutelato il diritto del minore ad avere un padre e una madre.

2. Nel caso in cui il genitore si sia adoperato per privare il figlio dell’altro genitore naturale, il minore non può in nessun caso essere adottato dal coniuge’».

5.22

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l’articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (*Diritti dei figli e concorso all’adozione o all’affidamento*).

– 1. I figli delle parti dell’unione civile, nati in costanza dell’unione civile, o che si presumano concepiti in costanza di essa secondo i criteri di cui all’articolo 232 del codice civile, hanno i medesimi diritti spettanti ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Le parti dell’unione civile possono chiedere l’adozione o l’affidamento di minori ai sensi delle leggi vigenti, a parità di condizioni con le coppie di coniugi.

3. In caso di separazione delle parti dell’unione civile ai sensi dell’articolo 9, si applicano con riguardo ai figli le disposizioni dettate dall’articolo 155 del codice civile.

5.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Tutela del minore*). – 1. In attesa di normativa specifica ed idonea alla maggiore tutela dei diritti del fanciullo come definito dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, un cittadino parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso potrà, previa presentazione di apposita istanza presso il competente Tribunale dei minori, in caso di documentata necessità e richiesta degli aventi diritto, essere considerato rispetto a figli biologici minori dell’altra parte, ove occupanti stabilmente

uno stesso domicilio, come soggetto ammissibile per la tutela, curatela ed amministrazione di sostegno ai sensi dell'articolo 408 del codice civile.

5.24

PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Sostituire l'articolo, con il seguente.

«Art. 5. - (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184). - 1. Alla legge 184, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le parole: "o dalla parte dell'unione civile tra persone maggiorenni", ovunque ricorra».

5.25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Condizione dei figli)»:
- b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della Legge 4 maggio 1983 n. 184».

5.26

MALAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il diritto del minore ad avere un padre e una madre è sempre tutelato ed è prevalente rispetto ad altri aspetti dell'interesse del minore».

5.27

MALAN

Sostituire le parole da: «44» al termine con le seguenti: «600-bis del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente:

’’Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164’’».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al codice penale)».

5.28

MALAN

Dopo la parola: «184» inserire le seguenti: «sono aggiunte le seguenti parole: ’’, salvo in caso di matrimoni fra persone, dello stesso sesso celebrati in qualsiasi stato estero’’».

5.29

MALAN

Dopo la parola: «dopo» aggiungere le seguenti: «le parole: ’’dell’altro coniuge’’, sono aggiunte le parole ’’purché il minore non sia stato intenzionalmente fatto nascere privando lo di uno dei genitori biologici o sia stato sottratto alla donna che l’ha partorito’’».

5.30

MALAN

Sostituire le parole: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» con le seguenti: «non separato».

5.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso i sesso».

5.33

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno dieci anni».

5.34

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno otto anni».

5.35

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, infine, le parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.36

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni».

5.37

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 11 mesi».

5.38

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 10 mesi».

5.39

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 9 mesi».

5.40

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 8 mesi».

5.41

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 7 mesi».

5.42

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 6 mesi».

5.43

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 5 mesi».

5.44

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza, sia comprovata da almeno quattro anni e 4 mesi».

5.45

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 3 mesi».

5.46

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 2 mesi».

5.47

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni e 1 mese».

5.48

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro, anni».

5.49

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno quattro anni».

5.50

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

A comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e dieci mesi».

5.51

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e nove mesi».

5.52

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e otto mesi».

5.53

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sette mesi».

5.54

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.55

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e sei mesi».

5.56

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e tre mesi».

5.57

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e 90 giorni».

5.58

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e due mesi».

5.59

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno tre anni e trenta giorni».

5.60

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma , aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata. da almeno tre anni».

5.61

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché la convivenza sia comprovata da almeno 36 mesi».

5.62

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.63

DI BIAGIO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché dalle relazioni dei servizi sociali non emergano problemi per l'adottando».

5.64

MALAN

Dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al primo comma dell'articolo 71 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "definitivamente affidato" sono inserite le seguenti: ", ovvero lo sottrae, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito"».

5.0.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. Alle parti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e i doveri spettanti al coniuge, in materia di assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 5-ter.

(Incapacità o decesso della parte di un'unione civile)

1. In mancanza di precedente volontà manifestata per iscritto dalla parte dell'unione civile, nell'ipotesi di sua incapacità di intendere e di vo-

lere, anche temporanea, o di decesso, fatte salve le norme in materia di interdizione e di inabilitazione, tutte le decisioni relative allo stato di salute, o riguardanti l'eventuale donazione di organi, le scelte di natura religiosa, culturale, morale e circa le celebrazioni funerarie, sono prese dall'altra parte dell'unione civile.

Art. 5-quater.

(Partecipazione lavorativa all'impresa dell'altra parte dell'unione civile)

1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia –prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi dei commi primo, secondo e terzo del presente articolo».

Art. 5-quinquies.

(Conseguenze fiscali dell'unione civile)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione civile, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 5-sexies.

(Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di conclusioni, le parti dell'unione civile.

Art. 5-septies.

(Inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati)

1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza per l'inserimento in graduatorie occupazionali o in categorie privilegiate di disoccupati, tali diritti sono estesi, a parità di condizioni, anche alle parti dell'unione civile.

Art. 5-octies.

(Diritti derivanti dal rapporto di lavoro)

1. Le parti dell'unione civile godono di tutti i diritti, facoltà e benefici previdenziali e assistenziali o comunque connessi al rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, o alla sussistenza di un'attività di lavoro autonomo, previsti a favore dei coniugi o del coniuge del lavoratore, da norme di legge, da regolamenti, dalla contrattazione collettiva, dai contratti individuali o atipici e da qualsivoglia normativa che regoli i predetti rapporti.

2. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia ed è a tal fine del tutto equiparata al coniuge».

Art. 6.**6.1**

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo

e conseguentemente gli articoli 1, 2, 4, 5, e 7.

6.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

6.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

6.5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

6.6

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

6.7

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Cessazione dell'unione civile*) – 1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989, all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di uno delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una-delle parti dell'unione;

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989».

6.8

Mario MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). – 1. Le unioni civili sono sciolte:

- a) per accordo delle parti;
- b) per recesso unilaterale;
- c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra una delle parti ed alta persona;
- d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.10

FASANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento delle unioni civili*). – 1. Le unioni civili sono sciolte:

- a) per accordo delle parti;
- b) per recesso unilaterale;
- c) matrimonio tra le parti, secondo le regole del codice civile, o tra-una delle parti ed alta persona;
- d) morte di una delle parti.

2. La dichiarazione di volontà di scioglimento dell'unione è rilasciata in forma scritta di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, o in forma pubblica innanzi ad un notaio. L'ufficiale civile o il notaio che ricevono l'atto e procedono all'autenticazione delle firme, devono provvedere entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi di legge».

6.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) – 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
- b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
- c) per matrimonio di una delle parti».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: «unione civile» con le seguenti: «unione solidale».

6.12

GIOVANARDI, TORRISI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione civile*) – 1. L'unione civile si, scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
 - b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
 - c) per matrimonio tra una delle parti».
-

6.13

FASANO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. - (*Scioglimento dell'unione solidale*) – 1. L'unione solidale si scioglie:

- a) per accordo tra le parti;
 - b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
 - c) per matrimonio di una delle parti».
-

6.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. – Lo scioglimento dell'unione civile avviene mediante atto pubblico rogato da pubblico ufficiale. Ove in costanza di unione siano nati figli che siano minorenni al momento dello scioglimento, si applicano le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Cessazione dell'unione civile);

b) *sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. L'unione civile cessa a seguito di:

a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *b*-bis) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;

b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, lettera *b*-bis), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;

c) matrimonio tra le parti dell'unione;

d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;

e) morte di una delle parti dell'unione.

2. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223».

6.17

GIOVANARDI

Alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «dell'unione civile» *togliere le parole:* «tra persone dello stesso sesso».

6.18

GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'unione civile, per essere sciolta, non necessita di procedure particolari analoghe a quelle di cui alla legge n. 898 del 1970, bensì cessa con una semplice dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile, che verrà annotata a margine dell'atto costitutivo iniziale».

6.19

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Al comma 1 è sostituito dal seguente: «La convivenza cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.20

DI BIAGIO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'unione di cui all'articolo 1 cessa con dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente».

6.23

MALAN

Sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso».

6.26

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

6.29

MALAN

Sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

6.31

MALAN

Dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono».

6.32

MALAN

Sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo».

6.36

MALAN

Sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

6.37

MALAN

Dopo la parola: «sesso», inserire la seguente: «non».

6.38

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, nonché».

6.39

MALAN

Sopprimere le parole: «le disposizioni di cui al Capo V, Titolo VI, del Libro I del codice civile, alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio».

6.40

MALAN

Sostituire le parole: «Capo V» *con le seguenti:* «Capo VI».

6.41

MALAN

Dopo le parole: «Libro I» *inserire le seguenti:* «tranne gli articoli 149, 150 e 151».

6.42

MALAN

Sostituire la parola: «alla» *con le seguenti:* «all'articolo 12-*quater* della».

6.43

MALAN

Dopo le parole: «in materia di scioglimento del matrimonio» *inserire le seguenti:* «limitatamente all'articolo 12-*quater*».

6.44

MALAN

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto

legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.45

MARIO MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché» fino a: «n. 162».

6.46

MALAN

Sopprimere le parole: «al Titolo II del Libro IV del codice di procedura civile».

6.47

MALAN

Sostituire le parole: «Titolo II» con le seguenti: «Titolo VIII».

6.48

MALAN

Sostituire le parole: «Libro IV» con le seguenti: «Libro III».

6.49

MALAN

Sopprimere le parole: «ed agli articoli 6 e 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162».

6.50

MALAN

Sostituire le parole: «agli articoli 6 e 12» con le seguenti: «all'articolo 17».

6.51

MALAN

Sostituire le parole: «6 e 12» con le seguenti: «17 e 18».

6.52

MALAN

Sostituire le parole: «e 12» con le seguenti: «e 18».

6.53

MALAN

Sostituire le parole: «12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11»'.

6.54

MALAN

Sostituire le parole: «»132, convertito con modificazioni con legge 10 novembre 2014, n. 162», con le seguenti: «133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164».

6.57

Mario MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.59

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti compia una transizione di genere».

6.60

Mario MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

6.63

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie anche nel caso in cui una delle parti cambi la sua identità di genere».

Art. 7.**7.1**

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

7.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

7.3

MALAN

Sopprimere l'articolo.

7.4

DI BIAGIO

Sopprimere l'articolo.

7.5

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.6

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

7.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

7.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

7.9

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.10

SACCONI, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

7.11

GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

7.12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 7 – (*Diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione di unione civile*) – 1. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui all'articolo 5, comma 10, lettere *ab*), la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno –periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 261.

2. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.

3. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.

4. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162.

Art. 7- bis – (*Obbligo alimentare*) – 1. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni;

2. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.

Art. 7- ter – (*Successione nel contratto di locazione*) – 1. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.

Art. 7- quater – (*Risarcimento del danno*) – 1. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile».

7.14

ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le parole: «entro 12 mesi».

7.15

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».

7.16

Mario MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.17

Mario MAURO

Al comma 1 , sopprimere la lettera a).

7.18

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.19

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera a), le parole: «modificazione delle disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile, prevedendo che gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso siano registrati dall'ufficiale di stato civile con le disposizioni conseguenti in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché» sono soppresse.

7.20

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «modificazione», con la seguente: «semplificazione».

7.21

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «modificazione», inserire le seguenti: «e semplificazione».

7.27

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso» nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.30

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

alla lettera a) sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché la previsione della annotazione»;

sopprimere la lettera b);

sopprimere la lettera c).

7.31

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso»;

b) sopprimere le parole: «nonché la previsione :della annotazione, nel caso di rettificazione anagrafica di sesso» e le parole «della conversione automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non scioglierlo o cessarne gli effetti civili».

7.32

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.34

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «atti di unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.35

MALAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «matrimonio in unione civile» sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.36

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso».

7.41

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «persone dello», nel primo caso in cui esse ricorrono, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.42

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettere a), b) c) sopprimere le parole: «dello stesso sesso».

7.44

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso» , nel primo caso in cui esse ricorrono.

7.48

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.49

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «sesso», nel primo caso in cui essa ricorre, inserire la seguente: «non».

7.52

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «con le disposizioni» al termine.

7.53

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: «con le disposizioni conseguenti» a «annotazioni».

7.55

FASANO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché».

7.56

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «iscrizioni, trascrizioni e».

7.57

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «trascrizioni» al termine.

7.58

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «nonché la previsione» al termine.

7.62

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.63

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della conversione automatica» al termine con le seguenti: «dell'annullamento del matrimonio».

7.64

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «della automatica del matrimonio in unione civile tra persone dello stesso sesso» al termine con le seguenti: «dei nuovi dati anagrafici».

7.65

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «automatica» con le seguenti: «su richiesta scritta confermata da manifestazione di volontà di persona».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «ove i coniugi» al termine.

7.68

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.73

MALAN

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «persone», nel secondo caso in cui essa ricorre, inserire le seguenti: «che non sono».

7.74

MALAN

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «dello stesso sesso», nel secondo caso in cui esse ricorrono.

7.75

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «dello», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «che non appartengono allo».

7.79

MALAN

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «sesso», nel terzo caso in cui essa ricorre, con le seguenti: «orientamento sessuale».

7.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) individuazione di misure adeguate e controlli volti a impedire il fenomeno delle unioni civili »di comodo« contratte al sono fine di usufruire dei benefici della legge. Ove tale situazione sia giudizialmente verificata l'unione civile è dichiarata nulla e si procede ai sensi dell'articolo 483 del codice penale».

7.81

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile

con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.82

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

7.83

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.84

GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b) e la lettera c).

7.85

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.86

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.87

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.88

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**7.90**

FAVERO, SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**7.91**

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**7.92**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) eliminazione di eventuali annotazioni anagrafiche di due madri o due padri viventi per la stessa persona».*
_____**7.94**

MALAN

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «modifica e».
_____**7.95**

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «riordini» al termine con le seguenti: «adattamento delle norme in materia di diritto internazionale privato al fine di impedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.96

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «norme» al termine con le seguenti: «parti del diritto internazionale privato che possono consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.97

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «delle» al termine con le seguenti: «di ogni norma del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.98

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «in materia» al termine con le seguenti: «del diritto internazionale privato che possa consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.99

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «materia» al termine con le seguenti: «ambito internazionale del diritto privato che possano consentire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.100

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «di diritto» al termine con le seguenti: «privatistica internazionale del diritto privato tale da im-

pedire violazioni e aggiramenti dei principi di cui all'articolo 29 della Costituzione».

7.102

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «internazionale» al termine con le seguenti: «privato al fine di eliminare ogni margine ai tentativi di far registrare in Italia matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.103

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «privato» al termine con le seguenti: «e nazionale privato che non siano sufficientemente chiare nell'impedire la registrazione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.110

MALAN

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: «disciplina» al termine con le seguenti: «proibizione di matrimoni fra persone dello stesso sesso, comunque denominati».

7.115

GIOVANARDI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» e le parole: «formate da persone dello stesso sesso».

7.116

MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.123

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «regolata» al termine con le seguenti: «escludendo qualsiasi implicazione di carattere matrimoniale o familiare, in particolare la possibilità di adozione».

7.125

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dalle leggi italiane» al termine con le seguenti: «dai principi costituzionali che escludono qualsiasi prerogativa matrimoniale o familiare a istituti diversi dal matrimonio fra un uomo e una donna».

7.126

MALAN

All'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: «coppie formate da» sopprimere le parole da: «persone dello stesso sesso».

7.127

MALAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «che abbiano» al termine con le seguenti: «, distinguendo rigorosamente tra esse e qualsiasi istituto di carattere matrimoniale o familiare».

7.129

PADUA, SCALIA, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «matrimonio, ».

7.131

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) introduzione del reato penale perseguibile d'ufficio di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.132

Mario MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.133

Mario MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.134

MALAN

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.135

DI BIAGIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.137

Mario MAURO

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

7.138

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.139

FASANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.140

GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.141

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.142

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.143

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.144

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole «Alla dicitura inserimento dopo la parola: "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra persone dello stesso sesso" con le seguenti: «inserimento dopo la parola "matrimonio", ovunque ricorra nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle seguenti parole: "o unione civile tra due o persone dello stesso sesso o di sesso diverso legate da vincoli di natura affettiva"».

7.145

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e fatte salve le disposizioni del codice civile e la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184».

7.146

MALAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «la disposizione di cui all'articolo 6 della» con le seguenti: «le disposizioni di cui alla».

7.147

MALAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso».

7.148

MALAN

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «dello stesso sesso» aggiungere le seguenti: «, e esplicitazione del divieto di adozione per il coniuge che non sia genitore naturale nel caso in cui il genitore abbia volutamente sottratto il minore a uno dei o a entrambi i genitori naturali, anche a pagamento, anche con il consenso dei medesimi;».

7.149

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) introduzione in leggi, decreti o regolamenti pertinenti l'argomento del divieto di registrazione di figure o istituti anagrafici, familiari o parafamiliari non previsti dalla legge italiana, punibile con multa da euro cinquemila a euro diecimila, nonché di quello di istigazione a compiere i medesimi atti punibile con le stesse sanzioni, se il colpevole è un pubblico ufficiale funzionalmente sopraordinato, o con un quinto di esse negli altri casi;».

7.150

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.151

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti» con

le seguenti: «modificazioni ed integrazioni normative per il coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti».

7.152

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) introduzione delle necessarie modifiche alla normativa vigente al fine di applicare alle unioni civili tra persone dello stesso sesso il regime disciplinante la concessione della pensione ai superstiti, sia nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità, sia nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi».

7.153

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) equiparazione alla prostituzione dello svolgimento, anche all'estero, in cambio di denaro o altro beneficio della gravidanza per conto di altre persone nella legge 20 febbraio 1958, n. 75;».

7.154

MALAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.155

Mario MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei Trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile».

7.156

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Presidente del Consiglio dei Ministri,».

7.157

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «Ministro per le riforme Costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.158

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro dell'interno,».

7.159

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'interno» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.160

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «del Ministro della giustizia».

7.161

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della giustizia» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.162

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «pari opportunità» con le seguenti: «riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.163

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Ministro del lavoro e».

7.164

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «del lavoro» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.165

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e con il Ministro della salute».

7.166

MALAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «e il Ministro della salute».

7.167

MALAN

Al comma 2, sostituire le parole: «della salute» con le seguenti: «per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento».

7.168

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il governo mette in atto ogni necessaria iniziativa per eliminare ogni registrazione presso gli uffici dello stato civile di istituti o figure non espressamente previste dalla legge o non conformi ad essa».

7.169

DI BIAGIO

Al comma 3, sostituire le parole :«sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.170

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Decorso» alla seguente: «mesi».

7.171

MALAN

Al comma 3, aggiungere al termine il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate nei necessari pareri integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati».

7.172

ZIZZA

Sopprimere il comma 4.

7.173

MALAN

Sopprimere il comma 4.

7.174

MALAN

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le parole: «tre mesi».

7.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicabilità delle norme)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano a partire dal 20 gennaio 2019. Entro tale data va individuata la copertura economica, anche per le maggiori spese di carattere previdenziale. In mancanza, l'applicazione è comunque sospesa anche oltre la data di cui al primo periodo».

7.0.1 quinquies

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sostituire le parole "TITOLO I - Delle unioni civili" con le seguenti: "Disciplina delle unioni civili".

7.0.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS, CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

TITOLO I-bis.

(Dell'eguaglianza nell'accesso al matrimonio da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso)

«Art. 7-bis.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

''Art. 90-bis. – *(Matrimonio egualitario)*. — Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti''.

Art. 7-ter.

(Modifiche al codice civile, al codice di procedura civile e all'ordinamento dello stato civile)

1. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: "in marito e in moglie" sono sostituite dalle seguenti: "come coniugi".

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: "rispettivamente in marito e in moglie"; sono sostituite dalle seguenti: "reciprocamente come coniugi".

3. All'articolo 143, primo-comma, del codice civile, le parole: "il marito e la moglie" sono sostituite dalle-seguenti: "I coniugi, indipendentemente dal sesso,".

6. L'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - (*Disposizioni sul cognome*). - 1. Salvo che la legge disponga diversamente, ad ogni persona sono attribuiti due cognomi.

2. Nella dichiarazione di nascita ciascun genitore trasmette al figlio uno dei suoi cognomi, attribuiti nell'ordine, da essi stabilito.

3. In caso di disaccordo tra i genitori. o di mancata indicazione, da qualsiasi causa determinata, i figli acquistano il primo cognome di ciascun genitore, disposti in ordine alfabetico.

4. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio è mantenuto anche per i successivi.

5. I genitori che con il matrimonio abbiano assunto un cognome comune trasmettono quest'ultimo ai figli. Il divorzio dei genitori non provoca modifiche al cognome dei figli.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche in caso di adozione.

7. Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ad essi due cognomi.

8. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio di ignoti riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di modificarlo assumendo i cognomi dei genitori che lo hanno riconosciuto.

9. Le dichiarazioni di cui ai comma 8 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo".

7. All'articolo 237, secondo comma, primo capoverso del codice civile, le parole: "del padre" sono sostituite dalle seguenti: "dei genitori".

8. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 262. – (*Cognome del figlio*). – Il figlio nato fuori dal matrimonio assume i cognomi del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori assume i cognomi di entrambi. Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell'altro, il figlio può assumere anche il cognome dell'altro genitore, secondo quanto disposto dall'articolo 250''.

9. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: ''marito e moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''coniugi''.

10. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

''Art. 299. – (*Cognome dell'adottato*). — L'adottato perde uno dei suoi cognomi, a sua scelta, e assume uno dei cognomi dell'adottante o, se coniugi, degli adottanti. L'adottato, prima di prestare il consenso all'adozione, indica quale cognome intende assumere''.

11. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: ''o la moglie'' sono sostituite dalle seguenti: ''o il coniuge''.

Art. 7-*quater*.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

''CAPO 1-BIS.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-*bis*. – (*Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate*). – Il coniuge dello stesso sesso è considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza di matrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata''.

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che al momento della data di entrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dello stesso sesso, può dichiarare –all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualora il matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione può essere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne, o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge del genitore. Nei casi di

cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita, viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner del genitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) il figlio sia stato concepito prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;

c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4, comma 3, 5, comma 1, limitatamente alle parole: "di sesso diverso", 9, comma 2, nonché commi 1 e 3, limitatamente alle parole: "in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3", 12, comma 1 e comma 2 limitatamente alle parole: "composte da-soggetti dello stesso sesso o" della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 7-quinquies.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie, dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni pubbliche procedono a modificare le espressioni marito e moglie in "coniuge" o "coniugi" dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e *siti web*.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione.

5. Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore della presente legge, il solo cognome del padre, può dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo di nascita la volontà di assumere anche il cognome dell'altro genitore, facendolo seguire al proprio. In conformità alla volontà del dichiarante l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe.

6. I coniugi che abbiano contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono dichiarare per iscritto all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è registrato l'atto di matrimonio la volontà di assumere un cognome comune. In conformità alla volontà dei dichiaranti l'ufficiale di stato civile provvede alle necessarie annotazioni negli atti dello stato civile e di anagrafe. La facoltà prevista dal presente comma deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetti anche sul cognome dei figli minori».

7.0.3

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO I-bis.

(Della tutela della dignità della donna e della maternità)

Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale)

1. Al. codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, dopo le parole "o sessuali" sono inserite le seguenti: "o riproduttive";

b) all'articolo 600-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, o ottiene da esso prestazioni di carattere riproduttivo, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164".

c) all'articolo 600-quinquies, dopo le parole: «di prostituzione» sono inserite le seguenti: «o di riproduzione»;

d) all'articolo 601, dopo le parole: «sessuali» sono inserite le seguenti: «, riproduttive».

Art. 7-ter.

(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75)

1. Alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

b) all'articolo 3, secondo comma, dopo la parola, "prostituzione" nei numeri 1), 2), 3), 4) nel primo caso in cui la parola ricorre, 5), 6), 7) nel primo caso in cui la parola ricorre e 8), sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

c) all'articolo 8, secondo comma, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento";

d) all'articolo 1, dopo la parola: "prostituzione" sono inserite le seguenti: ", incluse le attività riproduttive a pagamento"».

S8.1

DALLA ZUANNA, SANTINI, CUCCA

Stralciare gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

Art. 8.**8.1**

FASANO

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.3

FUCKSIA

Sopprimere il Titolo II (articoli da 8 a 19).

8.4

Mario MAURO

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.5

DEL BARBA, COLLINA, FAVERO

Sopprimere gli articoli 8 e seguenti del Titolo II.

8.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Sopprimere gli articoli da 8 a 19.

8.7

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo

8.8

DI GIORGI, DALLA ZUANNA, MOSCARDELLI, PADUA

*Sostituire tutti gli articoli del Titolo II con il seguente:***«Art. 8.***(Contratti e contratto-tipo di convivenza)*

1. Due persone maggiorenni, conviventi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono regolare i loro rapporti patrimoniali e personali attraverso la stipula di appositi accordi, denominati "contratti di convivenza".

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i contratti di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma pubblica, alla presenza di un testimone.

3. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza per l'annotazione ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

4. I contratti di convivenza possono prevedere uno o più dei seguenti contenuti:

- a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- b) eventuali modalità di acquisto automatico di beni in comune;
- c) i rapporti patrimoniali inerenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione degli eventuali figli conviventi;
- d) le modalità di partecipazione alle spese comuni;
- e) l'uso della casa adibita a residenza comune;
- f) la destinazione di uno o più beni di proprietà esclusiva o congiunta dei contraenti alla soddisfazione dei bisogni della vita comune;
- g), la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza;
- h) la reciproca designazione quale amministratore di sostegno in caso di impossibilità, anche parziale o temporanea, di uno dei contraenti di provvedere ai propri interessi;
- i) la reciproca designazione dell'altro quale proprio rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute, nonché, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

5. I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento con le modalità di cui al comma 2.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati contratti tipo di convivenza, differenziati per finalità perseguite e condizione soggettiva dei contraenti, nonché per eventuale opponibilità a terzi.

7. I contratti di convivenza redatti in conformità ai contratti-tipo, se non opponibili a terzi, possono essere stipulati mediante scrittura privata. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 3.

8.20

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «un uomo e una donna».

8.21

LO GIUDICE, GATTI, MIGLIAVACCA, MINEO, SPILABOTTE

Al comma 1 sostituire le parole: «le persone» con le seguenti: «due persone».

8.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.23

GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «le persone maggiorenni» con le seguenti: «due persone maggiorenni».

8.24

MALAN

Al comma 1, ,sostituire le parole: «legami affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «reciproci impegni scritti di assistenza».

8.25

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettivi e».

8.26

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «affettivi e di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «scritti di reciproca assistenza».

8.28

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «di reciproca assistenza morale e» con le seguenti: «impegni di reciproca assistenza».

8.29

MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «reciproca assistenza morale e» con la seguente: «assistenza».

8.30

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «morale e».

8.31

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «da rapporti di parentela affinità o adozione,».

8.32

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «rapporti di parentela affinità o adozione, da».

8.33

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «parentela».

8.34

MALAN

Al comma 1, sopprimere la parola: «affinità».

8.35

MALAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o adozione.».

8.36

GASPARRI

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.37

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da un'unione civile».

8.39

Mario MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.40

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Della stabilità dei legami affettivi di cui al primo comma è necessario dare prova scritta».

8.41

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.42

Mario MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le parti sono tenute a giurare davanti al giudice sulla stabilità dei loro legami affettivi».

8.43

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio».

8.44

Mario MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.45

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma non si applica a persone che convivono per motivi di studio o di lavoro».

8.46

MALAN

Sopprimere il comma 2.

8.48

MALAN

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Tali impegni vanno specificati e sottoscritti».

Art. 9.

9.1

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

9.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

9.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

9.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I contraenti hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario».

9.6

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere le seguenti: «e di sesso diverso».

9.10

Mario MAURO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «le celebrazioni funerare» inserire le seguenti: «in assenza di previe disposizioni dell'interessato».

9.11

Mario MAURO

Al comma 4, sostituire le parole da: «in forma scritta» alla parola: «testimone», con le seguenti: «con atto scritto autenticato, ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale».

9.12

GASPARRI

Al comma 4, sopprimere le parole: «oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone».

9.0.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Diritti successori)*

1. Ai conviventi di fatto si applicano le disposizioni previste dal Capo X del Titolo I, dal Titolo II, dal Capo II e dal Capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile».

Art. 10.**10.1**

Mario MAURO

*Sopprimere l'articolo.***10.2**

GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.***10.3**

GASPARRI, CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.***10.4 (testo 2)**

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di

morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo, nonché della presenza di figli minori o di figli disabili. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile tra persone dello stesso sesso o di nuova convivenza di fatto».

10.4

ORELLANA, MUSSINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nell'articolo 337-*sexies* del codice civile e fatte salve specifiche previsioni stabilite dai conviventi mediante la stipula del contratto di convivenza, di cui al successivo articolo 16, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza, tenuto conto dell'età e delle condizioni economiche e di salute del medesimo. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza. Tale diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto».

10.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «per un numero di anni pari alla durata della convivenza» con le seguenti: «fino alla scadenza del contratto, salvo diverso accordo tra le parti, da provarsi per iscritto».

10.6

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «durata della convivenza», inserire il seguente periodo: «In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza e in presenza di figli minori o di figli disabili, il convivente superstite ha diritto di abitazione a prescindere dal numero di anni di convivenza».

10.7

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di un unione civile o».

10.8

GIOVANARDI

Al comma 2, sostituire la parola: «compossesso» con le seguenti: «possessione congiunto».

10.9

GASPARRI

Al comma 2, sostituire la parola: «ultraventennale», con le seguenti: «ultratrentennale».

10.10

ANGIONI

Al comma 2, dopo le parole: «convivente superstite», inserire le seguenti: «qualora non proprietario di altra civile abitazione al momento del decesso del convivente».

10.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 3 con il seguente: «In caso di morte del contraente principale o della sua risoluzione anticipata del contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto».

10.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. La convivenza registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli di ciascun componente, che siano nati prima dell'iscrizione al registro. Le disposizioni vigenti in materia di adozione non si applicano alle convivenze registrate».

Art. 11.**11.1**

Mario MAURO

*Sopprimere l'articolo.***11.2**

GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.***11.3**

ZIZZA

*Sopprimere l'articolo.***11.4**

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

11.5

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

11.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i conviventi di fatto non possono godere di tale titolo o causa di preferenza, a parità di condizioni».

11.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, la parola: «possono» è sostituita dalle seguenti: «non possono».

11.8

Mario MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «conviventi di fatto» aggiungere le seguenti: «purché di sesso diverso».

11.10

MARINELLO, GIOVANARDI

All'articolo 11, dopo la parola: «fatto» sono aggiunte le seguenti: «salvo che i conviventi abbiano figli minori».

11.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. È compito dei Prefetti vigilare affinché il Sindaco o altri enti, pubblici o privati concessionari, eventualmente competenti, non adottino normative, prassi o regolamenti in elusione del divieto di cui al comma primo del presente articolo».

Art. 12.**12.1**

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

12.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

12.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

12.4

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

Sopprimere l'articolo.

12.5

ZELLER, ZIN

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità di mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto».

12.6

GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

12.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di cessazione della convivenza, di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, i conviventi hanno diritto di ricevere dagli altri quanto necessario per il loro mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza».

12.10

Mario MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» con le seguenti: «per un tempo non superiore a otto anni». ovunque ricorrono.

12.11

Mario MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sette anni».

12.12

Mario MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a sei anni».

12.13

Mario MAURO

Sostituire le parole: «in proporzione della durata della convivenza» presenti nel comma 1 e 2 con le seguenti: «per un tempo non superiore a cinque anni».

12.14

GASPARRI

Al comma 2, dopo le parole: «della convivenza» inserire le seguenti: «di fatto».

12.15

ZELLER, ZIN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile,» inserire le seguenti: «in caso di assenza delle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,».

Art. 13.**13.1**

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

13.2

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

13.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

13.4

GIOVANARDI

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:**a) sostituire le parole: «al convivente di fatto» con le parole: «al-
l'individuo»;**b) sostituire le parole: «dell'altro» con le parole: «del proprio».*

13.6

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter.», sostituire le parole: «commi-
surata al lavoro prestato», con le seguenti: «dell'impresa familiare ed ai
beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in or-
dine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato».*

13.7

ANGIONI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In caso di cessazione del rapporto di convivenza, il convivente che pur avendo prestato stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente non abbia ricevuto una periodica partecipazione agli utili, ha diritto al riconoscimento di una indennità commisurata al lavoro prestato».

13.8

GASPARRI

Al comma 1, capoverso «Art. 230-ter» aggiungere in fine il seguente comma:

«Il diritto di cui al primo comma cessa in caso di risoluzione del contratto di convivenza».

Art. 14.**14.1**

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

14.2

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

14.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

14.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "dei contraenti il contratto di convivenza"».

14.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altro convivente sia dichiarato interdetto o inabile ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Art. 15.**15.1**

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

15.2

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

15.3

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

15.4

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

15.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alle parti superstiti si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite».

15.7

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «del danno al coniuge superstite», inserire le seguenti: «, se è l'unico avente diritto; se vi sono altri aventi diritto; ad esso spetti la metà di quanto spetterebbe al coniuge superstite».

15.8

ZELLER, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto della durata della convivenza».

Art. 16.**16.1**

MARINELLO, GIOVANARDI

Gli articoli 16, 17, 18, e 19 sono soppressi.

16.2

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo 16.

16.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

16.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

16.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

16.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

16.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

16.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

16.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 7.

16.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 2.

16.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

16.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

16.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 6.

16.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 7.

16.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 3.

16.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

16.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

16.18

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

16.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 4.

16.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

16.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

16.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1 e 5.

16.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 6.

16.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 7.

16.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

16.26

LO GIUDICE, BROGLIA, FORNARO, GOTOR, MIRABELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale fissano la comune residenza».

16.29

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il contratto di coabitazione è un accordo con cui i contraenti disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza».

16.30

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «in comune».***16.31**

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 1, dopo le parole: «la loro vita in comune», inserire le seguenti: «la loro cessazione».

16.32

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

16.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

16.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 6.

16.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 7.

16.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

16.38

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti univoci».

16.39

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.40

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.41

Mario MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.42

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono anche desunti da comportamenti univoci».

16.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La rescissione del contratto di coabitazione o le sue modifiche sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, ricevuti da un notaio in forma privata».

16.44

GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, ricevuti da un notaio in forma pubblica, ovvero sono desunti da comportamenti concludenti».

16.45

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «in forma pubblica».***16.46**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «in forma pubblica».***16.47**

MALAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il notaio ha l'obbligo di verificare preliminarmente che non sussistano le cause di nullità di cui all'articolo 17».

16.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

16.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

16.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 6.

16.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 7.

16.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

16.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l'atto in forma privata o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia ai contraenti il contratto di coabitazione».

16.54

GASPARRI

Al comma 3, sostituire le parole: «deve provvedere», con la seguente: «provvede».

16.55

Mario MAURO

Al comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

16.56

GASPARRI

Al comma 3, sostituire la parola: «conviventi», con le seguenti: «due persone c conviventi».

16.57

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il notaio ha l'obbligo di notificare l'avvenuta stipulazione del contratto di convivenza ai genitori, ai fratelli e ai figli delle parti, nonché agli altri familiari con esse conviventi».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 6.

16.60

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 4 e 7.

16.61

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

16.62

MALAN

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il contratto può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e altre pattuizioni liberamente concordate fra le parti, ad esclusione di quelle proprie del matrimonio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

16.63

Mario MAURO

Al comma 4 sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».

16.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

16.65

Mario MAURO

Al comma 4, lettera a) sostituire la parola: «contribuzione» con la seguente: «partecipazione».

16.66

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 lettera a), sopprimere le parole: «in comune».

16.67

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.68

GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

16.69

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 lettera b), sopprimere le parole: «di cui alla sezione III del Capo VI, titolo VI del Libro I del codice civile».

16.70

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 5 e 6.

16.71

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 5 e 7.

16.72

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

16.73

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 6.

16.74

MALAN

Sopprimere il comma 7.

16.75

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 7.

16.76

Mario MAURO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il contratto di coabitazione non è sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o vincoli, queste non verranno riconosciute».

Art. 17.**17.1**

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

*Al titolo II, sopprimere gli articoli da 17 a 19.***17.2**

GASPARRI, CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.***17.3**

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

*Sopprimere l'articolo.***17.4**

MARINELLO, GIOVANARDI

*Sopprimere l'articolo.***17.5**

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

17.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

17.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il contratto di convivenza è reso nullo da chiunque vi abbia interesse se concluso in seguito alle seguenti motivazioni».

17.8

GIOVANARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.9

Mario MAURO

Al comma 1, sostituire le parole: «nullità insanabile» con la seguente: «inesistenza».

17.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

17.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

17.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e e).

17.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

17.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

17.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

17.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e e).

17.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

17.18

ZIZZA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o con il riconoscimento dello *status* di genitore;».

17.19

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «di un'unione civile o».

17.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

17.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

17.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

17.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e e).

17.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.25

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d) ed e).

17.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

17.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed e).

17.28

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.29

GASPARRI

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) da persona minore di età».

17.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).

17.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

17.32

Mario MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente, mostra segni evidenti di non essere sana di mente».

17.33

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) accertamento giudiziale, con riferimento all'unione civile, del reato di cui all'articolo 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)».

17.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) sentenza nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

17.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
_____**17.36**

GIOVANARDI

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:**«e-bis) da persona che, anche se non interdetta giudizialmente; mostri segni evidenti di non essere sano di mente».*
_____**17.37**

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.
_____**Art. 18.****18.1**

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.
_____**18.2**

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.
_____**18.3**

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

18.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.5

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

18.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

18.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 2.

18.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

18.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

18.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 3.

18.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

18.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 4.

18.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1 e 5.

18.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 1.

18.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

18.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).

18.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18.18

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

18.19

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

18.20

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

18.21

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

18.22

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

18.23

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

18.24

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

18.26

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

18.27

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

18.29

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o unione civile tra i conviventi».

18.30

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.31

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sentenza, su procedimento avviato dall'autorità di polizia o seguito di denuncia di terzi, nella quale sia stata accertata la natura strumentale dell'unione civile».

18.32

Mario MAURO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.33

GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona».

18.34

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare)».

18.35

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)».

18.36

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 572, del codice penale (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)».

18.37

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni)».

18.38

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci)».

18.39

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento di minore all'estero)».

18.40

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 575 del codice penale (omicidio)».

18.41

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale)».

18.42

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 581 del codice penale (percosse)».

18.43

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)».

18.44

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) condanna per il delitto di cui all'articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)».

18.45

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale (prostituzione minorile)».

18.46

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*ter* del codice penale (pornografia minorile)».

18.47

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*quinquies* del codice penale (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)».

18.48

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale (impiego dei minori nell'accattonaggio)».

18.49

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 601 del codice penale (tratta di persone)».

18.50

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)».

18.51

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale (violenza sessuale)».

18.52

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale (atti sessuali con minorenni)».

18.53

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) condanna per il delitto di cui all'articolo 609-*quinquies* del codice penale (corruzione di minorenni)».

18.54

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 3.

18.55

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 4.

18.56

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 2 e 5.

18.57

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 2.

18.58

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per accordo delle parti o».

18.59

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per recesso unilaterale».

18.61

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 2».

18.62

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 4.

18.63

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere i commi 3 e 5.

18.64

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 3.

18.66

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3, sopprimere la parola: «unilaterale».

18.67

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 3 sopprimere le parole: «a pena di nullità».

18.68

ORELLANA, MUSSINI

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».

18.69

MALAN

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni dalla notificazione».

18.70

GIOVANARDI

Al comma 3, dopo le parole: «concesso al convivente per lasciare l'abitazione,», aggiungere il seguente periodo: «Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accorderanno circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio».

18.71

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4 e 5.

18.72

GASPARRI

Sopprimere il comma 4.

18.73

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 4.

18.74

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4, sopprimere le parole: «del comma 1,».

18.75

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 4, sopprimere le parole: «o unione civile».

18.76

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «o di unione civile».

18.77

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, BATTISTA, ZIN

*Al comma 4, dopo le parole: «unione civile», inserire le seguenti:
«con altra persona».*

18.78

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere il comma 5.

18.79

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5 sopprimere le parole: «del comma 1».

18.80

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 5 sopprimere le parole: «di convivenza».

Art. 19.

19.1

SACCONI, GIOVANARDI, TORRISI

Sopprimere l'articolo.

19.2

Mario MAURO

Sopprimere l'articolo.

19.3

GASPARRI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

19.4

MARINELLO, GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

19.5

GIOVANARDI

Sopprimere l'articolo.

19.6

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e secondo comma.

19.7

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo e terzo comma.

19.8

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il primo comma.

19.9

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «nazionale».

19.10

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al primo comma sopprimere la parola: «comune».

19.11

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo e terzo comma.

19.12

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», sopprimere il secondo comma.

19.13

MARINELLO, GIOVANARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati ottemperati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia».

19.14

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis», al secondo comma sopprimere la parola: «italiani».

19.15

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al secondo comma sopprimere le parole: «vigenti in materia».

19.16

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» sopprimere il terzo comma.

19.17

MARINELLO, GIOVANARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 30-bis» al terzo comma sopprimere le parole: «nazionali, internazionali ed europee».

19.18

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È vietata la registrazione dell'istituto della *kafala*».

19.0.1PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVellini, URAS,
CAMPANELLA, CASALETTO, SIMEONI, GAMBARO, BENCINI, BOCCHINO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Capo II-*bis*

DELLE UNIONI DI MUTUO AIUTO

Art. 19-bis.

(Unione di mutuo aiuto)

1. Due o più persone maggiorenni, di seguito denominate «parti dell'unione di mutuo aiuto», possono contrarre tra loro un'unione di mutuo aiuto, per regolare gli aspetti personali e patrimoniali della propria vita in comune.

Art. 19-ter.

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali delle parti dell'unione di mutuo aiuto)

1. Lo stato di parte dell'unione di mutuo aiuto non può essere motivo o fonte di discriminazione in qualunque settore della vita pubblica e privata.

2. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti all'unione. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti dell'unione di mutuo aiuto.

Art. 19-quater.

(Istituzione del registro delle unioni di mutuo aiuto)

1. Presso l'ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni di mutuo aiuto.
2. Il sindaco, o un suo delegato, provvede alle registrazioni, alle annotazioni ed alle variazioni delle unioni nel registro di cui al comma 1, ai sensi della presente legge.

Art. 19-quinquies.

(Certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione civile è certificata dal documento di «stato di unione di mutuo aiuto». Detto documento contiene i dati anagrafici delle parti dell'unione di mutuo aiuto, l'indicazione della residenza e le eventuali disposizioni di ordine patrimoniale dalle stesse parti stabilite.

Art. 19-sexies.

(Condizioni e procedure per la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto è certificata dall'ufficiale di stato civile, il quale è tenuto a tale adempimento previo controllo formale della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 28, nonché dell'assenza di cause impeditive di cui all'articolo 34.
2. L'ufficiale di stato civile provvede, contestualmente agli adempimenti di cui al comma 1, a registrare l'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30.
3. L'ufficiale dello stato civile effettua le annotazioni o le variazioni conseguenti alle dichiarazioni nel registro di cui all'articolo 30 entro dieci giorni dalla loro ricezione.
4. A richiesta dell'interessato, l'ufficiale dello stato civile dà atto delle iscrizioni nel registro delle unioni di mutuo aiuto.

Art. 19-septies.

(Imposte di certificazione)

1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti, anche giudiziari, relativi ai procedimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Art. 19-octies.

(Cause impeditive della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto)

1. Sono cause impeditive alla certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, per la sola persona interessata dalla causa impeditiva:

a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in atto ovvero del vincolo derivante da un'unione civile;

b) la sussistenza del vincolo derivante da un'altra unione di mutuo aiuto;

c) la minore età della parte, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile;

d) l'interdizione della parte, per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è stata soltanto promossa, la certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto non può avere luogo, relativamente alla parte interessata, finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato.

2. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità della certificazione dello stato di unione di mutuo aiuto di cui all'articolo 32, limitatamente alla parte interessata dalla causa impeditiva.

Art. 19-nonies.

(Convenzioni delle parti dell'unione di mutuo aiuto in materia patrimoniale)

1. Con dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile al momento della richiesta di iscrizione delle parti dell'unione di mutuo aiuto nel registro di cui all'articolo 30, o con convenzione stipulata per atto pubblico, anche successivamente, ed annotata nel medesimo registro da parte dell'ufficiale dello stato civile, su loro istanza, le parti dell'unione di mutuo aiuto possono stabilire le disposizioni di ordine patrimoniale che ritengano opportune, al fine di regolare la propria convivenza. Tali disposizioni possono essere modificate in qualunque momento nel corso dell'unione di mutuo aiuto, con atto stipulato nella medesima forma.

2. In assenza di tali specifiche disposizioni, si presume, salvo prova contraria, che le parti dell'unione di mutuo aiuto contribuiscano equitativamente ai bisogni ed alle spese comuni, in proporzione alle risorse individuali.

3. Sono in ogni caso nulle le disposizioni di ordine patrimoniale contrarie alla legge, nonché quelle pregiudizievoli dei diritti dei terzi in buona fede.

Art. 19-decies.

(Conseguenze fiscali dell'unione di mutuo aiuto)

1. Le conseguenze fiscali derivanti dall'appartenenza ad un nucleo familiare sono estese alle parti dell'unione di mutuo aiuto, sia nelle agevolazioni, sia negli oneri.

Art. 19-undecies.

(Estinzione dell'unione di mutuo aiuto)

1. L'unione di mutuo aiuto può estinguersi in ogni momento, attraverso una dichiarazione consensuale che i partecipanti rendono all'ufficiale di stato civile, nella quale possono altresì prevedere disposizioni in ordine alla divisione dell'eventuale patrimonio comune.

2. Ciascuna parte dell'unione di mutuo aiuto può recedervi unilateralmente, in ogni momento, mediante dichiarazione resa per atto pubblico all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alla relativa annotazione nel registro di cui all'articolo 30, unitamente all'annotazione delle convenzioni di ordine patrimoniale eventualmente stabilite dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, in ragione della cessazione del vincolo derivante dall'unione, in capo alla sola parte recedente.

3. L'unione di mutuo aiuto si estingue altresì in seguito alla morte di tutte le parti.

Art. 19-duodecies.

(Certificazione della cessata unione di mutuo aiuto)

1. Della estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi dell'articolo 37 è dato atto dall'ufficiale di stato civile con autonoma certificazione, che individua anche il periodo per il quale si è protratta tale unione e le eventuali disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 37, nonché con apposita annotazione nel registro delle unioni di mutuo aiuto di cui all'articolo 30. A tali adempimenti l'ufficiale dello stato civile provvede entro dieci giorni su istanza di chiunque ne abbia interesse, anche relativamente all'ipotesi di recesso unilaterale dall'unione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 37.

Art. 19-terdecies.

(Effetti dell'estinzione rispetto alla casa comune)

1. Salvo patto contrario, in seguito all'estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, alle parti che non siano titolari della casa presso la quale si è svolta la convivenza sino al mo-

mento dell'estinzione dell'unione, è concesso un termine non inferiore a tre mesi dalla data di estinzione dell'unione, per abbandonare la medesima casa.

2. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte titolare della casa di cui al comma 1, alle altre parti dell'unione di mutuo aiuto è concesso un termine non inferiore a sei mesi dal decesso del titolare, per abbandonare la medesima casa.

3. Salvo patto contrario, nel caso di decesso della parte locataria della casa di cui al comma 1, le parti dell'unione di mutuo aiuto succedono nel contratto di locazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'articolo 44 della presente legge. Le situazioni di contitolarità delle parti dell'unione di mutuo aiuto, nel diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1, stipulato dal premorto, in qualità di conduttore, sono regolate di comune accordo dalle parti medesime. Qualora sia impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, le controversie in ordine alla titolarità del diritto a succedere nel contratto di locazione della casa di cui al comma 1 sono risolte in sede giudiziale, ovvero di arbitrato. La risoluzione giudiziale può stabilire un congruo indennizzo a favore delle parti dell'unione di mutuo aiuto maggiormente pregiudicate rispetto alle altre in ragione dell'estinzione dell'unione medesima.

Art. 19-quaterdecies.

(Compensazione economica in ragione del lavoro prestato, in seguito ad estinzione o recesso unilaterale dall'unione di mutuo aiuto)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, ovvero nel caso di recesso unilaterale dall'unione, la parte che abbia prestato il proprio lavoro, anche domestico in favore delle altre o di una sola di esse, in assenza di congrua retribuzione, in maniera tale da determinare un arricchimento ingiusto dei beneficiari o del beneficiario, ha diritto ad esigere da essi una compensazione economica. Tale compensazione è stabilita di comune accordo dagli interessati, ovvero, in assenza di accordo, in sede giudiziale od arbitrale, tenendo conto delle seguenti componenti:

- a) eventuali convenzioni, stabilite previamente dalle parti dell'unione di mutuo aiuto;
- b) la durata dell'unione di mutuo aiuto;
- c) le risorse economiche delle parti interessate;
- d) la qualità e l'entità del lavoro prestato.

Art. 19-quindecies.

(Diritto agli alimenti in caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto per morte di una delle parti)

1. Nel caso di estinzione dell'unione di mutuo aiuto ai sensi del comma 1 dell'articolo 37, in ragione della morte di una delle parti, le altre parti che nell'anno precedente all'estinzione erano state mantenute in misura totale o parziale dal premorto, e che versino in stato di bisogno; non essendo in grado di provvedere al proprio mantenimento, hanno diritto agli alimenti per un periodo non inferiore a due anni. L'obbligo alimentare grava sugli eredi del premorto, nella misura e secondo le modalità pattuite tra i beneficiari e gli obbligati. Quando tuttavia non sia possibile pervenire a tale accordo, la misura e le modalità della prestazione alimentare è stabilita in sede arbitrale o giudiziale. Per la determinazione della misura degli alimenti, il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 438 del codice civile.

2. Non sussiste il diritto agli alimenti di cui al comma 1, qualora esso sia stato previamente escluso dalle parti dell'unione di mutuo aiuto, mediante apposita dichiarazione, annotata in margine all'atto di registrazione, anche successivamente alla costituzione dell'unione di mutuo aiuto.

19.0.2

LO GIUDICE, MANCONI, MATTESINI, PUPPATO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«TITOLO III

Della responsabilità genitoriale

Art. 19-bis.

Nel libro I del codice civile, dopo il titolo VII è inserito il seguente:

«Titolo VII-*bis*.

Dell'assunzione della responsabilità genitoriale

Art. 290-*bis*. – *(Requisiti e forma della dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale)*. – 1. Una o due persone maggiorenni, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 330, possono, anche congiuntamente, dichiarare di assumersi ogni responsabilità nei confronti di una persona, anche minorenni, secondo le forme e la procedura di cui al comma 2.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa all'ufficiale di stato civile all'atto di nascita della persona nei cui confronti è resa o successivamente, in ogni tempo. Alla dichiarazione sono allegate le dichiarazioni di consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale sulla persona nei cui confronti si assume la responsabilità, nonché la dichiarazione di consenso di quest'ultima, qualora abbia un'età superiore agli anni quattordici. La dichiarazione di consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale può anche essere espressa per testamento.

3. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale rifiuti, senza giustificato motivo, di prestare il proprio consenso ai fini di cui al comma 2, secondo periodo, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona maggiore di quattordici anni, possono proporre ricorso avverso il diniego al presidente del tribunale nella cui circoscrizione risieda la persona nei cui confronti è resa la dichiarazione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, su relazione del presidente, sentito il pubblico ministero, le persone che intendano rendere la dichiarazione, nonché la persona nei cui confronti è assunta la responsabilità genitoriale. Il tribunale, tenuto conto dell'interesse della persona nei cui confronti si intende rendere la dichiarazione, nonché dei motivi adottati a sostegno del diniego del consenso da parte del resistente, decide con sentenza che, in caso di accoglimento del ricorso, tiene luogo del consenso negato.

4. La dichiarazione di assunzione di responsabilità genitoriale, nonché le dichiarazioni di consenso dei soggetti di cui al comma 2, sono irrevocabili.

5. La dichiarazione è nulla e non produce effetti qualora essa, il consenso della persona nei cui confronti è resa ovvero il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, siano resi per effetto di violenza, minaccia, o dolo da chiunque esercitati.

Art. 290-ter. - (*Effetti della dichiarazione*). - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta, anche ai fini penali, l'assunzione, nei confronti della persona nei cui confronti è resa, dei diritti e dei doveri che spettano al genitore nei confronti del figlio.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 290-bis, comma 1, comporta altresì l'applicazione, alla persona che l'ha resa, delle disposizioni relative alla responsabilità, alla rappresentanza e all'amministrazione, all'usufrutto legale e ad ogni altro diritto o dovere di cui al libro I, titolo IX, in quanto compatibili.

3. Qualora il soggetto che ha reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale venga meno ai propri doveri nei confronti del minore, il tribunale per i minorenni adotta tutti i provvedimenti necessari ed idonei a tutelare l'interesse di quest'ultimo ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334, 335, 336, 336-bis e 337.

4. I diritti e i doveri di cui ai commi 1 e 2 permangono in capo a chi ha reso la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, indipendentemente dalla natura e dalla costanza dei rapporti, anche di convivenza, tra le persone che abbiano reso la dichiara-

zione e l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché dalla costanza del rapporto di convivenza tra le persone che abbiano reso la dichiarazione e il minore, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.

5. Anche ai fini successori, la dichiarazione di assunzione della responsabilità genitoriale non produce effetti che riguardo alla persona che l'ha resa e nei confronti della persona nei cui confronti è resa.

Art. 290-*quater*. – (*Provvedimenti nei confronti del minore*). – 1. Qualora le persone che abbiano reso la dichiarazione di cui all'articolo 290-*bis*, comma 1, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale, vengano meno in ogni tempo agli obblighi che discendono dalla dichiarazione, ciascuno dei soggetti interessati può proporre ricorso al tribunale per i minorenni, al fine di ottenere l'adempimento di tali obblighi.

2. Il tribunale per i minorenni, in contraddittorio con le parti, sentito il minore e con l'intervento del pubblico ministero, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari nei confronti del minore. Se richiesto in tal senso, tenendo conto dell'interesse del minore e del suo diritto alla continuità affettiva, il medesimo tribunale stabilisce, in favore delle persone che abbiano reso la dichiarazione di responsabilità genitoriale, l'affidamento condiviso del minore stesso, determinando le modalità ed i tempi di visita e di frequentazione, anche per periodi continuativi, del minore nei confronti del quale la dichiarazione è stata resa, e assume ogni altra decisione idonea a regolare i rapporti economici e di altra natura tra le parti. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al periodo precedente si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui al periodo precedente».

19.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. prima del comma 1 è inserito il seguente:

''01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale''.

2. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui all'articolo 3 numero 2 lettera *b*).

3. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e ss.mm.ii. le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al numero 2 lettera *b*)".

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "tentando di conciliarli" sono aggiunte le seguenti: "sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale".

5. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 è aggiunta la seguente frase: "se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi."

6. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: "Se la conciliazione non riesce" sono aggiunte le seguenti: "ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo"».

19.0.4

GIOVANARDI, SACCONI, MARINELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:

"01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorso di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene, le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2 lettera *b*) dell'articolo 3 della legge n. 898/70".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898/1970 e successive modificazioni le parole: "esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito

egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3 legge n. 898/70, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)''.

3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/70 dopo le parole: ''tentando di conciliarli'' sono aggiunte le seguenti: ''sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale''.

4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 è aggiunta la seguente frase: ''se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore familiare il Presidente 10 indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.''.

5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 dopo le parole: ''Se la conciliazione non riesce'' sono aggiunte le seguenti: ''ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo''».

19.0.5

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nelle norme sul conflitto di interessi, si applicano alle coppie notoriamente unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza le disposizioni relative al coniuge».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria**79^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 13,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario GIRO risponde all'interrogazione n. 3-01803, presentata dal senatore Lucidi ed altri, informando, in merito al primo punto sollevato, che il canone annuo per la locazione dell'Ambasciata d'Italia a Pechino ammonta a 961.036 euro.

Non risulta che il Governo cinese abbia formulato in passato proposte formali di cessione dell'area, anche perché la normativa locale in materia di vendita di immobili a soggetti pubblici stranieri è tuttora restrittiva.

Ove vi fosse una disponibilità del Governo cinese, la Farnesina, in linea con la sua strategia tesa a ridurre le spese di mantenimento delle Sedi all'estero, prenderebbe naturalmente in attenta considerazione l'opportunità di un investimento immobiliare a Pechino, a patto ovviamente che si rendessero disponibili le ingenti risorse finanziarie per realizzare l'operazione.

Rispetto al secondo punto indicato nell'interrogazione, fa presente che nel 2013, alla luce degli altissimi tassi d'inquinamento ambientale di Pechino, il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha autorizzato la spesa di 21.000 euro per l'acquisto e l'installazione di purificatori d'aria. Per assicurare al personale un ambiente di la-

voro quanto meno salubre, nel 2014 sono poi stati installati cannoni anti-inquinamento forniti in comodato d'uso gratuito. Sottolinea inoltre che la Sede diplomatica di Pechino genera un saldo positivo netto per il bilancio dello Stato. Nel corso dell'anno 2014, infatti, l'Ambasciata ha sostenuto costi complessivi per euro 10.538.944 e acquisito entrate erariali per euro 15.172.420, in particolare per il rilascio di visti ingresso.

Circa le attività svolte dal locale Istituto di cultura, segnala che l'attuale normativa cinese non consente alle istituzioni pubbliche straniere di svolgere attività di istruzione a beneficio di cittadini cinesi. Per tale ragione, l'Istituto italiano di cultura di Pechino non può allo stato attuale organizzare né gestire corsi di lingua. L'Italia è tuttavia impegnata in un negoziato con la controparte cinese per un accordo che consenta in tempi rapidi una soluzione agli interessi di entrambe le Parti.

Nelle more della conclusione di questo negoziato, l'Istituto è comunque costantemente impegnato in un'intensa promozione della cultura italiana, con l'organizzazione di una molteplicità di manifestazioni, tra cui eventi di musica, proiezioni cinematografiche e conferenze.

Per quanto concerne l'opportunità di una revisione delle tipologie di contratto per gli impiegati locali, sottolinea che il personale in servizio in Cina è caratterizzato da contratti di natura giuridica diversa a seconda della nazionalità. Il personale di nazionalità cinese viene infatti assunto tramite agenzie municipali di collocamento, sulla base di contratti collettivi di lavoro, che prevedono anche l'erogazione di prestazioni sociali sanitarie, previdenziali ed assistenziali. Il personale di nazionalità straniera, invece, è titolare di contratti solo in parte di diritto locale e con prestazioni sociali a carico del datore di lavoro.

Relativamente all'ultimo punto dell'interrogazione, fa presente che sulla base di accordi intergovernativi conclusi tra il 2001 e il 2006, sono ancora attive nella Repubblica popolare cinese quattro linee di credito italiane, per il finanziamento di programmi di cooperazione nei settori sanitario, culturale, ambientale e della formazione professionale. L'importo complessivo dei crediti ammonta a circa 123 milioni di euro. I fondi in questione sono crediti d'aiuto (o crediti concessionali), cioè fondi concessi al Paese *partner* a condizioni finanziarie agevolate (tasso d'interesse, durata, periodo di grazia), che devono essere restituiti secondo le modalità e scadenze previste negli accordi bilaterali e nelle conseguenti convenzioni finanziarie.

I 60 milioni di euro a cui si fa riferimento nell'interrogazione non sono quindi mai stati a disposizione dell'Ambasciata d'Italia a Pechino. In merito a tale importo, si segnala che fino ad oggi sono stati finanziati, o sono in procinto di essere finanziati, mediante gare, progetti per un ammontare totale di circa 28,5 milioni di euro, nei quattro settori d'intervento.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del vice ministro GIRO auspicando un rapido superamento degli

ostacoli all'attività dell'Istituto di cultura. Prende atto dei dati forniti in relazione alle attività di cooperazione.

Il presidente CASINI dichiara quindi concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2014 e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (n. 557)

(Parere alla 14^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che nella seduta dello scorso 6 maggio aveva svolto il suo intervento sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015. Successivamente a tale data sono pervenute alle Camere anche le relazioni consuntive per gli anni 2013 e 2014, che sono state unificate nell'Affare assegnato in titolo.

Rinvia dunque a quanto già detto sulla relazione per il 2015.

Segnala l'estremo ritardo con cui la Relazione consuntiva del 2013 è stata comunicata alle Camere.

Per quanto riguarda la Relazione consuntiva per il 2014, questa pone in rilievo soprattutto lo sforzo organizzativo per la preparazione e lo svolgimento del semestre italiano di Presidenza dell'Unione, tracciando un bilancio dell'azione svolta dal nostro Paese, soprattutto sul versante del rafforzamento della politica degli investimenti ed in generale di un nuovo approccio della politica economica dell'Unione.

Nel capitolo relativo alla dimensione esterna dell'Unione, sottolinea l'impegno profuso dal Governo nel processo decisionale europeo su politica estera e di sicurezza comune, che ha offerto apporti significativi su tutti i principali dossier internazionali e contribuito all'azione con cui la UE ha accompagnato i processi di transizione democratica nel Mediterraneo, in Tunisia in particolare. L'Italia ha inoltre incoraggiato il dialogo e la collaborazione UE-USA in tutti i settori di interesse, in particolare per la prosecuzione dei negoziati sul partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti.

Nel corso del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'UE, l'Italia ha anche svolto un ruolo di guida nel coordinamento con gli organi del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, contribuendo anche alle discussioni sulla possibilità di implementazione e rafforzamento delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e difesa comune. L'iniziativa ha inoltre incoraggiato l'adozione di un documento finalizzato ad un più efficace coordinamento delle programmazioni industriali nel settore della difesa, nonché del primo documento comune sulle capacità di difesa cibernetica.

In tema di allargamento, l'Italia si è focalizzata sull'obiettivo di garantire un adeguato riconoscimento ai progressi compiuti dai Paesi candidati e da quelli potenziali, incoraggiandone gli sforzi soprattutto sul piano dell'adeguamento della loro normativa.

Con riferimento alla politica di vicinato, nonostante la crisi ucraina abbia determinato una particolare attenzione sul partenariato orientale, l'Italia ha continuato a sostenere la centralità della sponda sud del Mediterraneo, evidenziando i rischi sistemici che da quest'area del mondo possono derivare per l'Europa, a partire da quelli connessi alle dinamiche migratorie. Peraltro la programmazione 2014-2020 dello strumento finanziario per il vicinato ha confermato la centralità mediterranea nella allocazione delle risorse.

Sul piano degli impegni per lo sviluppo e la cooperazione umanitaria l'Italia anche nel 2014 si è confermata il terzo contribuente al bilancio UE e il quarto al Fondo Europeo di sviluppo. È quindi riuscita a far approvare una posizione comune in vista del negoziato sulla nuova Agenda post 2015 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. In tema di aiuto umanitario, la Presidenza italiana ha lavorato affinché l'Unione europea non si limiti ad un ruolo di *leadership* mondiale sul piano dei soli contributi, ma svolga un'azione più incisiva e possibilmente unitaria sulle crisi umanitarie. In questo delicato settore l'Italia ha inoltre contribuito al coordinamento delle attività umanitarie e di protezione civile, rafforzando in questo modo l'efficacia della risposta della comunità internazionale alle catastrofi naturali.

Un impegno particolare è stato profuso nel quadro delle riflessioni sulla riforma del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, organizzazione a cui l'Italia nel 2014 contribuisce – seconda fra gli Stati membri – con 105 funzionari.

Il capitolo menziona infine le strategie dell'Unione europea per le Macroregioni adriatico-ionica e alpina, evidenziando l'impegno del Governo italiano al rispetto delle scadenze e degli incontri del calendario, nonché gli sforzi nell'azione di coordinamento, anche a livello intergovernativo, a supporto di tali strategie.

Da menzionare, fra le iniziative promosse su richiesta italiana, anche la convocazione del Consiglio Affari Esteri di agosto sulla crisi in Iraq – che ha fornito al sostegno militare fornito da alcuni Stati membri alla lotta contro l'ISIS – nonché l'adozione di una serie di strategie e iniziative di contrasto al terrorismo internazionale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BONFRISCO (*CRi*) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal relatore Compagna, che evidenzia le molte difficoltà in cui si dibatte l'Unione europea. Propone di sottolineare ulteriormente la centralità della Nato, sia nelle prospettive della difesa europea che nelle politiche di vicinato, in particolar modo nelle difficili relazioni con la Federazione Russa. Apprezza inoltre il riferimento ai temi dell'immigra-

zione, nei cui confronti l'Unione europea non è ancora riuscita a sviluppare una strategia efficace.

Il senatore PEGORER (*PD*) ringraziando il relatore Compagna per la sua relazione, ritiene assolutamente centrale evidenziare l'esigenza di rafforzare la politica estera e di difesa comune.

Il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE espone dunque uno schema di parere, anche alla luce delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea «Verso una nuova politica europea di vicinato» (Join (2015) 6 definitivo) (n. 59)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario. Approvazione della Risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 94)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il relatore VERDUCCI (*PD*) espone lo schema di risoluzione, segnalando che, dopo una prima parte con il maggiore contenuto politico, il testo cerca di rispondere alle specifiche questioni sollevate nel Documento europeo in titolo sulla nuova politica europea di vicinato (PEV). Su tale parte ritiene più utile soffermarsi.

Sul mantenimento o meno della PEV entro un quadro istituzionale unitario, ritiene che il quadro unitario vada mantenuto, ma in quanto parte integrante della politica estera, di sicurezza e di difesa comune dell'Unione. Ritiene debba anche essere confermata la consolidata modalità di ripartizione interna delle risorse e reso più credibile e trasparente il flusso complessivo di risorse dell'Unione verso ciascun Paese *partner*.

Sulla configurazione della PEV, segnala l'esigenza di introdurre elementi di forte differenziazione tra i diversi Paesi, tenendo in maggior conto le condizioni di partenza, che sono fortemente differenziate, nella valutazione dei risultati raggiunti.

L'allargamento degli strumenti di dialogo ai «vicini dei vicini» rappresenta poi una assoluta necessità, purché sia sviluppata in modo concreto e tradotta in obiettivi concreti. Per il vicinato meridionale è pertanto necessario rafforzare il dialogo anche con i Paesi di origine dei flussi migratori (in particolare con quelli del Sahel e del Corno d'Africa), rafforzando il modello già emerso nell'Agenda europea sulla migrazione. Per il vicinato orientale appare imprescindibile riannodare il rapporto con la Russia. Su questo punto, raccogliendo una sollecitazione espressa dal presidente Napolitano, ritiene di dover segnalare che l'Accordo di partenariato con l'Ucraina è stato concluso con una scarsa considerazione delle preoccupazioni della Federazione Russa. La PEV, al contrario di quanto talvolta accaduto, deve porsi come strumento di dialogo politico in aree di crisi.

Per rendere più «politica» la gestione della PEV è poi necessario un maggior coinvolgimento degli Stati membri, evitando tuttavia una sua parcellizzazione.

Gli accordi di associazione, le zone di libero scambio e la cooperazione settoriale sono gli strumenti politici e commerciali più avanzati e rappresentano l'obiettivo ottimale della PEV ma non si possono però considerare l'unica evoluzione dei rapporti di vicinato, a pena di escludere molti Paesi. È pertanto necessario pensare ad altre forme di associazione e di dialogo che siano in grado di rinsaldare comunque i rapporti tra l'Unione europea e i suoi vicini attraverso forme di sostegno più mirate. È necessario individuare i veri interessi dei singoli Paesi e incoraggiarli attraverso azioni mirate.

È necessario avviare una riflessione sull'efficacia dell'Unione per il Mediterraneo e del Partenariato orientale. Anche in questo caso occorre pensare a modelli di integrazione più concreti e occorre favorire la cooperazione regionale tra i Paesi *partner*, anche a livello bilaterale, soprattutto nel vicinato meridionale.

Sul ruolo della società civile è di primario rilievo dotarsi di strumenti adeguati ad un deciso rafforzamento del ruolo della società civile.

Il dialogo interreligioso e multiculturale è una priorità assoluta. È necessario rafforzare positivamente gli strumenti necessari all'incontro tra le diverse religioni, imperniato sul riconoscimento reciproco e con l'obiettivo di una convivenza solidale, favorendo in particolare il dialogo con l'Islam e tra le sue componenti.

In questo senso vanno valorizzati al massimo i programmi di scambio studentesco, pensando ad un vero e proprio «Erasmus del mediterraneo» cui destinare una quota certa e rilevante degli attuali programmi di mobilità.

Il presidente CASINI ringrazia il relatore per l'ampia esposizione.

Il senatore CORSINI (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore. Ritiene che la scelta di mantenere la politica europea di vicinato entro un quadro unitario sia assolutamente condivisibile, anche perché, in caso contrario, la dimensione mediterranea ne risulterebbe inevitabilmente svantaggiata. È però opportuna una maggiore differenziazione tra il versante orientale e quello meridionale, ciascuno dei quali deve essere dotato di strumenti adeguati e rinnovati. Ritiene altresì essenziale il riferimento al dialogo interreligioso, che è una priorità assoluta per la reciproca comprensione tra i popoli, presupposto essenziale per il superamento dei conflitti. In riferimento alla proposta dell'«Erasmus del Mediterraneo», che condivide assolutamente, segnala che progetti di questo tipo hanno già impegnato alcune università italiane. Sottolinea altresì l'esigenza di rafforzare la cooperazione regionale, anche con riferimento alle tematiche migratorie e ai cosiddetti «vicini dei vicini».

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) sottolinea l'esigenza di far riferimento alla necessità di una più ampia revisione della politica europea della migrazione e in particolar modo alle normative sul regime di attraversamento delle frontiere, al fine di includervi anche i permessi di soggiorno temporanei a seguito di richiesta di protezione internazionale. Ritiene altresì importante una massiccia implementazione di azioni di cooperazione allo sviluppo, come strumento operativo della politica di vicinato al fine di smantellare le reti criminali che sfruttano la tratta di esseri umani, promuovendo altresì modelli di sviluppo sostenibile sulla sponda meridionale del Mediterraneo. Segnala inoltre la necessità di una valutazione più approfondita degli effetti degli accordi commerciali di libero scambio sulle economie dei Paesi dell'area mediterranea per evitare effetti distorsivi del mercato, anche in presenza di reciprocità delle condizioni commerciali.

Il presidente CASINI, pur rilevando l'importanza dei temi sollevati dalla senatrice Bertorotta, ricorda che la Commissione è chiamata a rispondere al Documento di consultazione sulle questioni specifiche in esso contenute, relative alla riforma della politica di vicinato.

Il relatore VERDUCCI (*PD*), pur condividendo l'esigenza politica di una profonda revisione delle politiche dell'Unione europea nei confronti dei flussi migratori, fa propria la precisazione appena formulata dal presidente Casini.

Il senatore COMPAGNA (*AP (NCD-UDC)*) esprime l'esigenza di non accentuare eccessivamente le responsabilità dell'Unione europea in relazione alla crisi ucraina, considerando che la Federazione Russa aveva già da tempo manifestato un atteggiamento caratterizzato da una certa aggressività. Pur non ritenendo né auspicabile né realistica l'entrata dell'U-

craina nella Nato, ritiene tuttavia essenziale riaffermare il principio dell'autonomia delle scelte di ciascun Paese sulla propria collocazione internazionale. Auspica infine che nell'invocato «Erasmus del Mediterraneo» vengano incluse anche le Università di Israele, che soffrono invece spesso di notevoli limitazioni nella cooperazione scientifica.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato dal relatore, che viene approvato dalla Commissione (pubblicato in allegato).

La seduta termina alle ore 13,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 557**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto in titolo,

rimarcato il ritardo con cui la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 è stata comunicata alla Presidenza del Senato;

apprezzato l'impegno del Governo per lo svolgimento del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea;

valutato con favore l'intendimento del Governo di voler continuare a sostenere i Paesi dei Balcani e la Turchia nei loro sforzi di avvicinamento all'Unione europea, pur nella consapevolezza del rallentamento delle prospettive di allargamento per i prossimi anni;

sottolineata l'esigenza di rilanciare la centralità del Mediterraneo nelle politiche dell'Unione europea, nonché l'impegno per lo sviluppo della cooperazione economica e strategica con i Paesi dell'Africa settentrionale;

ribadita inoltre la necessità del rafforzamento del partenariato strategico fra la Nato e l'Unione europea e del rilancio della prospettiva della difesa europea, anche mediante il potenziamento degli strumenti operativi e delle capacità di intervento rapido;

auspicato che il Governo fornisca un forte contributo al negoziato per un accordo globale sulle emissioni a effetto serra in vista della Conferenza a Parigi, nonché all'approvazione della nuova Agenda Sviluppo delle Nazioni Unite;

ribadita la necessità di perpetuare ogni sforzo finalizzato al ristabilimento del dialogo dell'Unione europea con la Russia, con la condizione del rispetto della legalità internazionale e nel quadro dell'Alleanza atlantica, e per il rafforzamento della cooperazione regionale, indispensabili per il consolidamento delle prospettive di sicurezza in tutta la fascia euro-asiatica;

espresso apprezzamento per la tendenziale riduzione del numero di procedure di infrazione addebitate all'Italia;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

che l'impegno per il riorientamento delle politiche dell'Unione europea sull'area mediterranea venga profuso nella piena consapevolezza degli interessi strategici in gioco e delle priorità nazionali, anche con riferimento al controllo delle frontiere esterne e dei flussi migratori in entrata;

che gli sforzi del Governo in relazione alla revisione della politica di vicinato si indirizzino principalmente al rafforzamento dell'integrazione di tale politica nella politica estera e di sicurezza comune, anche valorizzando il ruolo di coordinamento dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

che l'avvio della missione europea EUNAVFOR Med nell'area mediterranea possa rappresentare, oltre che un'azione di stabilizzazione dell'area, un'occasione di rilancio delle prospettive della difesa comune europea.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 59 (DOC. XVIII, n. 94)

La Commissione affari esteri, emigrazione,
esaminato l'Atto comunitario n. 59,

premessi che

con il Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e di sicurezza JOIN (2015) 6, «Verso una nuova politica europea di vicinato», del 4 marzo 2015, è stata avviata una ampia consultazione, sia all'interno dell'Unione europea che nei Paesi del vicinato, in vista della revisione di tale politica;

la politica europea di vicinato (PEV), che pure ha svolto un'importante funzione nel dialogo e nella cooperazione con i Paesi vicini, non è sempre stata in grado di fornire risposte adeguate e complete al contesto in evoluzione, come viene sottolineato anche nel documento citato, sia per le modalità di gestione che per gli strumenti di cui dispone;

la PEV nel corso degli anni ha visto una forte accentuazione della sua dimensione «burocratica», concentrata nel perseguimento della stabilizzazione e della creazione di aree di libero scambio, e non è sempre stata in grado di rispondere alle specifiche aspettative, sensibilità e aspirazioni dei nostri *Partner*, ovvero di adattarsi alle diverse esigenze e ai diversi gradi di evoluzione socioeconomica e politica dei Paesi interessati;

ritenuto che

lo straordinario mutamento dello scenario geopolitico di riferimento, segnato, sia sul versante meridionale sia su quello orientale, da una instabilità endemica e da conflitti di grande portata, ma anche da grandi opportunità e da esempi di transizione democratica efficace, richiede una gestione più politica dei rapporti con i Paesi *partner* che comprenda anche i «vicini dei vicini»;

è venuto a realizzarsi un sostanziale «invecchiamento» della PEV, che, concepita nel 2003 e modificata da ultimo quando non era ancora chiaro l'esito, spesso drammatico, delle cosiddette «rivoluzioni arabe», appare oggi uno strumento inadeguato, che necessita di essere aggiornato per rispondere efficacemente a un quadro segnato da instabilità e conflitti tanto a est quanto – soprattutto – a sud dell'Unione;

l'attenzione nei confronti della situazione geopolitica del Mediterraneo, della sua evoluzione e delle sue problematiche e opportunità, è risultata particolarmente modesta, anche a causa delle differenti sensibilità

in ambito UE, come dimostrano, tra l'altro, l'assenza di accordi bilaterali di nuova generazione e il prolungato stallo dell'Unione per il Mediterraneo;

in ragione di questo quadro la PEV deve essere maggiormente integrata con la politica estera e di sicurezza dell'Unione, esaltando in questo senso il ruolo dell'Alto Rappresentante e del SEAE, in linea con il disposto dell'art. 18, paragrafo 4 del TUE;

nel mantenere un quadro unitario della PEV è necessario introdurre forme più articolate di differenziazione, sia tra la dimensione meridionale e quella orientale, sia all'interno di ciascuna di esse, da effettuare sulla base di un confronto con i *Partner* sulle effettive priorità e potenzialità del rapporto e non partendo da classificazioni precostituite, tenendo conto cioè del diverso grado di preparazione ed evoluzione politica, economica e sociale dei Paesi coinvolti, nonché del loro rispettivo livello di ambizione nel quadro degli obiettivi della PEV e delle specificità regionali;

è necessario studiare nuovi strumenti di cooperazione e partenariato, anche di carattere settoriale, di più immediata e mirata efficacia, che possano costituire occasioni di dialogo politico in situazioni di crisi, sempre mantenendo un approccio integrato e coerente delle diverse politiche dell'Unione;

è necessario rafforzare il raccordo, per quanto concerne in particolare i Paesi del vicinato meridionale, tra PEV, dialogo regionale, cooperazione nel campo della cultura, del dialogo interreligioso e multiculturale, dell'istruzione e formazione professionale;

particolare rilievo e attenzione andrebbero conferiti al raccordo tra PEV e politiche migratorie. La politica di vicinato potrebbe rappresentare la sede ottimale per rafforzare il dialogo con i Paesi *partner* in vista di una gestione condivisa delle dinamiche migratorie, nel quadro di un progressivo superamento di logiche meramente emergenziali, da realizzarsi anche attraverso l'auspicabile e urgente revisione del Regolamento Dublino III, e dell'instaurazione di criteri solidaristici tra gli Stati membri, con particolare riferimento alla redistribuzione dei carichi relativi alle domande dei richiedenti asilo e protezione temporanea che interessano principalmente proprio il versante mediterraneo dei rapporti di vicinato.

Ritenuto inoltre, in relazione alle specifiche questioni sollevate nel citato Documento di consultazione congiunto, quanto segue:

sul mantenimento o meno della PEV entro un quadro istituzionale unitario:

la PEV va mantenuta in un quadro unitario, ma in quanto parte integrante dell'azione esterna dell'UE, complementare e sinergico rispetto alla politica estera, di sicurezza e di difesa comune dell'Unione. Nell'ambito del crescente coordinamento tra le varie politiche a forte dimensione esterna, può essere opportuno mantenere un quadro unico, con un unico commissario responsabile, purché risulti confermata la ormai consolidata modalità di ripartizione interna delle risorse della PEV (due terzi al parte-

nariato meridionale e un terzo al partenariato orientale). Deve anche essere reso più credibile e trasparente il flusso complessivo di risorse dell'Unione verso ciascun Paese *partner*, anche attraverso altri strumenti e fondi;

su una PEV a geometria variabile:

è necessario introdurre elementi di forte differenziazione per Paese, mitigare il modello, finora privilegiato, del c.d. *more for more*, e tenere in maggior conto i punti e le condizioni di partenza, che sono fortemente differenziati, nella valutazione dei risultati raggiunti. Occorre valutare attentamente, caso per caso, le reali esigenze dei Paesi *partner*. Per esempio, oggi Tunisia e Libia necessitano di due quadri di dialogo molto diversi tra loro: sostegno economico immediato per l'una, sostegno politico prolungato per l'altra. L'Unione deve cogliere in pieno tali differenze e agire in modo più consapevole e coerente;

sulla portata geografica e il dialogo con i «vicini dei vicini»:

l'allargamento degli strumenti di dialogo ai «vicini dei vicini» rappresenta una assoluta necessità, purché sia sviluppata in modo concreto e tradotta in obiettivi concreti. Per il vicinato meridionale è pertanto necessario rafforzare il dialogo anche con i Paesi di origine dei flussi migratori (in particolare con quelli del Sahel e del Corno d'Africa), rafforzando il modello già emerso nell'Agenda europea sulla migrazione. Per il vicinato orientale appare imprescindibile quel confronto ravvicinato e sistematico con la Russia che non sempre si è dispiegato pienamente, come nel caso dell'Accordo di partenariato con l'Ucraina, concluso senza considerazione delle legittime preoccupazioni della Federazione russa;

sul dialogo interreligioso:

il dialogo interreligioso e multiculturale è una priorità assoluta. È necessario rafforzare positivamente gli strumenti necessari all'incontro tra le diverse religioni, imperniato sul riconoscimento reciproco e con l'obiettivo di una convivenza solidale, favorendo in particolare il dialogo con l'Islam e tra le sue componenti;

sul coinvolgimento degli Stati membri e la titolarità condivisa:

un maggior coinvolgimento degli Stati membri appare assolutamente necessario per rendere più «politica» la gestione della PEV. Va tuttavia evitato che la pressione degli interessi nazionali porti a una sua parcellizzazione e a una perdita della sua dimensione globale, quale strumento di una politica estera pienamente europea;

sugli accordi di associazione, le zone di libero scambio (ZLS) e la cooperazione settoriale:

accordi di associazione e ZLS sono gli strumenti politici e commerciali più avanzati e rappresentano l'obiettivo ottimale della PEV. Non si possono però considerare l'unica evoluzione dei rapporti di vicinato, a pena di escludere nei fatti almeno la metà dei Paesi, e in partico-

lare quelli contraddistinti da una maggiore instabilità ovvero quelli non interessati o non nelle condizioni di perseguire tali Accordi. È pertanto necessario pensare ad altre forme di associazione e di dialogo, che, anche se meno vincolanti e avanzate, siano in grado di rinsaldare comunque i rapporti tra la UE e i suoi vicini attraverso forme di sostegno più mirate. È necessario individuare i veri interessi dei singoli Paesi e incoraggiarli attraverso azioni mirate, guidando e sostenendo – anche attraverso facilitazioni doganali – i processi interni di sviluppo;

sui piani d'azione, le strategie per Paese e le relazioni annuali sui progressi compiuti:

oggi sono strumenti contraddistinti da un approccio divenuto eccessivamente burocratico. Come conseguenza di un approccio più politico e differenziato, devono trasformarsi in documenti più flessibili, legati alle condizioni interne e alle possibili modalità di dialogo, anche attraverso un maggiore e più efficace contributo del SEAE;

sulla liberalizzazione dei visti e la mobilità giovanile:

la mobilità ha un valore politico fondamentale per rinsaldare i rapporti con i Paesi del vicinato, ma è anche uno degli ambiti nel quale più forte appare la differenza tra le due dimensioni del vicinato. Con particolare riferimento al vicinato meridionale, andrebbero incoraggiati in ogni modo i partenariati di mobilità, per favorire le opportunità di studenti e giovani imprenditori e la creazione di un *know-how* da riportare nei Paesi di origine. Più in generale, è sempre più necessario puntare su una migrazione circolare di qualità, in grado di generare ricadute mutualmente positive per i Paesi di arrivo e provenienza, favorendo lo sviluppo economico di questi ultimi. Vanno valorizzati al massimo i programmi di scambio tra studenti, pensando a un vero e proprio «Erasmus del Mediterraneo», cui destinare una quota certa e rilevante degli attuali programmi di mobilità. Considerata la specificità delle società del vicinato meridionale, alle misure di scambio andranno accompagnati programmi di formazione *in loco*, rivolti in particolare alle giovani donne;

sul ruolo della PEV nella gestione delle crisi del vicinato:

la PEV deve avere un ruolo più forte e proattivo, proponendosi come strumento primario di dialogo politico in ambiti di crisi. Perché ciò accada, deve essere maggiormente integrata alla PESC/PSDC, di cui dovrà sempre più rappresentare uno dei *cluster* privilegiati;

sulla cooperazione regionale:

è necessario avviare una riflessione sull'efficacia dell'attività dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato orientale. Anche in questo caso occorre valorizzare modelli di *co-ownership* e progressiva integrazione, non solo economica, più concreti, che tengano conto dei differenti livelli di dialogo tra Paesi dell'area e siano in grado di farne confluire gli interessi verso tematiche concrete e di impatto immediato. Occorre favo-

rire la cooperazione regionale tra i Paesi *partner*, anche a livello bilaterale, soprattutto nel vicinato meridionale;

sul ruolo della società civile:

è di primario rilievo dotarsi di strumenti adeguati ad un deciso rafforzamento del ruolo della società civile, tenendo conto che nei Paesi *partner* essa ha una conformazione e degli spazi di intervento spesso assai diversi da quanto accade nell'Unione. Occorre favorire la creazione di un tessuto socioeconomico che garantisca canali di dialogo e sostegno anche nei casi di crisi delle istituzioni statuali;

impegna il Governo

a sostenere tali posizioni in sede di Unione europea e ad adoperarsi per il loro recepimento.

DIFESA (4^a)

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria

134^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

indi del Vice Presidente
CONTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'Affare sulle linee programmatiche e di indirizzo in vista del Consiglio europeo sulla Difesa del 25 e 26 giugno 2015, la cui richiesta di assegnazione era stata deliberata lo scorso 3 giugno, il presidente LATORRE propone – stante la calendarizzazione in Assemblea, per il prossimo 24 giugno, delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio sul tema ed in conformità con la prassi seguita in questi casi – di rinunciare alla predetta richiesta.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (n. 167)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il sottosegretario ALFANO fornisce alcune precisazioni in relazione alle problematiche sottolineate dal relatore. In particolare, circa le difficoltà che hanno portato alla vendita di soli 217 alloggi sul totale di 2874 e sulle modalità di fissazione del prezzo di vendita va osservato che il prezzo era stato a suo tempo fissato in base a procedure elaborate d'intesa con l'Agenzia del demanio. Inoltre, fissare sin dall'inizio dei prezzi più bassi avrebbe comportato la necessità di interlocuzioni con le competenti articolazioni del Ministero dell'Economia (Demanio e Ragioneria Generale), che difficilmente avrebbero acconsentito a forti abbattimenti iniziali, specie in considerazione dei possibili rilievi da parte della Corte dei conti in sede di controllo di legittimità degli atti di alienazione, anche se ciò non toglie che – ove se ne palesi la necessità – questa prospettiva possa essere riesaminata.

Relativamente alle istanze presentate dalle cosiddette categorie protette, con riferimento a quelle rigettate e all'obbligo di rilascio degli alloggi in tali casi, rileva quindi che il loro numero, riferito all'intero territorio nazionale e a tutte le Forze armate, è ingente. La Difesa sta pertanto provvedendo ad elaborare un punto di situazione preciso ed aggiornato, del quale si riferirà nello specifico. In relazione all'obbligo del rilascio, le Forze armate hanno poi ricevuto stringenti istruzioni affinché solo in casi di particolare gravità (grave morosità e motivi di decadenza dal titolo) si proceda con l'avvio delle pratiche per il recupero forzoso.

Da ultimo, in merito al diritto di informazione degli utenti con riferimento ai casi di rigetto delle istanze per motivi formali correlati alla comunicazione, osserva che, sebbene in occasione dell'adozione del decreto ministeriale del 7 maggio 2014 l'Amministrazione abbia fatto pubblicare in Gazzetta Ufficiale il testo ed altresì fatto comunicare agli utenti l'adozione del medesimo, in occasione dell'approvazione dell'attuale provvedimento sarà data comunicazione di tipo capillare mediante i Comandi territoriali competenti, con particolare riguardo anche agli utenti rimessi in termine.

Aggiunge inoltre che, ove nulla osti da parte della Commissione, il Governo fornirà, nel corso di una successiva seduta, ulteriori chiarimenti anche sulle tematiche relative al numero di immobili rilasciati dai conduttori non ancora riassegnati, all'*iter* di approvazione del pacchetto di modifiche al testo unico regolamentare ed alla garanzia della parificazione dell'usufrutto a favore del coniuge sopravvissuto all'assegnatario.

Il relatore PEGORER (*PD*), nel ringraziare il rappresentante del Governo per le delucidazioni fornite, rileva che su tutte e tre le tematiche evidenziate appare evidente lo sforzo dell'Esecutivo nel sanare le problematiche da lui, puntualmente, sottolineate nella relazione introduttiva.

Nel prendere atto del superamento dei termini prescritti dal Regolamento per l'emissione del prescritto parere, precisa quindi che ciò non è da imputarsi a mera inerzia della Commissione, bensì alla necessità di operare, d'intesa con il Governo, i dovuti approfondimenti sulle delicate problematiche sottese allo schema di decreto.

Invita inoltre a tenere conto di due ulteriori problematiche da lui sottolineate nella relazione introduttiva, sia con riferimento all'allargamento delle categorie protette, sia in relazione alle procedure di dismissione degli immobili non più utili della Difesa, che potrebbero generare importanti risorse aggiuntive per il Dicastero.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*) si associa alle considerazioni poc'anzi svolte dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1581) Patrizia BISINELLA. – *Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto*

- e **petizione n. 905** ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Interviene la senatrice BISINELLA (*Misto-FAL*), presentatrice del disegno di legge, esprimendo apprezzamento positivo per il lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione ed auspicando che possa pervenire quanto prima la richiesta relazione tecnica, al fine di una celere conclusione dell'*iter*.

Il presidente LATORRE assicura che la Presidenza inoltrerà i necessari solleciti presso il ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 16 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 39

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

230^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (n. 164)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella 2^a seduta antimeridiana del 4 giugno.

La relatrice BELLOT (*Misto-FAL*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore VACCIANO (*Misto*) rileva il riferimento, contenuto nello schema di parere, alla mancanza di un completo allineamento delle disposizioni di cui all'Atto del Governo in esame con la disciplina in via di introduzione in materia di sanzioni applicabili dalle autorità di vigilanza in forza del recepimento della direttiva 2013/36/UE. Chiede quindi che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti.

Il VICE MINISTRO si riserva di fornire il chiarimento richiesto, unitamente alle risposte ad alcuni quesiti già formulati nelle precedenti sedute.

Il presidente Mauro Maria MARINO, prende atto dell'intervento del rappresentante del Governo e rinvia il seguito dell'esame auspicando la conclusione dell'*iter* nella seduta di domani.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (n. 172)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 giugno.

Il presidente Mauro Maria MARINO prende atto che non ci sono richieste di interventi.

Il relatore FORNARO (*PD*) segnala che gli sono pervenute le valutazioni della Consob, su taluni aspetti del provvedimento in titolo.

Ha quindi la parola il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), il quale ricorda l'opportunità di disporre di un contributo della Banca d'Italia, dato anche l'elevato grado di complessità della normativa in esame, anche ai fini della redazione dei bilanci dei confidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO segnala di avere rivolto sollecitazioni al Governo al fine di consentire alla Commissione bilancio di disporre in tempi rapidi della relazione tecnica necessaria all'approvazione del previsto parere sugli emendamenti, e di aver ricevuto assicurazioni circa una rapida soluzione delle questioni emerse sotto il profilo finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO, stante la momentanea indisponibilità del relatore Susta, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9,15 di domani per l'avvio dell'esame congiunto degli atti preparatori della legislazione comunitaria n. COM (2015) 129 def. e n. COM (2015) 135 def.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 164**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

sottolineato

come la realizzazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, attraverso la costituzione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA – *Single Euro Payments Area*), rappresenti un elemento significativo ai fini della piena realizzazione del Mercato unico, nonché per l'ammodernamento del sistema finanziario ed economico del Paese, che costituisce a sua volta un fattore positivo per il sostegno alla competitività e alla ripresa economica del Paese; segnalato, in particolare, come la costituzione della SEPA consenta di facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, crei condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento nonché al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti, realizzando altresì una riduzione dei prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro;

considerato che:

l'adozione di un provvedimento legislativo volto a disciplinare gli aspetti sanzionatori connessi con il regolamento 260/2012 rappresenta il necessario completamento dell'*iter* applicativo del medesimo regolamento e risponde a espliciti vincoli previsti dal legislatore comunitario;

esso consente di completare il quadro delineato dalle nuove norme europee, che realizzano l'allineamento normativo tra i paesi dell'Area e garantiscono la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento dei diversi Stati membri in coerenza con gli obiettivi di armonizzazione e di integrazione rappresentati dalla SEPA;

avuto riguardo inoltre alla recente evoluzione della normativa di derivazione comunitaria che interessa il comparto finanziario, la Commissione segnala che sotto molti profili lo schema di decreto legislativo non risulta completamente allineato con il regime in corso di introduzione per il complesso delle sanzioni applicabili dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dei testi unici bancario e della finanza per effetto del recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD4);

l'individuazione dell'autorità competente per l'irrogazione delle predette sanzioni, oltre a corrispondere alle previsioni europee in materia, consente di rafforzare e chiarire ulteriormente gli assetti di vigilanza e controllo sul settore, a garanzia della complessiva stabilità e regolarità del sistema.

Tenuto anche conto degli ultimi interventi effettuati in materia di servizi di pagamento dal legislatore comunitario e, segnatamente, del regolamento (UE) 2015/751 sulle tariffe interbancarie per le transazioni di pagamento basate su carta nonché della revisione della direttiva sui servizi di pagamento 2007/64/CE approvata lo scorso 5 maggio.

Considerate infine le osservazioni espresse dalla Commissione Giustizia,

la Commissione esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

in vista dell'adeguamento della disciplina interna agli atti europei da ultimo menzionati, valuti il Governo l'opportunità di un intervento complessivo, per ragioni di omogeneità ed efficienza del sistema, finalizzato ad armonizzare i contenuti e le modalità applicative dei presidi sanzionatori applicabili dalla Banca d'Italia nei diversi comparti di sua competenza; in relazione al rinvio normativo contenuto nell'articolo 3, comma 4, valuti il governo l'adeguatezza della disciplina recata dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (codice del consumo) con riferimento al limite massimo di sanzione pecuniaria applicabile.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria

160^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1880) Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

(746) STUCCHI. – *Disposizioni in materia di abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione*

(760) STUCCHI. – *Norme per la riorganizzazione del sistema pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa*

(1570) BUEMI ed altri. – *Norme per la riforma del sistema e dei criteri di nomina, trasparenza e indirizzo della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente in materia di RAI*

(1795) PEPE e MOLINARI. – *Riforma del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1815) CROSIO ed altri. – *Riforma del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale*

(1823) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Riforma della governance del servizio pubblico radiotelevisivo*

(1841) FORNARO ed altri. – *Modifica all'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di governance della Rai*

(1855) CIOFFI ed altri. – *Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della*

società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

- e petizioni nn. 443, 545, 670, 1125 e 1282 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 giugno.

Il presidente MATTEOLI ricorda che sono stati presentati gli emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. 1880.

Fatta salva l'esigenza di attendere il prescritto parere delle Commissioni consultive, ritiene opportuno avviare l'illustrazione delle suddette proposte emendative e cede quindi la parola ai senatori interessati.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma, precisando che alcuni di essi richiamano l'introduzione del sistema di gestione duale nella Rai già proposto nel disegno di legge n. 1841, ma in maniera più precisa. Si prevede quindi la nomina dell'amministratore delegato da parte del Consiglio di sorveglianza, che assume una composizione simile al modello classico del diritto tedesco, mentre il Consiglio di gestione dovrebbe essere formato da amministratori professionisti.

Lo stesso emendamento modifica la procedura di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Rai per garantire il pluralismo e i diritti dell'opposizione, al fine di tenere conto delle modifiche nella composizione delle Camere conseguenti all'approvazione della nuova legge elettorale.

Si interviene poi sulla fonte di nomina dell'amministratore delegato che viene ricondotta per intero al Consiglio di amministrazione, escludendo quindi l'influenza del Governo. Richiama poi un'altra proposta che consente anche a un dipendente della Rai di essere nominato amministratore delegato, prevedendo la perdita dei relativi benefici una volta cessato dall'incarico.

Infine, richiama gli articoli 4 e 5 del disegno di legge osservando che le deleghe in essi contenute, rispettivamente per la riforma del sistema di finanziamento della Rai e del settore radiotelevisivo, appaiono eccessivamente generiche. Per tale ragione, si propone la soppressione dei due articoli, come stimolo a trovare, d'intesa tra Governo e Parlamento, una formulazione più precisa dei criteri e principi direttivi delle stesse deleghe.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) esprime apprezzamento per le proposte emendative presentate dai relatori, che intervengono in maniera puntuale su alcuni aspetti qualificanti del disegno di legge, al fine di migliorarne i contenuti.

Con riferimento alle proposte emendative da lui presentate, richiama quella che consente, secondo la possibilità espressamente indicata dal Pre-

sidente dell'Autorità Antitrust durante la sua audizione dinanzi alla Commissione, di procedere al rinnovo della convenzione per il servizio pubblico universale radiotelevisivo tra lo Stato e la Rai in via diretta, senza necessità di ricorso ad una gara.

Un altro emendamento prevede la possibilità che l'amministratore delegato possa essere anche un dipendente della Rai, mentre una ulteriore proposta emendativa precisa le condizioni di incompatibilità per la cessazione dalla carica.

La proposta 3.2 interviene poi in materia di trasparenza per quanto concerne i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipulati dalla Rai.

Infine, richiama la proposta emendativa volta a definire con maggiore chiarezza i rapporti tra Consiglio di amministrazione e amministratore delegato.

Il senatore AIROLA (*M5S*) illustra l'insieme degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, che riprendono molte disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1855. In particolare, si prevede la riforma dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale si conferisce un importante ruolo ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Rai.

Altre proposte emendative definiscono con precisione i requisiti di onorabilità, competenza e indipendenza richiesti per i membri del Consiglio di amministrazione della Rai, così come quelli occorrenti per l'incarico di amministratore delegato, che è nominato dagli stessi componenti del Consiglio.

Si propone altresì la riduzione da 9 a 6 dei componenti del Consiglio di amministrazione e la loro nomina mediante procedure di votazione con voto limitato e maggioranze qualificate, per tenere conto della modifica nella composizione del futuro Parlamento derivante dall'approvazione della nuova legge elettorale, come segnalato dal senatore Fornaro.

Altre proposte emendative sono poi volte a prevenire conflitti di interesse per l'amministratore delegato, individuando in modo dettagliato le cause di incompatibilità. Si sottrae inoltre la nomina del Consiglio di amministrazione al controllo del Governo e si rafforzano i poteri del Consiglio, anche per quanto riguarda il controllo sulle spese, che interviene già per quelle superiori a 2,5 milioni di euro, anziché a 10 milioni di euro come previsto nel testo.

Altre proposte consentono l'affidamento dell'incarico di amministratore delegato anche a dipendenti della Rai, previa dimissioni dall'azienda.

Si rafforzano altresì i poteri di controllo del Consiglio di amministrazione sull'amministratore delegato, sulle nomine e sui compensi dei dirigenti apicali e si dettano obblighi più stringenti di trasparenza per la Rai.

Inoltre, condivide la valutazione critica circa il carattere troppo ampio delle deleghe contenute negli articoli 4 e 5, che dovrebbero essere abrogati ovvero modificati introducendo criteri più precisi.

Infine, contesta che il disegno di legge del Governo affidi all'amministratore delegato la definizione della missione del servizio pubblico svolta dalla Rai, che dovrebbe invece competere al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*), richiamando l'intervento del senatore Margiotta, chiede di acquisire il dettaglio delle indicazioni fornite dal Presidente dell'Autorità antitrust in merito alla possibilità di rinnovo diretto della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo a favore della Rai.

Il senatore FILIPPI (*PD*) esprime a sua volta apprezzamento per gli emendamenti presentati dai relatori, che sono intervenuti in maniera costruttiva ed equilibrata per migliorare alcuni profili del testo.

Richiama quindi le proposte emendative presentate dal suo Gruppo, che intervengono sullo *status* dell'amministratore delegato e sui componenti del Consiglio di amministrazione al fine di precisarne le cause di decadenza, di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché i requisiti di competenza e onorabilità.

Un'altra proposta specifica le deleghe che possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione al presidente, mentre si propone, con un altro emendamento, la soppressione del capoverso «Art. 49-ter» di cui all'articolo 3, comma 1 del testo, in quanto non si ritengono accettabili le deroghe alle procedure di affidamento degli appalti della Rai ivi previste.

Per quanto riguarda le deleghe degli articoli 4 e 5, condivide il giudizio sul carattere eccessivamente ampio e generico delle stesse, ragione per la quale il suo Gruppo ha proposto una serie di integrazioni, ovvero, in alternativa, la soppressione delle stesse norme.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 3.3, che assoggetta la Rai alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria, nonché l'emendamento 3.4 che definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale della Rai e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni. Precisa che tali proposte vogliono rafforzare il ruolo dell'azienda nella competizione sul mercato, per favorire la sua trasformazione da *broadcaster* a *media company*.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) chiede preliminarmente al rappresentante del Governo se rispondano al vero alcune notizie di stampa circa l'anticipazione della calendarizzazione in Aula dell'esame del disegno di legge n. 1880.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa di non avere notizie al riguardo e che, in ogni caso, si tratta di aspetti non sindacabili dal Governo, in quanto rientrano nell'autonomia decisionale del Parlamento.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) illustra quindi i suoi emendamenti, in gran parte presentati a firma congiunta con il senatore Gasparri.

Di tali proposte emendative, un primo gruppo mira a favorire la definitiva privatizzazione della Rai, al fine di bilanciare l'accresciuto potere di influenza del Governo che scaturisce dal disegno di legge in esame. Un secondo gruppo di emendamenti, nel presupposto che si voglia invece mantenere l'attuale assetto sotto il controllo del Parlamento, interviene con modifiche volte ad aumentare l'efficienza e l'indipendenza dell'azienda a garanzia del pluralismo.

Infine, contesta la disposizione che vieta al personale della Rai di essere nominato amministratore delegato: fatta salva l'esigenza di prevenire conflitti d'interesse e sovrapposizioni, tale scelta appare del tutto irragionevole, atteso che da tempo nella Rai esistono professionisti di grande qualità e esperienza, che dovrebbero invece essere valorizzati.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) fa presente che, allo stato, non esiste una previsione per la calendarizzazione dell'esame del disegno di legge n. 1880 in Assemblea, per cui le notizie riportate da alcuni organi di informazione sono da considerarsi mere illazioni.

Con riferimento agli emendamenti a sua firma, già illustrati dal senatore Minzolini, ricorda che già la legislazione vigente prevedeva la possibilità di avviare un processo di privatizzazione della Rai.

Al fine di sciogliere il nodo ormai annoso del rapporto tra politica e azienda, ritiene che siano percorribili solo due strade: o si privatizza la Rai in tutto o in parte (cioè per singoli rami di azienda), oppure se si vuole mantenere la natura pubblica, occorre ribadire che il ruolo di editore dell'azienda spetta al Parlamento, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Tale scelta comporta però l'obbligo di rispettare i principi di pluralismo, di tutela delle minoranze e di indipendenza dal Governo. Non si tratta infatti di alimentare logiche di lottizzazione, ma di garantire il rispetto delle regole democratiche.

Auspica che, chiarito questo aspetto, si possa ricondurre il dibattito a una dinamica fisiologica per concentrarsi sui grandi problemi del settore radiotelevisivo posti dall'evoluzione tecnologica e dalla presenza sempre più massiccia degli operatori *over the top*, che si appropriano dei contenuti prodotti dalle aziende di comunicazione senza pagarli.

Si tratta però di problemi complessi, che andrebbero affrontati in maniera ampia e ponderata, laddove la delega dell'articolo 5 per la riforma del comparto appare del tutto inadeguata e andrebbe quindi soppressa. Analogamente, ritiene opportuna la soppressione dell'articolo 4 sulla riforma del canone, che dovrebbe essere affrontata in altre sede.

Invita quindi a lavorare in maniera seria e costruttiva, senza accelerazioni legate all'esigenza di nominare il nuovo Consiglio di amministrazione con regole diverse, allo scopo di addivenire ad un testo il più possibile adeguato.

Il relatore RANUCCI (*PD*) ringrazia i colleghi per il contributo serio e costruttivo fornito ai lavori, sia nel dibattito, sia attraverso gli emendamenti presentati che intervengono nel merito dei problemi.

Ringrazia altresì il presidente Matteoli per il modo equilibrato e trasparente con il quale ha condotto i lavori.

Illustra quindi l'insieme degli emendamenti presentati dai relatori: alcuni mirano a precisare i requisiti di onorabilità, indipendenza e competenza richiesti ai componenti del Consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato.

Ancora, si definisce la procedura per la nomina del rappresentante dei dipendenti della Rai nel Consiglio di amministrazione, ponendo una serie di condizioni.

Ritiene anch'egli che l'amministratore delegato possa essere scelto tra i dipendenti della Rai, ma previa dimissioni dall'azienda.

Si sofferma quindi sulla proposta emendativa che prevede la costituzione di un comitato cultura all'interno del Consiglio di amministrazione, al fine di garantire una più seria vigilanza sull'attività editoriale.

Dichiara quindi di ritirare l'emendamento 2.204.

Illustra quindi la proposta 2.142, che abbassa da 10 a 8 milioni di euro il limite delle spese gestibili in autonomia dall'amministratore delegato.

Sul tema delle procedure di appalto utilizzabili dalla Rai, segnala che i relatori hanno predisposto un ventaglio di proposte alternative, per consentire di individuare, insieme alla Commissione e al Governo, quella ritenuta più idonea. Ritiene in ogni caso che andrebbe confermata la deroga prevista dalla legislazione vigente per gli appalti legati all'attività editoriale, mentre andrebbero mantenute procedure ad evidenza pubblica per tutti gli altri contratti.

Sull'articolo 4, una proposta emendativa ribadisce l'indipendenza economica e finanziaria della Rai, auspicandone l'accoglimento anche da parte del Governo, trattandosi di un principio fondamentale.

Per quanto concerne le tematiche introdotte dall'articolo 5, condivide le osservazioni del senatore Gasparri circa le sfide poste dalle nuove piattaforme tecnologiche e dal ruolo sempre più pervasivo degli *over the top*, segnalando che una parte di questi problemi sono oggetto di uno specifico emendamento dei relatori.

In generale, rileva che su molti aspetti del disegno di legge le posizioni all'interno della Commissione appaiono abbastanza omogenee e auspica che vi possa essere una condivisione ampia per poter valorizzare meglio il ruolo pubblico della Rai.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide le osservazioni svolte dal correlatore Ranucci. Occorre risolvere il dilemma ormai annoso della natura «ibrida» pubblica/privata della Rai confermando la deroga della vigente normativa speciale oppure assoggettando la Rai alla disciplina ordinaria delle società di capitali. L'introduzione del modello duale proposta nel disegno n. 1570 a sua firma poteva essere una

soluzione, ma anche la possibilità di costituire il comitato cultura all'interno del Cda appare una scelta equilibrata.

Il sottosegretario GIACOMELLI manifesta la propria soddisfazione per il carattere costruttivo del dibattito, anche alla luce degli emendamenti presentati.

Ribadisce quindi la disponibilità del Governo a confrontarsi su alcuni punti specifici per trovare insieme soluzioni condivise, fatta comunque salva l'esigenza di assicurare tempi certi all'*iter* parlamentare. Fra i temi di confronto ricorda quelli delle procedure di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato, l'esigenza di assicurare il riequilibrio tra i poteri dei vari organi e il funzionamento efficiente dell'azienda, nonché la questione dei rapporti tra la Rai e il Parlamento.

Per quanto concerne le deleghe di cui agli articoli 4 e 5, dichiara di comprendere le critiche sul carattere eccessivamente ampio, avvertendo tuttavia che sia per la questione del canone, sia per quella del riordino del settore radiotelevisivo, non esistono al momento soluzioni predefinite e che, anche su questo tema, occorrerà confrontarsi per individuare le scelte migliori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1936) Deputato Matteo BRAGANTINI ed altri. – Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ulteriori disposizioni in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che giunge in Senato dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, e che è volto a modificare la normativa vigente in tema di contratti segreti o di contratti che esigono particolari misure di sicurezza.

Ricorda che la specificità di questa tipologia di contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda, come definita nella normativa vigente, contenuta all'articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 1 di tale articolo, infatti, prevede che le disposizioni del Codice dei contratti relative alle procedure di affidamento possano essere derogate per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione sia attribuita una classifica di segretezza, nonché per quelli la cui esecuzione debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Ai fini di tali esclusioni, il comma 2 dell'articolo 17 dispone che le amministrazioni e gli enti utenti attribuiscano, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della n. 124 del 2007, ovvero dichia-

rino, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza, individuate nel provvedimento stesso.

In base al comma 3 dell'articolo 17, i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza devono essere eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal Codice degli appalti, anche del nulla osta di sicurezza, mentre il comma 4, in relazione alle procedure, stabilisce che l'affidamento avvenga previo esperimento di gara informale a cui devono essere invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

L'articolo 17 del Codice prevede infine al comma 5 che i contratti posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Di tale attività è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno con una relazione al Parlamento.

Conferma quindi che il provvedimento in esame modifica la disciplina vigente appena descritta, intervenendo con novelle all'articolo 17 del Codice dei contratti.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, lettera *a*), integra il comma 2 del suddetto articolo 17, stabilendo che gli atti motivati adottati dagli organi competenti per l'esclusione delle procedure di affidamento ordinarie devono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e consentire *a posteriori*, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti.

Con il comma 1, lettera *b*), si aggiunge al testo vigente del comma 4 un periodo per prevedere che, nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero di cinque operatori, le amministrazioni e gli enti utenti diano conto, in una relazione scritta, delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara soltanto i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto, con atto motivato, delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso la negoziazione con un unico operatore.

Il comma 1, lettera *c*), sostituisce integralmente il comma 5 dell'articolo 17 del Codice dei contratti, in relazione al controllo della Corte dei conti. Il testo novellato prevede che i contratti in esame, posti in essere da amministrazioni statali, siano sottoposti al controllo sia preventivo che successivo della Corte dei conti. In sede di controllo preventivo, effettuato da un ufficio della Corte dei conti organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, la pronuncia riguarda la legittimità

e la regolarità dei contratti e deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, la pronuncia si intende espressa in senso favorevole. In sede di controllo successivo, la Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Viene confermato l'obbligo di dare conto dell'attività di controllo successivo mediante l'invio, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una relazione alle Camere.

L'articolo 2 del disegno di legge reca poi una serie di novelle alle disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti motivati con cui il contratto viene sottoposto a misure di segretezza o a condizioni di sicurezza. In particolare, si precisa che l'attribuzione ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del compito di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2 del Codice, avvenga ove non sia istituito l'ufficio del segretario generale. Vengono poi modificati gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999 per attribuire tale competenza, rispettivamente, ai capi dipartimento e al segretario generale.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, fissa l'entrata in vigore del provvedimento al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'APPROVAZIONE DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 159

Il senatore SONEGO (PD) riferisce che, secondo notizie di stampa, il Consiglio dei ministri avrebbe approvato in via definitiva il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario unico europeo (cosiddetta direttiva rifusione), sul cui schema (atto del Governo n. 159), la Commissione aveva espresso parere lo scorso 4 giugno.

Il senatore lamenta che il testo approvato dal Consiglio dei ministri sembrerebbe non tenere conto delle condizioni e delle osservazioni poste dalla Commissione, andando a ridurre sensibilmente i poteri e l'indipendenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sia ponendo un limite eccessivo alla possibilità di comminare sanzioni adeguate al gestore della rete e agli operatori ferroviari per la violazione delle prescrizioni ovvero delle disposizioni di legge, sia per quanto attiene il meccanismo di determinazione dei criteri per la fissazione dei canoni di utilizzo dell'infrastruttura, che vedrebbe una influenza eccessiva del Governo.

Ove tali notizie fossero confermate, sottolinea la gravità del fatto e chiede chiarimenti da parte del Governo.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1880

G\1880\8\1

SERRA

La 8^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1880, recante disposizioni per la «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

premesso che:

l'articolo 3 della Carta costituzionale recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

l'articolo 6 della Costituzione recita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»;

in Italia le persone sorde si stima siano circa 70.000 mila, quelle affette da minorazioni uditive più o meno gravi risultano essere, invece, circa il 10 per cento della popolazione appartenente, peraltro, alle diverse fasce d'età. Tuttavia, nel nostro Paese non esistono statistiche univoche e sufficientemente attendibili;

già nell'agosto del 1991, a Parigi, l'UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) e la Federazione mondiale dei sordi (WFD) approvavano una dichiarazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive, mettendo in luce la problematica calata nei sistemi di comunicazione e la necessità, quindi, di precipui interventi nel settore della comunicazione e, altresì, della scuola e del lavoro, al fine di incentivare e promuovere la diffusione della lingua dei segni;

nel 1994 l'UNESCO adottava la risoluzione sull'educazione inclusiva, sottolineando la necessità del riconoscimento della lingua dei segni per l'accesso all'educazione delle persone sorde. Successivamente nel 2006, l'Italia ratificava, con la legge del 3 marzo 2009 n. 18, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Convenzione ha lo scopo di garantire loro, in virtù degli ordinamenti statali, i

medesimi diritti riconosciuti agli altri cittadini, in ossequio ai principi generali di pari opportunità;

considerato che:

da ultimo, la Commissione europea ha adottato la comunicazione sulla Strategia europea sulla disabilità 2010/2020, finalizzata all'eliminazione di barriere e ostacoli, stabilendo un piano d'azione basato sul raggiungimento di otto scopi principali, quali: l'accessibilità, la partecipazione, l'uguaglianza, l'occupazione, l'istruzione e la formazione, la protezione sociale, la salute e le azioni esterne;

tra le persone udenti è poco diffusa la conoscenza della estrema vitalità della cultura Sorda; cultura che ha le sue regole, i suoi principi, i suoi linguaggi con molteplici sfaccettature come le altre lingue che, diversamente, vengono parlate. Si tratta di una realtà ricca anche in ambito culturale, esistono, infatti, compagnie teatrali dei sordi, festival del cinema dei sordi e spettacoli comici dei sordi. In particolare occorre mettere in luce che si tratta di una forma di cultura e di comunicazione con vita propria e non di una cultura mera replica di altre per udenti;

in virtù di questo, si pone come fondamentale la necessità di promuovere e diffondere, nella maggior misura possibile, il linguaggio gestuale, attraverso i media audiovisivi anche al fine di meglio armonizzare la normativa vigente in Italia al diritto dell'Unione europea, migliorando la sottotitolazione, il commento sonoro, le spiegazioni mediante simboli, e potenziando l'uso dei sottotitoli e del linguaggio gestuale;

impegna il Governo:

a potenziare e a promuovere, in materia di servizi di media audiovisivi, la cultura del linguaggio gestuale.

Art. 01.

01.1

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

All'articolo, premettere i seguenti articoli:

«Art. 01.

(Principi)

1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garan-

titi il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.

2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblico preserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

3. Le attività di comunicazione nei diversi media, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo II della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.

4. La libera attività economica nel settore dei media audiovisivi è esercitata nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.

5. Il servizio pubblico è svolto in piena indipendenza e piena autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria».

«Art. 02.

(Attività generali)

1. Il servizio pubblico assicura livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente e ai prodotti della comunicazione, indipendentemente dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino.

2. Il servizio pubblico promuove la cultura, la conoscenza e le produzioni nazionali e assicura adeguate modalità per la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche da parte dei cittadini».

01.2

CROSIO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.

2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali.

3. In particolare, si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione

dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale».

Art. 1.

1.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

1.2

MINZOLINI, GASPARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e utilizzo del termine «servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale»*). – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sostituire le parole "Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni" con le seguenti: "Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società".

4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio

pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 4 e l'articolo 6.

1.3

MINZOLINI, GASPARRI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). –
1. L'articolo 21 della Legge 3 maggio 2004, n. 112 è sostituito dal seguente:

"Art. 21. – (*Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa*) – 1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. L'alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda, di cui al presente comma. La vendita dell'intera partecipazione e delle quote deve concludersi non oltre il 30 dicembre 2017.

2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Gli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli da 45 a 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono abrogati."».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 4 e l'articolo 6.

1.4

MINZOLINI, GASPARRI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire la lettera *t*) con la seguente:

"*t*) 'servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale', il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo da un soggetto privato, a seguito di aggiudicazione tramite gara pubblica, mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento";».

1.5

MINZOLINI, GASPARRI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "è affidato per concessione a una società per azioni" con le seguenti: "è affidato per concessione a una società semplice o per azioni"».

1.6

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni.».

1.8

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «dopo la parola» fino a: «e».

1.9

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Consiglio dei ministri», inserire le seguenti: «e successivo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

1.10

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

1.11

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni», con le seguenti: «sono rinnovati ogni anno».

Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «rinnovo quinquennale», con le seguenti: «rinnovo annuale».

1.12

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni», con le seguenti: «sono rinnovati ogni due anni».

Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «rinnovo quinquennale», con le seguenti: «rinnovo biennale».

1.13

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni», con le seguenti: «sono rinnovati ogni sette anni».

Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «rinnovo quinquennale», con le seguenti: «rinnovo settennale».

1.14

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni», con le seguenti: «sono rinnovati ogni sei anni».

Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «rinnovo quinquennale», con le seguenti: «rinnovo sessennale».

1.15

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono rinnovati ogni cinque anni», con le seguenti: «sono rinnovati ogni quattro anni».

Conseguentemente, alla lettera f), sostituire le parole: «rinnovo quinquennale», con le seguenti: «rinnovo quadriennale».

1.16

SCAVONE, DAVICO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel quadro della Concessione ventennale che riconosce alla RAI il ruolo di gestore del Servizio Pubblico radiotelevisivo nazionale».

1.17

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Si definiscono di pubblico interesse:

a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla pro-

mozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni *no profit*, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;

g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, *fiction*, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale."».

1.18

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*) Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali."».

1.19

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis*) Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile, offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, diffusa attraverso le diverse piattaforme, che risponde, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche."».

1.20

STUCCHI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis*) Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e per affermare i valori culturali e sociali e per difendere le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse pubblico."».

1.21

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"*1-bis*) Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale."».

1.22

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.23

RUSSO, FILIPPI

Al comma 1, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, dei costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina è data rappresentazione in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria. Le spese per la sede di Bolzano relativamente alle trasmissioni destinate alle minoranze linguistiche sono assunte dalla provincia autonoma di Bolzano. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede di Bolzano avviene mediante le risorse individuate dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico del bilancio della provincia autonoma di Bolzano".».

1.24

PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, BATTISTA

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «3-bis.» con il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, con particolare riferimento ai tempi e agli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo

79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 20.000.000,00 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano».

1.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «3-bis.» con il seguente:

«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e la dina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 20.000.000,00 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano».

1.26

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Al comma 1, lettera e), capoverso «3-bis.», sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

«3-bis. Ai fini della tutela delle minoranze e per garantire le risorse necessarie per la sezione tedesca e la sezione ladina della società concessionaria, la Provincia autonoma di Bolzano e la società concessionaria stipulano una convenzione la quale individua i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive, attribuendo alle citate sezioni una autonomia finanziaria, contabile, amministrativa e nella gestione del personale idonea per poter assolvere agli obblighi di pubblico servizio tenendo adeguatamente conto delle particolarità linguistiche. I costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e

ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria».

1.27

CROSIO

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «3-bis» aggiungere il seguente:

«3-ter. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.».

1.28

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.29

AIROLA, SCIBONA, CIOFFI, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.30

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.31

SCIBONA, CIOFFI, AIROLA, GIROTTA, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:

a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI- Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;

c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo."».

1.32

STUCCHI, CROSIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla data di scadenza della convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari è garantito in via esclusiva dai canali satellitari e dalle *web tv*».

1.0.1

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTA, CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di nomina dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. Al fine di assicurare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la piena indipendenza ed imparzialità in relazione all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del servizio pubblico radiotelevisivo, al-

l'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, con la maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti dell'Autorità durano in carica sei anni e non possono essere confermati. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Al commissario che subentra quando mancano meno di due anni alla predetta scadenza ordinaria non si applicano il divieto di conferma di cui al presente comma né le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3-bis. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alte e riconosciute professionalità e competenza nel settore. A pena di decadenza, non possono essere nominati i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.

3-ter. A pena di decadenza, i componenti dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 9 a 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni."

2. Le disposizioni di cui al presente articolo relative alla nomina degli organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si applicano a decorrere dalla data di scadenza del mandato del consiglio dell'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'entrata in vigore di apposita legge di riordino dell'accesso al mezzo radiotelevisivo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, ne disciplina le modalità, sulla base dei principi di cui all'articolo 6, terzo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

4. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogata.»

Art. 2.

2.1

CROSIO

Sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni concernenti Rai S.p.a.)

1. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2015, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2016. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112;

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio

1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

2.2

STUCCHI, CROSIO

Sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2.

(Erogazione del servizio pubblico televisivo)

1. Con cadenza triennale, la CONSIP Spa procede a una stima del valore delle trasmissioni televisive riconducibili ai generi di cui all'articolo 1 e indice gare per l'espletamento del servizio pubblico per un numero di pacchetti pari ai medesimi generi. Un operatore ha la facoltà di partecipare all'aggiudicazione di uno solo ovvero di più pacchetti.

2. Entro il 31 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico provvede a definire i requisiti necessari per la partecipazione al bando di gara di cui al comma 1, tenendo conto, tra gli altri, della copertura sull'intero territorio nazionale, dell'affidabilità dell'emittente e della condotta aziendale, dell'offerta qualitativa della programmazione e dell'offerta digitale.

3. Attraverso la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali aggiudicatrici, sono definiti gli obblighi di programmazione per l'espletamento del pacchetto o dei pacchetti di servizio pubblico aggiudicato, assicurandone comunque la trasmissione nelle fasce orarie di maggior ascolto e il divieto di interruzioni pubblicitarie all'interno del singolo programma.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è tenuta a monitorare regolarmente, anche attraverso meccanismi di controllo qualitativi e quantitativi, le attività di tutti gli operatori aggiudicatari e la rispondenza sostanziale delle trasmissioni realizzate al progetto presentato e ha poteri di intervento e di sanzione, fino alla sospensione delle attività e al ritiro della concessione.

5. Le televisioni private possono altresì stipulare convenzioni, con oneri posti in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in am-

bito regionale, provinciale o comunale, per programmi giornalistici o per trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. 6. Nel caso in cui una o più gare vadano deserte, con decreto del Ministro dello sviluppo economico si procede, tramite apposite convenzioni, all'assegnazione a tutte le emittenti private nazionali, in base alla capacità trasmissiva, dei pacchetti di servizio pubblico, interi o frazionati, da trasmettere nelle fasce di maggior ascolto, in cambio del corrispettivo economico di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo appositamente istituito con decreto ministeriale.

Art. 3.

(Erogazione del servizio pubblico radiofonico)

1. Con cadenza decennale, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso apposite convenzioni, affida il servizio pubblico radiofonico a una o più emittenti radiofoniche che ne fanno richiesta, purché assicurino un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 90 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad incrementare il servizio *Radio Data System* (RDS) sulle reti radiofoniche concessionarie in FM mediante il sistema *Enhanced Other Network* (EON), conformemente alle norme dell'*European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) e può estendere la sperimentazione del servizio RDS- *Traffic Message Channel* (TMC).

3. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettano i valori della normativa vigente in materia di limiti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

4. Le emittenti radiofoniche che svolgono il servizio pubblico, anche attraverso consorzi, sono tenute a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi *standard* trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del *Digital Audio Broadcasting* (DAB) nel rispetto della regolamentazione adottata dall'AGCOM, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva.

5. Le emittenti radiofoniche si impegnano a presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisce la copertura delle principali aree me-

tropolitane e che rende possibile la sperimentazione della modulazione digitale secondo lo *standard Digital Radio Mondiale (DRM)*».

2.3

STUCCHI, CROSIO

Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

«Art. 2 – (*Privatizzazione della Rai*). – 1. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2. Entro il 30 giugno 2016, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2015.

3. I proventi derivanti dal procedimento di cui al presente articolo sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui al capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni».

2.4

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

2.5

CROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa*). – 1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali, e per le province autonome di Trento e di Bolzano

provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I suddetti contratti sono rinnovati ogni cinque anni.

2. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.

3. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni.

4. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione di cui al comma 3 deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.

5. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi 3 e 4, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

6. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

7. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

8. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

9. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.».

2.6

FORNARO, MUCCHETTI, MARTINI, GOTOR, D'ADDA, GATTI, GUERRA, LAI, LO MORO, MANASSERO, MIGLIAVACCA, PEGORER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi da 3 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

"3. L'amministrazione e il controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli 2409 *octies* e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e in base alle disposizioni di cui ai commi seguenti.

4. Il consiglio di sorveglianza della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è costituito da undici componenti, di cui:

a) il presidente è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro;

b) tre membri sono eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno il 5 per cento dei componenti di ciascuna Camera, garantendo almeno un rappresentante all'opposizione per ogni Camera;

c) due membri sono designati dall'assemblea degli azionisti;

d) due membri sono eletti dai dipendenti della stessa RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui uno dai giornalisti.

5. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e cessano dal mandato alla data della successiva assemblea prevista ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-*bis* del codice civile. La cessazione ha effetto dal momento della costituzione del nuovo consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di sorveglianza alla scadenza del mandato sono rieleggibili per non più di due mandati. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, subordina l'assunzione della carica di componente del consiglio di sorveglianza al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Lo statuto prevede, altresì, le cause di ineleggibilità o decadenza ulteriori rispetto a quelle stabilite dal presente comma, nonché le cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza di cui al comma 4, lettere a), b), c) o d), si provvede senza indugio alla loro sostituzione, in base alle rispettive competenze come definite alle medesime lettere a), b), c) e d) del comma 4. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) i componenti del consiglio di gestione;

c) coloro che sono legati alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza, nonché coloro che sono legati a società diverse dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ivi comprese le società controllate e quelle collegate a queste ultime, operanti nel settore radiotelevisivo.

6. Il consiglio di sorveglianza svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Al consiglio di sorveglianza sono attribuiti, in particolare, i seguenti poteri:

a) la nomina del presidente del consiglio di gestione, dell'amministratore delegato e degli altri tre componenti del consiglio medesimo, scelti tra i dirigenti di primo livello dell'azienda;

b) il Presidente del consiglio di gestione dovrà possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autoregolamentazione delle società quotate in borsa

c) il potere di revoca del consiglio di gestione, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di sorveglianza;

d) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

e) il controllo del rispetto delle finalità del servizio pubblico, come definite dalla convenzione e dal contratto di servizio;

f) l'espressione di un parere vincolante sul piano industriale e sul piano editoriale;

g) la nomina del comitato di controllo interno, del comitato remunerazioni e del comitato nomine.

7. Il presidente del comitato di controllo interno, o altro componente da lui delegato, partecipa alle riunioni del consiglio di gestione, senza diritto di voto.

8. La gestione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa spetta al consiglio di gestione, che svolge le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche definite e approvate dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione è costituito da cinque componenti, nominati dal consiglio di sorveglianza ai sensi del comma 6, lettera a), di cui:

a) il presidente ha la rappresentanza legale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

b) l'amministratore delegato e tre componenti scelti tra i dirigenti di primo livello dell'azienda. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e cessano dal mandato alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono in carica. I componenti sono rieleggibili e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca avvenga senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione, ai sensi del comma 6, lettera a).

9. Il consiglio di gestione fornisce al consiglio di sorveglianza, con cadenza trimestrale, informazioni sull'andamento dell'azienda"».

2.7

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il consiglio di amministrazione della società RAI- Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, ivi compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.";

b) i commi da 4 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un avviso pubblico predisposto dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti internet della medesima Autorità e della società RAI – Radiotelevisione Spa.

5. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio *curriculum vitae* e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, concernente rispettivamente:

a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) la qualità, i valori ispiratori e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;

c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

6. I criteri per la redazione dei *curricula* e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 4.

7. L'Autorità cura la pubblicazione dei *curricula* e degli elaborati nel proprio sito internet.

8. Non possono candidarsi alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

9. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI – Radiotelevisione Spa;

c) un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

10. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 5, 8 e 9 e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)*, di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla lettera *c)* del citato comma 9

11. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 10, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza. Le Camere

determinano, nell'ambito della loro autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.

12. Qualora una Commissione parlamentare di cui al comma 11, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicano una nuova audizione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 12-*bis*.

12-*bis*. Decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 11 e 12, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

12-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 12-*bis*, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.

12-*quater*. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate. All'atto di accettazione della nomina, ove gli eletti siano dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe.

12-*quinquies*. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui ai commi da 4 a 12-*quater* entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente.

12-*sexies*. Il consiglio di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma 3, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI – Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

12-septies. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca.

12-octies. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;

b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma 12-sexies;

d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, con le modalità di cui al comma 12-decies;

e) nomina i dirigenti esterni, con le modalità di cui ai commi 12-decies e 12-undecies, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;

f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;

g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;

h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;

i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 12-quaterdecies;

12-nonies. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 12-octies.

12-decies. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 12-octies, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

12-undecies. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 12-octies sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva

una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

12-duodecies. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:

a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;

c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

12-terdecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.

12-quaterdecies. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

12-quindecies. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI – Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

12-sexdecies. Al personale e ai consulenti della società RAI – Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Gli articoli 5, 11 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e successive modificazioni sono abrogati.

1-ter. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista e disciplinata dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

1-quater. Le Commissioni parlamentari competenti possono convocare, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la verifica del rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del medesimo servizio.

1-quinquies. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

2.8

CROSIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire il comma 1 con il seguente: «La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni».

2.9

MARGIOTTA

Al comma 1, prima del punto a), inserire il seguente:

«a1) al comma 2 abrogare le parole: «anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione».

2.10

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: «fino al 6 maggio 2016», con le seguenti: «fino al 6 maggio 2026».

2.11

MARGIOTTA

Al comma 1, prima del punto a), inserire il seguente:

«0a) al comma 1, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2026».

2.12

CROSIO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione di cui al comma 3 deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.

2-quater. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi 3 e 4, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni."».

2.13

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «6».

2.14

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.15

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sei eletti dalla Camera dei deputati e sei eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere la lettera b);

3) sopprimere la lettera c).

2.16

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sopprimere la lettera b)*;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.17

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.18

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare e seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sopprimere la lettera c).*

2.19

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI –Radio-televisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.20

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.21

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.22

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.23

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sopprimere la lettera b);*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.24

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) *sopprimere la lettera c).*

2.25

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.26

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.27

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI –Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.28

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.29

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quattro designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.30

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) otto designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sopprimere la lettera c).*

2.31

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sostituire la lettera b) con la seguente: «b) sette designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.32

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI –Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.33

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI –Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.34

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.35

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.36

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sette designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI –Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.37

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b);

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) otto designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.38

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dodici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.39

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.40

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) sopprimere la lettera c).

2.41

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

3) sopprimere la lettera c).

2.42

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.43

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.44

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le parole: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.45

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le parole: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.46

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le parole: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI –Radio-televisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.47

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6,» sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;».

2.48

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6,», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;»;

3) sopprimere la lettera c).

2.49

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6,», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.50

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.51

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere la lettera b);*

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) sette designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.52

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sette designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sopprimere la lettera c).

2.53

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.54

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.55

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.56

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.57

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da undici membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.58

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere le lettere b) e c).

2.59

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa»;

3) sopprimere la lettera b).

2.60

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.61

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere la lettera c).

2.62

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere la lettera b);

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radio-televisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.63

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) *sopprimere la lettera c).*

2.64

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.65

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.66

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa»;

2) sopprimere la lettera b).

2.67

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sopprimere la lettera c).*

2.68

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.».

2.69

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.70

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.71

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.72

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da dieci membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.73

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere le lettere b) e c).

2.74

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere la lettera b);

3) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.75

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.76

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica»;

2) *sopprimere la lettera c).*

2.77

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «composto da sette membri», con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere la lettera b);*

2) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.78

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) *sopprimere la lettera c).*

2.79

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.80

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.81

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da otto membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.82

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da tre membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) uno eletto dalla Camera dei deputati e uno eletto dal Senato della Repubblica»;

2) sopprimere la lettera b).

2.83

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da tre membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) uno eletto dalla Camera dei deputati e uno eletto dal Senato della Repubblica»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) sopprimere la lettera c).

2.84

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da quattro membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sopprimere le lettere b) e c).

2.85

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, capoverso a), sostituire le parole: «7 membri» con le seguenti: «5 membri».

Conseguentemente, sostituire il capoverso «6.» con il seguente:

«6. La società RAI Spa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, eletti con voto limitato a tre preferenze dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni; il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione non è rinnovabile».

2.86

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da cinque membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sopprimere la lettera b).

2.87

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da cinque membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze»;

2) sopprimere la lettera c).

2.88

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sette membri» con le seguenti: «sei membri».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), al capoverso «6».

1) alla lettera a), sostituire le parole: «con voto limitato a uno» con le seguenti: «con la maggioranza dei due terzi dei componenti»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013;».

2.89

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da sei membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.» apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere la lettera b).

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa».

2.90

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da sei membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno designato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze».

2.91

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «composto da sette membri» con le seguenti: «composto da sei membri».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «6.», sopprimere la lettera c).

2.92

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 4, sostituire le parole: "riconosciuto prestigio e competenza" con le seguenti: "riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza"».

2.93

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Ai comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "la composizione del Consiglio di amministrazione è effettuata in modo tale da assicurare l'alternanza di genere e la presenza di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario e industriale, e tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, con particolare riferimento al presidente, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti."».

2.94

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) al comma 4 sono sostituite le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni» e dopo il comma è inserito il seguente:

«4-bis. Può essere nominato Presidente del Consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia

avuto nel triennio precedente e che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radio comunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione presentano il proprio *curriculum vitae* alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito albo.»;

b) alla lettera b) sostituire il capoverso «5» con il seguente: «i componenti del consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente, un soggetto esterno, scegliendo tra i nominativi i cui curricula sono presenti, da almeno un mese, nell'apposito albo di cui al comma 4-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti.»;

c) alla lettera b), capoverso «6», sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 12-quater.»;

d) alla lettera b), capoverso «7», sostituire le parole: «Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi» con le seguenti: «Consiglio per le garanzie del servizio pubblico»;

e) alla lettera b) dopo il capoverso «9» inserire il seguente:

«9-bis può essere nominato, nell'ambito di un apposito albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, direttore generale, un soggetto di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base di un progetto editoriale. i candidati alla carica di direttore generale presentano il proprio curriculum vitae e il progetto editoriale alla autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito albo, almeno un mese prima della nomina.»;

f) alla lettera b) capoverso «10», sostituire dalle parole: «Il consiglio» fino a: «L'amministratore delegato» con le seguenti: «i componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'assemblea e al consiglio stesso, in qualità di direttore generale, scegliendo tra i nominativi presenti, nell'apposito albo di cui al comma 9-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti Il direttore generale:» e alla lettera e) sopprimere le parole: «e politiche del personale».

g) alla lettera b) sopprimere il capoverso «12-bis»;

h) alla lettera b) dopo il capoverso «12-ter» aggiungere il seguente:

«12-quater gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società Rai spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del presidente del consiglio dei ministri».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico)

1. È istituito il consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato "consiglio", dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.

3. Il consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione della Rai spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società Rai spa che tenga conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.

5. Il consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 2;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società Rai spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera *a)*;

c) revoca i consiglieri di amministrazione della Rai spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la Rai spa e il ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del consiglio stesso, con particolare riferimento le operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del consiglio non è rinnovabile.

7. Il consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. l'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società Rai spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la Rai spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società Rai spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizione finale)

1. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa».

2.95

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 4 le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radio comunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione presentano il proprio *curriculum vitae* alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito Albo."»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso "5" con il seguente: «I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente, un soggetto esterno, scegliendo tra i nominativi i cui *curricula* sono presenti, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 4-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti.»;

c) alla lettera b), capoverso "6", sostituire la lettera b), con la seguente: «b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 12-quater.»;

d) alla lettera b), dopo il capoverso "9", inserire il seguente: «9-bis. Può essere nominato, nell'ambito di un apposito Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, Direttore generale, un soggetto di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base di un progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio *curriculum vitae* e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito Albo, almeno un mese prima della nomina.»;

e) alla lettera b) capoverso "10", sostituire dalle parole: «Il consiglio», *fino a:* «L'amministratore delegato», *con le seguenti:* «I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso, in qualità di direttore generale, scegliendo tra i nominativi presenti, nell'apposito Albo di cui al comma 9-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni

parlamentari competenti. Il direttore generale:» e alla lettera e), *sopprimere le parole: «e politiche del personale.»;*

f) *Alla lettera b), dopo il capoverso "12-ter" aggiungere il seguente: «12-quater. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».*

2.96

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 4 sostituire le parole: "tre anni", con le seguenti: "cinque anni"».

2.97

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) Al comma 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Non può ricoprire la carica di membro del consiglio di amministratore, a pena di ineleggibilità ovvero di decadenza in corso di mandato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a due anni. Fermi i suddetti requisiti di onorabilità, non possono, altresì, ricoprire la carica di membro del Consiglio di amministrazione coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio e per coloro che abbiano patteggiato la pena per i suddetti reati. Non possono, altresì, essere nominati membri del Consiglio di amministrazione coloro che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo,

del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché coloro che siano in una situazione di conflitto di interesse o che ricoprano cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa"».

2.98

I RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che:

a) siano in conflitto di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana Spa;

b) ricoprano le cariche di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, lettere a), b) e c)"».

2.99

AIROLA, SCIBONA, CIOFFI, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei sette anni precedenti alla nomina."».

2.100

SCIBONA, CIOFFI, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sin-

dacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti alla nomina"».

2.101

SCIBONA, CIOFFI, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni"».

2.102

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e

che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radio comunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione presentano il proprio *curriculum vitae* alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito Albo."»;

b) alla lettera b), sostituire il capoverso 5 con il seguente: «I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente, un soggetto esterno, scegliendo tra i nominativi i cui curricula sono presenti, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 4-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti».

2.103

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis*. I membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del comma 6, lettere *a*) e *b*), sono scelti, secondo i criteri di professionalità, tra soggetti:

a) con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;

b) appartenenti all'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI – Radiotelevisione Spa;

c) con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica"».

2.104

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTA, CIAMPOLILLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I membri del consiglio di amministrazione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei cinque anni precedenti la nomina"».

2.105

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.106

RUSSO, FILIPPI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

"5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri.

6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno, con maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera. Solo in fase di prima applicazione, i due membri eletti dal Senato resteranno in carica per 2 anni;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Solo in fase di prima applicazione, resteranno in carica per 1 anno;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa, con votazione a scrutinio segreto.

6-bis. I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra coloro che si sono candidati all'annuncio pubblicato almeno 60 giorni prima della nomina sui siti del governo, del Ministero dell'Economia, della Camera, del Senato e della Rai. Le candidature devono per-

venire almeno 30 giorni prima della nomina e i *curriculum* devono essere pubblicati sugli stessi siti *internet*.

7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata, con atto motivato, dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole, con atto motivato e con una maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, sentita l'assemblea, tra coloro che si saranno candidati all'annuncio pubblicato almeno 60 giorni prima della nomina sui siti del governo, del Ministero dell'Economia, della Camera, del Senato e della Rai. Le candidature dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della nomina e i *curriculum* dovranno essere pubblicati sugli stessi siti *internet*. I candidati saranno auditi, in seduta pubblica, dal Consiglio di Amministrazione, per illustrare le linee guida per il Servizio Pubblico. L'amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definite dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive adottate dal consiglio di amministrazione;

c) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione;

d) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in

materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale.

11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea. Se non dipendente della RAI Radiotelevisione Italiana Spa è contrattualizzato per il periodo strettamente necessario a svolgere la carica.

12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso; in caso di revoca al medesimo amministratore spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo.

12-bis. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente alla medesima Commissione sulle attività della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

12-ter. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 21, commi da 3 a 7 della legge n. 112 del 2004"».

2.107

CROSIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

6. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo,

controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione"».

2.108

SCIBONA, CIOFFI, AIROLA, GIROTTA, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «importo superiore a 10 milioni di euro» con le seguenti: «importo superiore a 2.582.284,50 euro».

2.109

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «5», aggiungere in fine le seguenti parole: «e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

2.110

ORRÙ, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, SONEGO

Al comma 1, lettera b), capoverso «5», aggiungere in fine le seguenti parole: « Al Presidente possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega».

2.111

CROSIO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «6» con i seguenti:

«6. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

6-bis. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

2.112

CROSIO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «6» con il seguente:

«6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta;

c) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

d) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

e) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

2.113

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «6.» con il seguente:

«6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:

a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica, di cui uno della minoranza per ciascun ramo del Parlamento;

b) uno designato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa;

d) uno designato dagli utenti che siano organizzati nella forma della ONLUS, costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nella forma del contratto per adesione, rappresentata dal comportamento concludente dell'adempimento, annuale e costante, ai pagamenti del canone RAI».

2.114

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO, BATTISTA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «6.» con il seguente:

«6. I membri del consiglio di amministrazione, rinnovati ogni tre anni, sono così designati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

b) due eletti dal Senato della Repubblica, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa, da prevedere specificatamente nello Statuto della stessa».

2.115

SCAVONE, DAVICO

Al comma 1, lettera b), capoverso «6», sostituire l'alinea e la lettera a), con i seguenti:

«6. I membri del consiglio di amministrazione sono designati con un processo trasparente ed aperto che consenta la presentazione di candidature pubbliche, sulla base di requisiti e nel rispetto di incompatibilità stabilite dal Parlamento:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto su due liste separate (o con maggioranza qualificata)».

2.116

CROSIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «6», alinea, dopo la parola: «amministrazione», inserire le seguenti: «devono essere persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina e».

2.117

FORNARO, SONEGO, PEGORER, MUCCHETTI, GOTOR, MARTINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «6», alla lettera a), sostituire le parole: «due eletti dalla Camera dei deputati», con le seguenti: «tre eletti dalla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso «6», alla lettera b), sostituire le parole: «due designati dal Consiglio dei ministri», con le seguenti: «uno designato dal Consiglio dei ministri».

2.118

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «6.», alla lettera a), sostituire le parole: «con voto limitato a uno», con le seguenti: «con la maggioranza dei due terzi dei componenti».

2.119

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Alla lettera b), capoverso «6.», sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 12-quater».

Conseguentemente, dopo il capoverso «12-ter.», aggiungere il seguente: «12-quater. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.120

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «6.», alla lettera b), dopo le parole: «su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere, in fine, le seguenti: «, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 giugno 2013».

2.121

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «6.», alla lettera c), dopo le parole: «uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa», aggiungere le seguenti: «tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 3 anni consecutivi.».

2.122

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera b), capoverso «6.», lettera c), sostituire le parole: «con modalità che garantiscano», con le seguenti: «con modalità e procedure elettive stabilite da un regolamento interno che garantiscano».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il regolamento interno di cui al comma 1, lettera b), comma sesto, lettera c), è adottato dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.123

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6» inserire il seguente:

«6-bis. Le candidature dei membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA pervengono, fino a tre mesi prima dalla scadenza del termine per il rinnovo, corredate di una dichiarazione di

accettazione dell'interessato, da parte di qualunque cittadino italiano abbia adempiuto ai pagamenti del canone RAI. Le forme della presentazione delle candidature sono disciplinate dallo statuto della RAI, con disposizioni che contemplino:

a) idonee forme di pubblicità dei *curriculum* proposti;
b) modalità organizzative adeguate alla predisposizione di un fascicolo istruttorio sul merito e sulle competenze dei candidati, da sottoporre all'assemblea;

c) speciali requisiti di onorabilità e professionalità, mutuati dalle disposizioni contenute nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, e 30 dicembre 1998, n. 516, riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo; in particolare:

1) in ordine al requisito di onorabilità, non può essere accolta la candidatura a membro del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana SpA, dei seguenti soggetti: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a due anni;

2) quanto al requisito di professionalità, è richiesta un'esperienza di almeno un triennio in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti».

2.124

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6.», aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in prima applicazione della legge, entro 10 giorni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio di amministrazione della RAI- Radiotelevisione italiana Spa in carica provvede ad organizzare le procedure di voto secondo i seguenti criteri:

a) consentire la partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso l'intranet aziendale, a tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

b) prevedere il voto su candidati che abbiano i requisiti fissati nell'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Le singole candidature potranno essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI- Radiotelevisione italiana Spa o da almeno 150 dipendenti.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in carica comunicherà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, al Ministero dell'economia e delle finanze il nominativo del consigliere designato dall'assemblea dei dipendenti».

2.125

SCIBONA, CIOFFI, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6», inserire il seguente:

«6-bis. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI – Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.».

2.126

CANTINI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6.» aggiungere il seguente:

«6-bis. L'elezione dei consiglieri di amministrazione di nomina parlamentare si svolge sulla base di *curricula* pervenuti entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente l'apertura della procedura. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio *curriculum vitae*. La RAI-Radiotelevisione Spa cura la pubblicazione di tutte le candidature, e dei rispettivi *curricula*, nel proprio sito *internet*.»

2.127

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «6.» inserire il seguente:

«6-bis. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 6 è effettuata tenendo conto della differenziazione di competenze e del rispetto dell'alternanza di genere».

2.128

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «7», con il seguente:

«7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia se conforme alla deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.».

2.129

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sostituire le parole: «di valutazione favorevole», con le seguenti: «di parere favorevole».

2.130

SCAVONE, DAVICO

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», dopo la parola: «favorevole» aggiungere le seguenti: «con voto favorevole dei due terzi».

2.131

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sostituire le parole: «della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi» con le seguenti: «del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico».

Sopprimere il capoverso «12-bis».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico)

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato "Consiglio", dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei *media* audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi *media*.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 2;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle

esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

Consequentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizione finale)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa».

Consequentemente nel testo, ovunque sia presente, sostituire le parole: «La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi» con le seguenti: «Consiglio per le Garanzie del Servizio pubblico».

2.132

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «8.», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «dieci giorni».

2.133

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «8.», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quindici giorni».

2.134

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «8.», primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «venti giorni».

2.135

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «9».

2.136

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «9», con il seguente: «9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società:

- a) approva il preventivo di spesa annuale;*
- b) approva gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;*
- c) approva il piano industriale, per la cui gestione costituisce, al suo interno, un comitato tecnico che esprime un parere all'amministratore delegato;*
- d) approva il piano editoriale, per la cui gestione costituisce, al suo interno, un comitato tecnico che esprime un parere all'amministratore delegato;*

e) si articola in comitati interni tematici che, oltre a quelli di cui alle lettere c) e d), vigilano sui contenuti degli atti di gestione intrapresi dall'amministratore delegato;

f) approva la proposta, avanzata dall'amministratore delegato, in ordine alla scelta dei direttori di rete, dei direttori di testata».

2.137

CROSIO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «9», con il seguente:

«9. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione del servizio pubblico radiotelevisivo e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

2.138

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «9», sostituire le parole da: «il piano industriale», a: «investimenti», con le seguenti: «gli atti e i contratti aziendali che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo».

2.139

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «9.», sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «5 milioni di euro».

Conseguentemente, al capoverso «10», lettera d), sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «5 milioni di euro».

2.140

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «9.», sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «6 milioni di euro».

Conseguentemente, al capoverso «10», lettera d), sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «6 milioni di euro».

2.141

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «9.», sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «7 milioni di euro».

Conseguentemente, al capoverso «10», lettera d), sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «7 milioni di euro».

2.142

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «9.», sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «8 milioni di euro».

Conseguentemente, al capoverso «10», lettera d), sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «8 milioni di euro».

2.143

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «9.», sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «9 milioni di euro».

Conseguentemente, al capoverso «10», lettera d), sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro».

2.144

AIROLA, SCIBONA, CIOFFI, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «9» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI – Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo».

2.145

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «9», inserire il seguente: «9-bis. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti di primo e di secondo livello, nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare».*

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso «10», alla lettera c), sopprimere le parole: «e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione».

2.146

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) dopo il capoverso «9» inserire il seguente: «9-bis. Può essere nominato, nell'ambito di un apposito Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, Direttore generale, un soggetto di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria in-

dipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base di un progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio *curriculum vitae* e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito Albo, al meno un mese prima della nomina.»;

b) alla lettera b) capoverso «10», all'alinea, sostituire dalle parole: «Il consiglio» fino a: «L'amministratore delegato» con le seguenti: «I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso, in qualità di direttore generale, scegliendo tra i nominativi presenti, nell'apposito Albo di cui al comma 9-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il direttore generale:" e alla lettera e) sopprimere le parole: "e politiche del personale».

2.147

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «9», aggiungere il seguente:

«9-bis. All'interno del consiglio di amministrazione è istituito il comitato di cultura presieduto dal Presidente del consiglio di amministrazione e da due consiglieri. Il comitato svolge funzioni di controllo e di sorveglianza sulle linee e gli indirizzi programmatici, garantendo il rispetto del pluralismo e della divulgazione culturale».

2.148

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «10».

2.149

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «10» con i seguenti:

«10. L'amministratore delegato è eletto dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei suoi membri con apposita deliberazione che stabi-

sce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Il consiglio di amministrazione:

- a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;
- b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
- c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici;
- d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, a seguito di selezione pubblica;
- e) nomina i dirigenti esterni, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;
- f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;
- g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;
- h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;
- i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- l) approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

10-bis. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 10.

10-ter. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 10, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI – Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

10-quater. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 10 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.

10-quinquies. Il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti».

2.150

CROSIO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «10» con il seguente:

«10. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione».

2.151

SCAVONE, DAVICO

Al comma 1, sostituire il capoverso "10" con il seguente:

«10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su una proposta di tre nomi da parte dell'assemblea. Tale nomina viene effettuata con una procedura ispirata alla massima trasparenza che prevede la pubblicazione di annunci a mezzo stampa da parte dell'azionista della missione, dei requisiti richiesti e delle incompatibilità previste per il posto, seguita da audizioni pubbliche dei tre candidati da parte

del CdA, che provvederà a scegliere la persona più adatta a ricoprire l'incarico».

2.152

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «10» con il seguente:

«10. L'amministratore delegato è eletto dal consiglio di amministrazione, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Salvo quanto diversamente previsto dalla medesima deliberazione del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato:».

2.153

CROSIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sostituire l'alinea con il seguente: «Il consiglio di amministrazione nomina l'Amministratore delegato fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato:».

2.154

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, lettera b), capoverso «10» sostituire il primo periodo con il seguente: «Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta del Consiglio dei ministri».

2.155

SCAVONE, DAVICO

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sostituire le parole: «l'amministratore delegato» con le seguenti: «il Direttore Generale».

2.156

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», dopo le parole: «Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato» aggiungere le seguenti: «sulla base dei criteri di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al comma 10-bis, 10-ter e 10-quater».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «10», aggiungere i seguenti:

«10-bis. Non può ricoprire la carica di amministratore delegato, a pena di ineleggibilità ovvero di decadenza in corso di mandato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a due anni. Fermi i suddetti requisiti di onorabilità, non possono, altresì, ricoprire la carica di Amministratore delegato coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio e per coloro che abbiano patteggiato la pena per i suddetti reati.

10-ter. Possono ricoprire la carica di Amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa coloro che abbiano:

q) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analogia responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato;

b) esperienza nel settore economico-industriale o nel settore di riferimento nel quale abbiano raggiunto performance positive, in posizioni di responsabilità di vertice;

3) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nei mercati di riferimento;

4) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

10-quater. Non possono essere nominati Amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa coloro che siano membri del Par-

lamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una regione o di una provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;».

2.157

FORNARO, SONEGO, MUCCHETTI, PEGORER, GOTOR, MARTINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sopprimere le parole: «su proposta dell'assemblea».

2.158

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sostituire le parole: «su proposta dell'assemblea» con le seguenti: «d'intesa con l'assemblea».

2.159

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «10», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

2.160

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sopprimere la lettera a).

2.161

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sopprimere la lettera b).

2.162

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sopprimere la lettera b).

2.163

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», alla lettera b) dopo la parola: «assicura», inserire le seguenti: «in collaborazione con i Direttori di Rete e di Testata».

2.164

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», lettera b), dopo la parola: «assicura», inserire le seguenti: «in collaborazione con i direttori di rete e di testata».

2.165

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», lettera b), sostituire la parola: «adottate», con le seguenti: «formulate e adottate».

2.166

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:

«c) approva gli atti e i contratti aziendali che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo sino a 10 milioni di euro;

d) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione dei dirigenti nonché su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

e) nomina i dirigenti apicali sentito il consiglio di amministrazione;

f) attua i piani e i progetti approvati dal consiglio di amministrazione».

2.167

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», sopprimere la lettera c).

2.168

GASPARRI

All'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso «Art. 49-quater», con il seguente: «Art. 49-quater. – (Reclutamento del personale). – 1. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettera b), capoverso «10», alla lettera c), sostituire le parole da: «provvede», fino alla fine, con le seguenti: «provvede all'attuazione di quanto disposto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49-quater».

2.169

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «10», alla lettera c), sostituire le parole: «e nomina i dirigenti apicali, sentito il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «e propone all'approvazione del consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di primo e secondo livello, nonché dei direttori di rete e delle testate giornalistiche. Ai fini della proposta di nomina dei dirigenti, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Acquisite le disponibilità degli interessati, il consi-*

glio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare;».

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49-quater».

2.170

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10», lettera c), sostituire le parole: «dirigenti apicali», con le seguenti: «dirigenti di primo livello».

2.171

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10.», sopprimere la lettera d).

2.172

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10.», lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e le eventuali variazioni degli stessi».

2.173

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10.», sopprimere la lettera e).

2.174

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10.», lettera e), sopprimere le parole: «e politiche del personale».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 49-quater».

2.175

CERVELLINI, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «10.», lettera e), sopprimere le parole: «e politiche del personale».

2.176

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «10», aggiungere i seguenti:

«10-bis. La carica di amministratore delegato della RAI Radiotelevisione italiana Spa non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza in corso di mandato, da coloro che sono privi dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il pa-

trimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

10-ter. L'amministratore delegato della RAI Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali:

1) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analogia responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato;

2) esperienza nel settore economico-industriale o nel settore di riferimento, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice;

3) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;

4) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana Spa».

2.177

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «10.» inserire i seguenti:

«10-bis. L'amministratore delegato non può essere scelto tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei sette anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato è scelto secondo criteri di professionalità tra soggetti che abbiano maturato una esperienza dirigenziale, almeno triennale, presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale e internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

10-ter. A pena di decadenza, la carica di amministratore delegato è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate».

2.178

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «10.», inserire il seguente:

«10-bis. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti».

2.179

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «11.».

2.180

SCAVONE, DAVICO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «11.», con il seguente:
«11. Il Direttore Generale rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina, salva la facoltà di revoca delle deleghe in ogni momento da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere non vincolante dell'assemblea».

2.181

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «11.» con il seguente:

«11-bis. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni e non è dipendente di Rai-Radiotelevisione italiana Spa; qualora lo fosse all'atto della nomina sarebbe tenuto a dimettersi dalla società».

2.182

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «11», sopprimere le seguenti parole: «non è dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e».

2.183

FORNARO, SONEGO, MUCCHETTI, PEGORER, GOTOR, MARTINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», sostituire le parole: «non è» con le seguenti: «può non essere un».

2.184

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «11», sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno».

2.185

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «11», sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «un anno e sei mesi».

2.186

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «11», sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».

2.187

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «11», sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni e sei mesi».

2.188

CROSIO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «11.», sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».

2.189

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», dopo le parole: «per tre anni dall'atto di nomina» aggiungere le seguenti: «e comunque fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione».

2.190

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», sopprimere le parole: «delle deleghe in ogni momento».

2.191

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», sostituire le parole: «sentita l'assemblea», con le seguenti: «sentito il parere dell'assemblea».

2.192

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La revoca dell'amministratore delegato acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

2.193

MINZOLINI, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali».

2.194

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), capoverso «11.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della Rai-Radiotelevisione italiana Spa».

2.195

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «11.», inserire il seguente:

«11-bis. Per un anno dalla cessazione del mandato del consiglio di amministrazione, il consigliere nominato amministratore delegato non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione,

di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori in cui opera RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a.».

2.196

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «12».

2.197

AIROLA, CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «12».

2.198

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12.» con il seguente:

«12. Il Consiglio di amministrazione, su indicazione dell'Assemblea, determina il compenso spettante all'Amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a 3 dodicesimi del compenso annuo».

2.199

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12», con il seguente:
«12. All'amministratore delegato si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni».

2.200

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12», con il seguente: «12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso che non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione».

2.201

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12», sostituire le parole: «spetta un'indennità pari a tre dodicesimi del compenso annuo» con le seguenti: «non spetta alcun compenso».

2.202

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12», sostituire le parole: «tre dodicesimi» con le seguenti: «un dodicesimo».

2.203

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12», sostituire le parole: «tre dodicesimi» con le seguenti: «due dodicesimi».

2.204

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12», aggiungere in fine le seguenti parole: «La revoca dell'amministratore delegato determina la decadenza del Consiglio di amministrazione».

2.205

CROSIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «12-bis».

2.206

CROSIO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12-bis» con i seguenti:

«12-bis. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo anche attraverso meccanismi di *feed back* qualitativi.

12-ter. L'Agcom controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente le rubriche "Tribuna politica" "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa" ovvero i programmi aventi analogo contenuto, comunque denominati; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; vigila sugli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.

12-quater. Qualora ravvisi infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, l'Agcom fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Agcom dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio

chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Agcom può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

12-quinquies. L'Agcom dà conto dei risultati del controllo effettuato ai sensi del presente articolo nella relazione annuale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249».

2.207

MARGIOTTA

Al comma 1, lettera b), capoverso «12-bis», nel primo periodo sopprimere le parole da: «Restano ferme» a: «legge 14 aprile 1975 n. 103.».

Conseguentemente nel secondo periodo sopprimere la parola: «medesima».

2.208

MINZOLINI, GASPARRI

Al comma 1, lettera b), capoverso «12-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il consiglio di amministrazione riferisce annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti le trasmissioni e dei compensi a loro erogati».

2.209

FORNARO, SONEGO, MUCCHETTI, PEGORER, GOTOR, MARTINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «12-bis», sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».

2.210

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «12-bis», sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «semestralmente».

2.211

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «12-ter».

2.212

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «12-ter».

2.213

SCAVONE, DAVICO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12-ter», con il seguente:

«12-ter. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004 n.112 è abolito e sostituito dal seguente: la RAI-Radiotelevisione italiana è una società pubblica per azioni costituita al fine principale di erogare ai cittadini italiani il Servizio Pubblico Radiotelevisivo nell'era digitale».

2.214

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12-ter» sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 5 per cento».

2.215

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12-ter», sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 6 per cento».

2.216

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12-ter», sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 7 per cento».

2.217

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12-ter», sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «dell'8 per cento».

2.218

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «12-ter», sostituire le parole: «del 10 per cento», con le seguenti: «del 9 per cento».

2.219

MARGIOTTA

Al comma 2, prima delle parole: «La Rai-Radiotelevisione italiana Spa» inserire le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente».

2.220

I RELATORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il parere sulle modifiche allo statuto è espresso esclusivamente dall'Assemblea straordinaria della RAI- Radiotelevisione italiana Spa.».

2.221

I RELATORI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.».

2.222

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere il comma 3.

2.223

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "garantendo, in ogni caso, la presenza di un parlamentare eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute"».

2.0.1

CERVellini, BAROZZINO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Consiglio per la partecipazione)

1. È istituito il Consiglio per la partecipazione nel servizio pubblico.
2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici nonché dei dipendenti della Rai S.p.A. ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.
3. Il Consiglio vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico elaborando pareri sul piano editoriale e monitorando la programmazione.
4. Per svolgere le funzioni di cui al comma 3 il Consiglio riceve idonea documentazione ed elabora pareri sulle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza.
5. Il Consiglio adotta autonome proposte di indirizzo per il miglior funzionamento del servizio pubblico. Pareri e proposte di indirizzo devono essere posti all'ordine del giorno nelle riunioni immediatamente successive alla data della loro emanazione da parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza e sugli stessi deve essere assunta una decisione motivata.
6. Il Consiglio è composto da cinque membri che rimangono in carica tre anni. La composizione è così determinata:
 - a) un membro designato dai dipendenti Rai S.p.A.;
 - b) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità registrate nell'elenco di cui al comma 7;
 - c) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 7;
 - d) due membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone secondo quanto disposto nel successivo comma 8.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni non governative i cui rappresentanti entrano a far parte del Consiglio per la partecipazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI S.p.A., esprimendo due preferenze, per nu-

mero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7.

9. Le spese per il funzionamento del Consiglio per la partecipazione gravano sul bilancio della società Rai S.p.A.».

Art. 3.

3.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

L'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177; è sostituito dal seguente:

"2. La Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nella sua qualità di impresa pubblica, fatto salvo quanto previsto nel presente Testo unico, è assoggettata esclusivamente, anche con riferimento all'organizzazione, all'amministrazione, alla gestione, all'attività ed alla responsabilità propria e dei propri amministratori, sindaci e dipendenti, alla disciplina generale delle società di capitali ed alla giurisdizione ordinaria. Fermo restando quanto sopra, Rai S.p.A. dovrà ispirare la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, anche nella definizione delle procedure e dei regolamenti interni di approvvigionamento di lavori, beni e servizi. Devono intendersi abrogate tutte le disposizioni di legge o di regolamento che fossero incompatibili o in contrasto con quanto disposto nel presente comma"».

3.3

VERDUCCI, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa, anche per quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione, la gestione, l'attività e la responsabilità propria e dei propri amministratori, sindaci, e dipendenti, è assoggettata esclusivamente, quale impresa pubblica, alla disciplina generale delle società di capitali e alla giurisdizione ordinaria, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Testo unico. Nell'esercizio dell'attività d'impresa, essa è tenuta, quale concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'osservanza degli specifici obblighi previsti nel presente Testo unico"».

3.4

VERDUCCI, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. L'Amministratore delegato, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità"».

3.5

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'assemblea della società promuove le azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali nei confronti dell'amministratore delegato e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. a seguito dell'acquisizione del parere favorevole delle Commissioni

parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti».

3.6

RUSSO, FILIPPI

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, e – per quanto di competenza – al controllo della Corte dei Conti. Il Consiglio di Amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. definisce con proprio regolamento la disciplina della responsabilità civile verso terzi e delle spese legali nell’ambito di procedimenti promossi nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori per azioni direttamente collegate con l’esercizio delle proprie funzioni, e dei casi esclusione delle azioni di regresso, tenuto conto anche della necessità di garantire piena autonomia e indipendenza nell’esercizio dell’attività giornalistica in quanto direttamente connessa con le previsioni dell’articolo 21 della Costituzione».

3.7

SCIBONA, CIOFFI, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 49-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’amministratore delegato e ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI – Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all’articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.».

3.8

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere il capoverso: «Art. 49-ter».

3.9

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 49-ter».

3.10

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 49-ter», con il seguente:

«Art. 49-ter. – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione, ivi compresi tutti i servizi e le prestazioni preparatorie e accessorie e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione di programmi radiotelevisivi sono esclusi dall'applicazione della disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

3. I contratti di cui al comma 1, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

3.11

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 49-ter», con il seguente:

«Art. 49-ter – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. Ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione destinati allo sfruttamento da parte della Rai su una qualsiasi rete di comunicazione elettronica e in qualsiasi altra forma e modo, nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione, esclusi dall'applicazione della disciplina del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto, non si applica l'articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato decreto».

3.12

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il capoverso «art. 49-ter» con il seguente:

«Art. 49-ter. – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi radiotelevisivi e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione, limitatamente ai programmi culturali ed a quelli con vocazione artistica, non sono sottoposti all'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

3.13

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «art. 49-ter», sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture finalizzati, anche in via strumentale o accessoria alla realizzazione, sviluppo, acquisto, produzione, coproduzione di programmi destinati alla trasmissione o distribuzione su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e ogni altro mezzo o supporto, da parte di emittenti radiotelevisive, ivi inclusi gli appalti concernenti il tempo di trasmissione";

b) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «trasparenza, proporzionalità.» sono inserite le seguenti: «Ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) e 22,».

3.14

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 1, capoverso «Art. 49-ter», al comma 2, sostituire le parole: «non sono soggetti agli obblighi procedurali» con le seguenti: «sono soggetti al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto».

3.15

SCAVONE, DAVICO

Al comma 2, sopprimere il capoverso «Art. 49-quater. – (Reclutamento del personale)».

3.16

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 49-quater», con il seguente:

*«Art. 49-quater. - (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni). – 1. L'amministratore delegato, sentito il consiglio di amministrazione, può nominare dirigenti esterni nel limite del due per cento della dotazione organica. A tal fine, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito *internet* della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati e l'amministratore delegato effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da assegnare. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato che li ha confe-*

riti. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

3.17

AIROLA, SCIBONA, CIOFFI, GIROTTI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 49-quater», nel comma 1, al primo periodo, sostituire le parole da: «, con proprio provvedimento» fino a: «amministrazione», con le seguenti: «previa deliberazione del consiglio di amministrazione».

3.18

I RELATORI

Al comma 11, capoverso «Art. 49-quater», sostituire le parole: «sentito il consiglio di amministrazione», con le seguenti: «previo parere del Consiglio di amministrazione».

3.19

SCIBONA, CIOFFI, AIROLA, GIROTTI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 49-quater», al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

3.20

CIOFFI, AIROLA, SCIBONA, GIROTTI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 49-quater», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, alla pubblicazione e all'aggiornamento delle seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi

amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato".

1-ter. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla Rai SpA per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. I dati di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

1-quater. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 1-ter, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta».

3.21

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La Corte dei conti esercita il controllo contabile sulla RAI, mediante l'organismo di cui al comma 1-ter, lettera c). Il collegio dei revisori dei conti è soppresso e le sue competenze confluiscono nell'organismo competente ai sensi del predetto comma.

1-ter. È istituito, con le modifiche allo statuto di cui al comma 2 dell'articolo 2, un sistema di valutazione della legalità e dell'economicità della *performance* dei dirigenti della RAI, mediante il coordinamento delle procedure di controllo previste dall'articolo 1, comma 7 della legge n. 190 del 2012, dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dagli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, secondo i seguenti criteri:

- a) applicazione del sistema di valutazione a tutti i dirigenti, in ragione:

1) della legalità degli atti, istruttori, interlocutori o finali, da essi curati, compresi quelli nei quali il dirigente assume una funzione di proposta nei confronti del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato;

2) dell'economicità delle spese disposte o autorizzate con gli atti, istruttori, interlocutori o finali, da essi curati, compresi quelli nei quali il dirigente assume una funzione di proposta nei confronti del consiglio di amministrazione o dell'amministratore delegato;

b) previsione della facoltà, per il responsabile della prevenzione della corruzione, di sottoporre i mandati per il pagamento delle spese dell'ente o dell'amministrazione pubblica, nonché gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati alla esecuzione di spese e di altri titoli di pagamento, con i relativi documenti giustificativi, al visto dell'Organismo di valutazione di cui alla lettera c). Lo statuto determina i casi nei quali la trasmissione di cui al numero 2) della lettera a) è obbligatoria, per la rilevante entità della spesa, e quelli in cui il riscontro di legalità di cui al numero 1) della lettera a) del deve essere anteriore all'esecutività dell'atto;

c) istituzione di un Organismo di valutazione che è composto di tre magistrati della Corte dei conti, estratti a sorte tra tutti i magistrati contabili in servizio. I magistrati estratti a sorte sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato, con invarianza di progressione giuridica ed economica rispetto al pari grado in servizio. L'Organismo è rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti uscenti non sono immediatamente riconfermabili. L'Organismo ha sede presso la RAI e si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi;

d) l'Organismo di cui alla lettera c) si esprime mediante un visto, sugli atti sottopostigli ovvero acquisiti d'ufficio, negandolo con provvedimento motivato laddove ravvisi criticità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali, dai medesimi atti desumibili, in ordine:

- 1) alla legalità dell'azione amministrativa;
- 2) al mancato controllo sull'integrità della condotta dei dipendenti dell'ente, dell'amministrazione o delle società da esso controllate;
- 3) all'efficacia ed alla qualità del servizio reso all'utenza;
- 4) all'esattezza delle risultanze contabili;
- 5) all'economicità delle decisioni assunte o proposte;

e) l'Organismo, nel caso in cui decida di non vistare l'atto, comunica tempestivamente le criticità riscontrate direttamente al consiglio di amministrazione, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

3.0.1

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico)

1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato "Consiglio", dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.

2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.

3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.

4. Il Consiglio nomina i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3.

5. Il Consiglio:

a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 2;

b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);

c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 2 e 3;

d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;

e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo principi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.

7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:

a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;

b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;

e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;

f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;

g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;

h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;

i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;

l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;

m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.

9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito *internet* istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.

11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.

12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico».

Conseguentemente dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizione finale)

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa».

3.0.2

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incompatibilità delle cariche)

1. Il direttore generale, i componenti del Consiglio e del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 3, e i candidati iscritti nelle liste di cui all'articolo 6, comma 9, non possono aver ricoperto incarichi politici, parlamentari o di governo, anche in ambito regionale e comunale, né all'interno di società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni o dagli enti locali, ovvero essere stati componenti del collegio di un'autorità indipendente, nei tre anni precedenti la nomina, ovvero essere portatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della società RAI Spa. I medesimi soggetti devono fornire ogni garanzia di indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni, in particolare in campo giuridico, economico o umanistico. Ove siano lavoratori dipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato.

2. Per l'anno successivo alla scadenza del mandato, i soggetti di cui al comma 1 non possono ricoprire cariche all'interno di società legate o controllate, direttamente o indirettamente, dalla società RAI Spa.

3. I soggetti di cui al comma 1 non devono, inoltre, essere stati condannati con sentenza passata in giudicato in procedimenti di natura penale».

Art. 4.**4.1**

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

FORNARO, SONEGO, MUCCHETTI, PEGORER, GOTOR, MARTINI

Sopprimere l'articolo.
_____**4.3**

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.
_____**4.4**

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.
_____**4.5**

CANTINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 4.***(Delega al Governo per la disciplina del finanziamento del servizio pubblico generale radio televisivo)*

1. Il governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico generale radiotelevisivo sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della definizione vigente di servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e regionale;

b) revisione della normativa vigente in materia di assegnazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e regionale utilizzando emittenti locali di qualità;

c) efficientamento del sistema del finanziamento pubblico del servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e regionale;

d) definizione delle quote percentuali di finanziamento pubblico a cui avranno diritto le emittenti televisive locali di qualità;

e) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento;

f) indicazione espressa delle norme abrogate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

4.6

STUCCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

«1. A partire dal 1° gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di seguito denominato "Fondo", alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva.

2. La base imponibile dell'imposta sulla pubblicità televisiva di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *ii*) e *mm*), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, nonché dagli importi percepiti dalle medesime emittenti a titolo di sponsorizzazione, definita dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni.

3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.

4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.

5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6 si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.

6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a distribuire le risorse di cui al comma 1 del presente articolo agli operatori radiofonici e televisivi al fine di rendere effettivo e sostenibile l'espletamento dei servizi pubblico radiotelevisivo, nonché a destinare parte dei proventi agli operatori che promuovono l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, avviando trasmissioni in alta definizione e sperimentando la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello *standard* DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'alta definizione, l'*Internet protocol Television* (PTV), il *Wi-Max*, la *web tv* e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché delle disposizioni in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una quota non inferiore a 270 milioni di euro annui a valere sul Fondo».

4.7

MINZOLINI

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 4.

(Abolizione del canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione)

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 7, comma 5 e 47 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante le seguenti disposizioni:

a) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 200 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2015 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riguardante il Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari;

d) dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: gli articoli 26, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416; l'articolo 11, 19 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112; gli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

e) a decorrere dall'anno 2015, sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative

alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, mediante integrale soppressione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" degli stati di previsione di tutti i Ministeri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

f) soppressione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 200 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

g) la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al raggiungimento di risparmi di spesa per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti modalità: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 2 milioni di euro per l'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

4.8

STUCCHI, CROSIO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 4.***(Abolizione del canone rai)*

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono soppressi.

2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento delle disposizioni introdotte dalla presente legge con la normativa vigente in materia, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

4.9

CROSIO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:***«Art. 4.***(Abolizione canone rai)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive

modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 ottobre 2015, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2015, la spesa annua per consumi intermedi.

4.10

CROSIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate».

Conseguentemente,

a decorrere dall'anno 2016 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016.

Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui al-

l'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

4.11

CROSIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«4-bis.

(Modifiche al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 in materia di canone di abbonamento)

1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modifiche:

a) All'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radio audizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto".

b) All'articolo 1, il secondo periodo è soppresso.

c) All'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti".

2. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "apparecchi atti", sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».

4.12

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Canone)

1. La determinazione del canone di abbonamento di cui all'articolo 4, comma 8, alla società RAI Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 3-bis, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.

2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1».

4.13

CROSIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4.

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.14

I RELATORI

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo» aggiungere le seguenti: «al fine di garantire l'indipendenza economica e finanziaria della Rai-Radiotelevisione italiana Spa».

4.15

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

4.16

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

4.17

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

4.18

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «centoventi giorni».

4.19

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

4.20

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

4.21

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sette mesi».

4.22

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «otto mesi».

4.23

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

4.24

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

4.25

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «undici mesi».

4.26

MARGIOTTA

Al comma 1 sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo recante il testo unico».

4.27

MARGIOTTA

Al comma 1 sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

- «a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;*
 - b) efficientamento del sistema;*
 - c) indicazione espressa delle norme abrogate;*
 - d) armonizzazione del sistema di finanziamento alla missione di servizio pubblico della Rai-Radiotelevisione italiana Spa».*
-

4.28

GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, CIAMPOLILLO

Sopprimere la lettera a).

4.29

Fausto Guilherme LONGO, ROMANO, PANIZZA, PALERMO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

- «a) revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata in ordine alla modalità di riscossione e prevedendo esenzioni per situazioni disagiate, individuate per fasce di età e per fasce di reddito;».*
-

4.30

SCAVONE, DAVICO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «consolidata» aggiungere le seguenti: «e degli esempi legislativi recentemente adottati in altri paesi come Germania, Svizzera e Finlandia, con la trasformazione da tassa di possesso in tassa di scopo per il finanziamento del Servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Il ricavato della tassa di scopo di cui sopra sarà fissato per periodi triennali e non potrà essere destinato ad altre finalità, salvo approvazione del provvedimento in Parlamento con maggioranza qualificata dei due terzi».

4.31

CROSIO

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche specificando che in caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti».

4.32

CROSIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche specificando che nessun corrispettivo è dovuto per gli apparecchi che, benchè originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perchè sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati per finalità di studio o lavorative da enti o associazioni che operano sul territorio nazionale senza scopo di lucro».

4.33

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo, in ogni caso, l'indipendenza economica e finanziaria dell'azienda».

4.34

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.35

RUSSO, FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) conferma della natura di imposta erariale di scopo;

d-ter) rispetto dei criteri dell'articolo 53 della Costituzione di proporzionalità della contribuzione, con la previsione di fasce di esenzione;

d-quater) rispetto dell'autonomia editoriale e dell'indipendenza del Servizio Pubblico;

d-quinquies) concerto con il *management* del Servizio Pubblico in funzione della missione da svolgere, in modo da coprire interamente i costi derivanti dagli obblighi di Servizio pubblico sanciti dalla legge e dal Contratto di Servizio;

d-sexies) garanzia della possibilità di pianificazioni di lungo termine, con fissazione su base pluriennale;

d-septies) congruità, certezza e stabilità dell'introito».

4.36

CROSIO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di un contributo annuale pari a 50 milioni per le emittenti televisive che operano in ambito locale al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio».

4.37

DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) progressività nell'imposizione fiscale generale».

4.38

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie».

4.39

GASPARRI, MINZOLINI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

2-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.».

4.40

GIROTTI, CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, CIAMPOLILLO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari».

4.41

RUSSO, FILIPPI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri».

4.42

CROSIO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locale».

4.43

CROSIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale».

4.0.1

CROSIO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, destinando 90 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015, 20 per l'anno 2016 e 20 per l'anno 2017».

4.0.2

CROSIO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 in materia di sanzioni per gli esercenti radiodiffusione locale)

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.**5.1**

CERVellini, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Sopprimere l'articolo.

5.2

RUSSO, FILIPPI

Sopprimere l'articolo.

5.3

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

5.4

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

5.5

CROSIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «17 e 20» con le seguenti: «17, 19, 20 e 21».

5.6

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.7

CROSIO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) legge 14 aprile 1975, n. 103».*

5.8

CROSIO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis). A decorrere dal 1° gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

5.9

FORNARO, SONEGO, MUCCHETTI, PEGORER, GOTOR, MARTINI

Sopprimere il comma 2.

5.10

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere il comma 2.

5.11

CANTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, un decreto legislativo per la modifica del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti;
- b) definizione dei compiti del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, in considerazione

della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive, e dell'integrazione del servizio pubblico regionale tramite assegnazione alle emittenti televisive locali di qualità;

c) definizione dei parametri per riconoscere la figura e il ruolo di "emittenti televisive locali di qualità" che diventeranno soggetti atti a fornire servizio pubblico regionale ad integrazione di quanto svolto dai concessionari del servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale. I concessionari nazionali troveranno forme di collaborazione con i concessionari di servizio pubblico regionale sia per qualificare e garantire maggior servizio pubblico regionale, sia per utilizzare materiale video anche sulle trasmissioni nazionali;

d) indicazione espressa dalle norme abrogate».

5.12

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trenta giorni».

5.13

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».

5.14

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «novanta giorni».

5.15

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «centoventi giorni».

5.16

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «cinque mesi».

5.17

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sei mesi».

5.18

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sette mesi».

5.19

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «otto mesi».

5.20

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.21

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

5.22

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «undici mesi».

5.23

MARGIOTTA

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «semplificazione», sostituire le parole: «delle disposizioni vigenti» con le seguenti: «o integrazione e modificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini del loro adeguamento alle normative comunitarie, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato».

5.24

I RELATORI

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «vigenti» sono inserite le seguenti: «anche ai fini del loro adeguamento, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato».

5.25

ORRÙ, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, SONEGO

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione di un numero adeguato di ore per le trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione e alla promozione culturale in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;».

5.26

RUSSO, FILIPPI

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, tenendo conto:

1. della innovazione tecnologica e della convergenza delle piattaforme distributive;
2. dei valori fondanti del Servizio Pubblico di universalità, l'indipendenza, l'eccellenza, la diversità, la trasparenza, l'innovazione;
3. del necessario sostegno senza ambiguità ai principi della libertà di espressione e del giornalismo di inchiesta.
4. delle raccomandazioni espresse nel documento Vision 2020 approvato dalla Ebu, European Broadcasting Union;
5. della dichiarazione e della raccomandazione del Consiglio d'Europa del 15 febbraio 2012».

5.27

SCAVONE, DAVICO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali modifiche costituiranno la base del testo della nuova Concessione ventennale 2016-2035».

5.28

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;».

5.29

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;».

5.30

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;».

5.31

CROSIO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*. previsione di un contributo annuale pari a 50 milioni per le emittenti televisive che operano in ambito locale al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio».

5.32

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, SONEGO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario già previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 177».

5.33

I RELATORI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'econo-

mia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

5.34

CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi venti giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto può essere comunque adottato in via definitiva dal Governo anche in mancanza di nuovo parere».

5.35

CROSIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo

45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.»

Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.»

5.36

DE PETRIS, CERVellini, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, BOCCHINO, BIGNAMI, RICCHIUTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le norme di cui al comma 1 si intendono abrogate a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2».

5.0.1

MINZOLINI, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo)

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il

parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Art. 6.

6.1

GASPARRI, MINZOLINI

Sopprimere l'articolo.

6.2

MARGIOTTA

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Entrata in vigore*). – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

6.3

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla» con le seguenti: «dalla».

6.4

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «primo rinnovo» con le seguenti: «sesto rinnovo».

6.5

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «primo rinnovo» con le seguenti: «quinto rinnovo».

6.6

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «primo rinnovo» con le seguenti: «quarto rinnovo».

6.7

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «primo rinnovo» con le seguenti: «terzo rinnovo».

6.8

GASPARRI, MINZOLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «primo rinnovo» con le seguenti: «secondo rinnovo».

6.9

CROSIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per l'anno 2015 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'erogazione avviene agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per l'anno 2015 il relativo onere è

quantificato prudenzialmente in 60 milioni di euro e l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.».

6.10

CROSIO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 16 giugno 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

151^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 14,20.

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

La presidente PELINO comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla sedute già convocate per la settimana in corso, con l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, n. 1629 (già approvato dalla Camera dei deputati) e n. 762 (di iniziativa del senatore Castaldi ed altri).

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente PELINO avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla sedute già convocate per la settimana in corso, con l'esame in sede referente dei disegni di legge in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali, n. 1629 e n. 762.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 16 giugno 2015

Sottocommissione ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,25

*INCONTRO SULLE RICADUTE OCCUPAZIONALI DELLA VICENDA DEL GRUPPO
MERCATONE UNO*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 16 giugno 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 148

Presidenza del Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 86 E 1619 (ASSISTENZA SANITARIA AI SENZA FISSA DIMORA)

Plenaria**242^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA SCOMPARSA DEL GENERALE DI DIVISIONE COSIMO PICCINNO, COMANDANTE DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (NAS)

In apertura di seduta la PRESIDENTE informa la Commissione della scomparsa del generale Piccinno. Nell'esprimere profondo cordoglio per quanto accaduto e nel ricordare con grande commozione le qualità professionali e umane del Generale, di cui questi ha dato mostra anche attraverso una proficua collaborazione con la Commissione, propone di osservare un minuto di silenzio.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 45 emendamenti, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) premette che il complesso degli emendamenti a propria firma è contraddistinto dalla finalità di accordare adeguata tutela alla dimensione della corporeità, anche per il periodo successivo alla morte della persona. Ritiene, infatti, che la dignità dell'essere umano postuli anche l'impossibilità di trattare il corpo del defunto alla stregua di una mera «cosa».

Ciò posto, illustra l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, volto a definire in maniera maggiormente dettagliata e puntuale l'oggetto dell'intervento normativo.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa presente che le proposte di modifica a propria firma sono perlopiù volte a tenere distinte le finalità di carattere medico-didattico da quelle di ricerca scientifica. Osserva, quindi, che l'emendamento appena illustrato dal relatore, così come diversi altri di quelli a sua firma, è formulato in guisa da comportare, in caso di approvazione, un effetto preclusivo nei riguardi delle altre proposte di modifica. Per questo, chiede che possa essere fissato un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) si associa alla richiesta appena avanzata, in considerazione della complessità delle tematiche trattate dagli emendamenti presentati dal relatore.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine in questione alle ore 18 di lunedì 22 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori, onde consentire la riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione appena conclusa dell'Ufficio di Presidenza.

È stato convenuto di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, il deferimento alla Commissione, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1429-B («Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»).

È stato altresì convenuto di avviare, a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì prossimo, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1870 e 1728 («Terzo settore, impresa sociale e Servizio civile universale» e «Biodiversità agraria e alimentare»); nonché, a partire dalle sedute della prossima settimana, del disegno di legge n. 1962 (Legge europea 2014).

È stato infine convenuto di dedicare, a partire dalla prossima settimana, le riunioni pomeridiane del giovedì allo svolgimento di audizioni informali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Oggetto*). – 1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo, organi e tessuti *post mortem* a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite dall'articolo 3.

2. L'utilizzo del corpo umano, organi e tessuti *post mortem* è informato ai principi di solidarietà e proporzionalità, ed è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano.

3. Sono utilizzabili ai fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione il corpo, gli organi e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata da certificato rilasciato dagli organi a ciò preposti, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e comunque solo successivamente alla dichiarazione di morte, come disciplinata dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4. La destinazione del corpo, degli organi e dei tessuti *post mortem* alla didattica, alla ricerca scientifica o sperimentazione è subordinata all'accertamento della morte e il rispetto dei termini temporali di osservazione ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578.

5. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, devono essere autorizzati di volta in volta dall'autorità sanitaria locale. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente: «Norme in materia di disposizione del proprio corpo, organi e tessuti *post mortem* a fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione».

1.2

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Al comma 1 sostituire le parole: «ai fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

1.3

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, DE PIN, VACCIANO

Al comma 1, e ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: «fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «fini medico-didattici e di ricerca scientifica».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme in materia di disposizioni del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini medico-didattici e di ricerca scientifica».

1.4

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per i cadaveri per i quali familiari fino al sesto grado o confraternite o sodalizi non manifestino interesse».

1.5

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Salvo disposizione dell'autorità giudiziaria motivata da necessità di indagine.».

1.6

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Al comma 3, sostituire le parole: «ai fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a sole finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

1.7

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Al comma 4, sostituire la parole: «ventiquattro ore», con le seguenti: «due ore».

1.8

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, DE PIN, VACCIANO

Al comma 4, le parole: «allo studio» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività medico-didattiche».

1.9

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. È esclusa la possibilità di sperimentazione su cadaveri con circolazione attiva ed accertata perdita irreversibile delle funzioni e encefaliche».

1.10

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La possibilità di sperimentazione su cadaveri con circolazione attiva ed accertata perdita irreversibile delle funzioni encefaliche è consentita solo a seguito di specifica autorizzazione da parte del comitato etico della ASL competente. In ogni caso deve sempre essere data priorità alla finalità del trapianto».

Art. 2.**2.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano iniziative volte a:

a) diffondere tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, i sanitari non medici la conoscenza delle disposizioni della presente legge;

b) diffondere tra i cittadini, anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta informazione sull'utilizzo del corpo umano, degli organi e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica».

2.2

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a sole finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

Art. 3.**3.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. – (*Manifestazione del consenso*) – 1. L'atto di disposizione del proprio corpo, degli organi e dei tessuti *post mortem* è manifestato con una dichiarazione di consenso consapevole e informato del disponente, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, non opponibile ai familiari, utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. Una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di trasmetterla all'Anagrafe dei Cadaveri Disponibili presso il Ministero della salute di cui all'articolo 4 della presente legge. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento. La dichiarazione di revoca del consenso, redatta anche in forma olografa, deve essere comunicata all'azienda sanitaria di riferi-

mento che la inoltra, a sua volta, all'Anagrafe dei Cadaveri Disponibili. La revoca può essere manifestata anche in forma olografa.

2. Sono esclusi dalle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri di persone risultate sconosciute.

3. Sono esclusi dalle attività di didattica, ricerca scientifica o sperimentazione i cadaveri sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla eventuale sottoscrizione di un atto di messa a disposizione e dal consenso manifestato dal disponente.

4. Nel manifestare il proprio consenso, il disponente può altresì dichiarare di voler mantenere l'anonimato. È in ogni caso fatta salva la protezione dei dati sensibili del defunto e la tutela della riservatezza dei familiari del defunto in merito a patologie ereditarie o altro che potessero evidenziarsi effettuando studi e ricerche sulla salma.

5. Il disponente indica nella dichiarazione di consenso le finalità didattiche o di ricerca per le quali effettua la donazione. Può altresì prevedere, nella medesima dichiarazione, di:

a) limitare la didattica, la ricerca scientifica o la sperimentazione solamente ad alcune parti del corpo, organi o tessuti;

b) riservare la donazione a una specifica attività didattica e di ricerca, viceversa di escluderla;

c) definire i tempi di restituzione del corpo alla famiglia;

d) destinare la donazione a uno specifico Centro di Riferimento;

e) integrare con un consenso specifico la prevista manifesta sfigurazione del cadavere connaturata all'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione.

6. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, nomina un fiduciario che interagisce con il Centro di riferimento e rappresenta il referente per l'inizio, la prosecuzione e la cessazione dell'attività didattica, di ricerca scientifica o sperimentazione, tenendo conto dei *desiderata* del donatore.

7. Il disponente, nella dichiarazione del consenso, può autorizzare studi e ricerche scientifiche sul proprio corpo con circolazione attiva dopo l'accertamento della morte cerebrale completa secondo i parametri del decreto ministeriale 22 agosto 1994, n. 582, in presenza dei seguenti criteri:

a) il cadavere non deve essere già destinato al prelievo di organi per trapianto, ad autopsia giudiziaria o a riscontro diagnostico;

b) sia stata espressa esplicita manifestazione di consenso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

c) sia rigorosamente rispettata la dignità del cadavere;

d) il tempo di impiego dei supporti strumentali deve essere strettamente limitato a quello effettivamente necessario;

e) ci sia approvazione del Comitato Etico competente del protocollo di ricerca dettagliatamente redatto.

8. È fatto obbligo all'ASL di riferimento comunicare all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del disponente del corpo il contenuto della dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché l'eventuale revoca della medesima. L'ufficiale dello stato civile procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale, nonché alla cancellazione dal medesimo elenco in caso di revoca.

9. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo, degli organi e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori, o dal superstite in caso di decesso di uno dei due.

10. La manifestazione di disponibilità non è consentita per i soggetti non aventi la capacità di agire, per i nati e per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati».

3.2

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, DE PIN, VACCIANO

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* avviene mediante una dichiarazione di volontà, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2000, e utilizzando il sistema informativo della donazione degli organi di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91».

3.3

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, DE PIN, VACCIANO

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «La dichiarazione deve contenere un'esplicita dichiarazione di assenso o di dissenso rispetto a quali parti del proprio corpo e quali tessuti destinare ai fini della presente legge. La dichiarazione di consenso deve altresì contenere un'esplicita dichiarazione rispetto a quali ambiti di ricerca e quali centri di riferimento includere o escludere dalla donazione».

3.4

Maurizio ROMANI, BENCINI, MUSSINI, ORELLANA, SIMEONI, DE PIN, VACCIANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora lo stesso soggetto abbia già dichiarato la propria volontà circa la donazione di organi e tessuti a fini di trapianto, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2000, e non abbia espressamente privilegiato la dona-

zione ai fini di ricerca scientifica, la finalità del trapianto si intende come prevalente».

3.5

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti per la sola finalità medico-didattica è concesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello dell'utilizzo del corpo e dei tessuti dei propri associati per finalità medico-didattica, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

1-ter. Il Ministero della salute, sentito il Comitato nazionale di bioetica, predispone un modulo di consenso per la disposizione del corpo ai fini di ricerca e sperimentazione per i fini clinici e terapeutici in cui si preveda la possibilità del donatore di:

a) donare una parte, sia essa costituita da organi o tessuti, o tutto il corpo;

b) destinare la donazione ad uno o più centri specifici di riferimento;

c) destinare la donazione ad una o più ricerche specifiche;

d) delegare al comitato nazionale di bioetica eventuali valutazioni inerenti a nuove ricerche;

e) specificare la possibilità di sfigurare il cadavere in base alla tipologia della ricerca;

f) destinare il cadavere a metodiche museali come la plasticazione;
g) destinare il cadavere a sperimentazioni meccanico-traumatiche
crash test».

3.6

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di dissenso tra i genitori, nel processo di formazione del consenso o del dissenso alla donazione interviene il Tribunale per i Minorenni, previa audizione del minore e dei genitori, con provvedimento di autorizzazione o di negazione dell'autorizzazione alla donazione».

3.7

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di disaccordo tra i genitori, la donazione si intende esclusa e non è previsto l'intervento del Tribunale dei minori. Nel caso di interdizione, il consenso è subordinato all'approvazione del tutore e del Giudice tutelare».

3.8

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. In caso di manifestazione del consenso alla donazione degli stessi organi sia al trapianto che alla ricerca scientifica, la finalità del trapianto è sempre prevalente».

3.9

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I risultati della ricerca sono trasmessi al Comitato nazionale di Bioetica. I dati ricavati sono comunicati ai familiari nonché ai soggetti direttamente o potenzialmente interessati, nei soli casi in cui il Comitato

stesso ritenga che tali risultati possano essere di rilevanza per la salute pubblica».

3.10

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al fine di tutelare la propria volontà, l'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti può essere comunicato altresì ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello dell'utilizzo del corpo e dei tessuti dei propri associati per finalità di carattere medico-didattico».

3.11

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disciplina della dichiarazione di volontà)

1. La dichiarazione può anche essere di indisponibilità alla donazione e in questo caso essa deve essere obbligatoriamente manifestata, previa informativa che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, con proprio decreto, disciplina:

a) i termini, le forme e le modalità attraverso i quali le Aziende sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione del proprio corpo, o di organi o tessuti successivamente alla morte, a fini di studio e di ricerca scientifica, secondo modalità tali da garantire l'effettiva conoscenza della richiesta da parte di ciascun assistito;

b) le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata;

c) le modalità attraverso le quali ciascun soggetto di cui alla lettera a) è tenuto a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione del corpo, di organi o tessuti a fini di studio e di ricerca successivamente

alla morte, prevedendo che la dichiarazione debba essere resa entro novanta giorni dalla data di notifica della richiesta ai sensi della lettera a);

d) le modalità attraverso le quali i soggetti che non hanno dichiarato alcuna volontà in ordine alla donazione del proprio corpo, di organi o di tessuti successivamente alla morte siano periodicamente sollecitati a rendere tale dichiarazione di volontà, anche attraverso l'azione dei medici di medicina generale e degli uffici della pubblica amministrazione nei casi di richiesta dei documenti personali di identità;

e) i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa;

f) le modalità di conservazione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà e ai soggetti che hanno espresso il loro dissenso, presso le aziende sanitarie locali, nonché di registrazione dei medesimi dati sui documenti sanitari personali;

g) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai donatori, ai soggetti che non hanno espresso alcuna volontà ed ai soggetti che hanno espresso il proprio dissenso dalle Aziende sanitarie locali ai Centri nazionali di riferimento;

h) le modalità attraverso le quali i Comuni trasmettono alle Aziende sanitarie locali i dati relativi ai residenti.

3. Al fine di assicurare la massima estensione al principio di solidarietà, in caso di assenza di negazione espressa del consenso o di dichiarazione di disponibilità, o fuori dall'operatività del silenzio assenso, i congiunti prossimi della persona deceduta hanno la facoltà di disporre comunque la donazione degli organi a fini di ricerca scientifica ove dichiarino che tale era la volontà del loro congiunto in vita, con esclusione delle ricerche che comportino sfigurazione evidente del corpo del defunto».

3.12

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Donazione selettiva)

1. La donazione *post mortem* può riguardare solo alcuni organi o tessuti e non l'intero corpo e la donazione può essere destinata ad uno specifico Centro di riferimento tra quelli individuati ai sensi dell'articolo per una specifica ricerca.

2. Il Ministero della Salute curerà l'elenco aggiornato dei progetti di ricerca e dei Centri di riferimento di cui all'articolo 4 che se ne occupano

e provvederà ad inserirlo nella richiesta di dichiarazione di cui all'articolo 3-bis.

3. Nel caso in cui la donazione dei medesimi organi riguardi sia il trapianto, sia la ricerca scientifica, la finalità del trapianto ha sempre la precedenza su quello della ricerca scientifica.

3.13

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Minori e incapaci)

1. Se la donazione del corpo o dei tessuti riguarda un minore ricoverato, privo o comunque non affidato ai genitori, nel processo di formazione del consenso o del dissenso alla donazione deve intervenire il Tribunale per i Minorenni, con apposita autorizzazione.

2. Se la donazione del corpo o dei tessuti riguarda un maggiore interdetto, nel processo di formazione del consenso o del dissenso alla donazione intervengono il tutore del maggiore interdetto e il Giudice Tutelare con apposita autorizzazione.

3. In ogni caso, il minore o il maggiore interdetto sono coinvolti nel processo decisionale nella misura in cui ciò sia possibile in ragione dell'età o della patologia».

Art. 4.

4.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *(Centri di riferimento)*. – 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua e accredita le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata, pubblici e privati, da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione delle salme ai fini della presente legge.

2. Presso il Ministero della salute è istituita l'Anagrafe dei Cadaveri Disponibili (ACD) dove è raccolto l'elenco dei cadaveri di cui è autorizzata la disponibilità dalle ASL competenti per territorio, ai fini di cui all'articolo 1.

3. Il Ministero della salute, mediante l'ACD, comunica e mette a disposizione dei Centri di riferimento richiedenti, di cui al comma 1, i corpi disponibili.

4. Ogni Centro di riferimento, di cui al comma 1, deve avvalersi di un Comitato Etico indipendente di afferenza territoriale, che valuti i fini didattici, di ricerca scientifica o sperimentazione che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti».

4.2

MATTESINI

All'articolo 4, dopo le parole: «di Trento e Bolzano», sostituire la frase da: «individua» sino ad: «alta specialità» con la seguente: «individuera gli istituti di ricerca e formazione medica avanzata».

4.3

MATTESINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. I centri di riferimento di cui al paragrafo precedente potranno essere individuati tra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specializzazione e gli enti, pubblici e privati, che forniscono, senza scopi di lucro, servizi di istruzione e formazione medica avanzata riconosciuti dal Ministero della salute».

4.4

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. I progetti di ricerca che prevedano l'impiego di tessuti umani provenienti da donazione, curati da ogni singolo Centro di riferimento e con la rispettiva finalizzazione, sono validati dal Comitato Nazionale per la Bioetica».

Art. 5.**5.1**

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO,
ZIN

Al comma 1, sostituire le parole: «a restituire la salma stessa alla famiglia in condizioni dignitose», con le seguenti: «a procedere alla cremazione dei resti mortali o resti ossei, nel rispetto delle prescrizioni impartite in materia, e a restituire ai familiari le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resti mortali od ossa raccolte in apposita urna cineraria».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «entro due anni dalla data della consegna», con le seguenti: «entro il termine massimo di dodici mesi dalla data della consegna».

5.3

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

5.4

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO,
ZIN

Al comma 2, sostituire le parole: «fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione nonché le spese per l'eventuale cremazione», con le seguenti: «fino al momento della restituzione delle ceneri, nonché le spese per la cremazione».

5.5

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo diverse disposizioni dei familiari».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio e di ricerca*). – 1. L'utilizzo del corpo umano, organi e tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro.

2. Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ceda previo compenso o fa da intermediario alla vendita o ad altri atti di disposizione patrimoniale dei tessuti, fatto salvo l'utilizzo dei tessuti nell'ambito di attività anche retribuita di ricerca, sperimentazione, di didattica o terapeutica, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

3. Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

4. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di studio e di ricerca scientifica mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4».

6.2

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le istituzioni di cui al comma 2 possono rivalersi dei costi del trasporto e della conservazione delle salme su eventuali soggetti terzi utilizzatori del corpo».

6.3

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Al comma 2 sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a sole finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «a fini di studio e di ricerca scientifica», con le seguenti: «a sole finalità di carattere medico-didattico e/o di ricerca e sperimentazione per fini clinici o terapeutici».

6.4

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a 100.000».

6.5

GAETTI, FUCKSIA, TAVERNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 a 50.000».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma in condizioni dignitose al coniuge non separato o divorziato, al convivente *more uxorio* all'atto del decesso, ovvero ai congiunti fino al sesto grado dell'autore di disposizioni del pro-

prio corpo e di tessuti *post mortem* da parte dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento;».

7.2

GAETTI, FUCSIA, TAVERNA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

7.3

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «della salma in condizioni dignitose», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o resti mortali od ossa alla famiglia, prevedendo che si possa procedere alla sepoltura delle salme per le quali la famiglia di appartenenza non richieda la restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento di cui all'articolo 4».

7.4

SCAVONE, COMPAGNONE, BARANI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) garantire la tutela dell'anonimato del donante».

7.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti:

«d-bis) prevedere sanzioni amministrative in ordine alle violazioni del Regolamento, e in particolare alle violazioni del consenso, fatta salva l'irrogazione di sanzione penale per il caso che il fatto costituisca reato;

d-ter) prevedere l'anonimizzazione della salma con possibilità di individuazione indiretta della identità come previsto dalla legge n. 85 del 2009».

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i centri di riferimento accreditati».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 16 giugno 2015

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria
(1° antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 10.40.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

C. 3134 Governo

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza alla Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati sul disegno di legge C. 3134, recante conversione in legge del decreto-legge n. 65 del 2015, «Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR».

Il decreto-legge all'esame si compone di otto articoli e reca disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali, nonché una norma volta a rivedere la disciplina degli adempimenti e delle garanzie connessi all'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015.

Come è noto, l'intervento normativo si è in primo luogo reso necessario in relazione a quanto previsto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni in materia di mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici individuate,

nell'ambito della cosiddetta manovra «Salva Italia», dal comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 determina la misura della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo pari o inferiore a sei volte il trattamento minimo INPS, relativamente agli anni 2012 e 2013 e con effetti anche sugli anni successivi, al fine di «dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n.70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale».

Si enunciano così, nell'articolo 1, comma 1, alinea, i principi ispiratori del decreto, tenendo conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 24, comma 25, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», con riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 36, primo comma (principio della sufficienza della retribuzione) e 38, secondo comma (principio dell'adeguatezza della retribuzione) della Costituzione.

La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nello stesso tempo, ha dichiarato non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 25, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione per ragioni sostanziali, in quanto la disposizione annullata non rivestiva natura tributaria (punto 4 del Considerato in diritto) e ha ritenuto inammissibile un'ulteriore questione di legittimità costituzionale – che prospettava una possibile violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (in riferimento all'articolo 117 della Costituzione) – per ragioni procedurali, in quanto la relativa ordinanza di rimessione non era sufficientemente argomentata (punto 3 del Considerato in diritto).

Inoltre la sentenza, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formata su provvedimenti di analogo tenore, evidenzia che non ogni intervento del legislatore sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni è costituzionalmente illegittimo; in particolare, essa indica alcuni principi e criteri che debbono circoscrivere e limitare la discrezionalità del legislatore, senza tuttavia finire per annullarla. Infatti: *«Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve «dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona» (sentenza n. 316 del 2010). [...] Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la*

perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare [...]. Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali» (punto 8 del Considerato in diritto).

Secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 del decreto-legge in esame «detta una disciplina volta a ricondurre nell'alveo dei principi di proporzionalità e adeguatezza la riperequazione del trattamento pensionistico» nell'ambito dei parametri costituzionali cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; la relazione dà quindi dettagliatamente conto delle ragioni alla base dell'intervento legislativo; il bilanciamento fra valori costituzionali perseguito dal legislatore è ribadito, altresì, esplicitamente nel corpo stesso del testo normativo, all'articolo 1, comma 1, alinea.

Venendo alle successive disposizioni del decreto, l'articolo 2 incrementa di 1.020 milioni il Fondo sociale per occupazione e formazione al fine di finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga.

L'articolo 3 incrementa le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca.

L'articolo 4 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2015 al fine di finanziare i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese con l'obiettivo di evitare o ridurre le eccedenze di personale.

L'articolo 5 modifica i criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo.

L'articolo 6 unifica i termini di pagamento di tutte le prestazioni erogate dall'INPS, attualmente previsti in tre differenti date (1° del mese per tutte le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS già prima del 2012; 10 del mese per quelle erogate dall'ex ENPALS e 16 del mese per quelle erogate dall'ex INPDAP).

L'articolo 7 interviene in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto con specifico riguardo alle garanzie di cui è assistito (si sostituisce il privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico bancario, che impone una serie di obblighi, con il privilegio generale di cui all'articolo 2751-bis, n. 1) del codice civile) ed all'esclusione di qualsiasi onere fiscale.

L'articolo 8 dispone infine l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale.

Con riferimento al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, precisa che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono principalmente riconducibili alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione,

nonché alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel cui ambito, come più volte ribadito la Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza n. 50 del 2005), è ricompresa «la disciplina dei servizi per l'impiego ed in specie quella del collocamento».

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizione di corpo e tessuti post mortem

S. 1534, approvato dalla Camera

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 12^a Commissione del Senato sul disegno di legge S 1534, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di leggi d'iniziativa dei deputati Binetti; Grassi ed altri e Dorina Bianchi.

Il provvedimento disciplina la disposizione *post mortem* del corpo e dei tessuti umani a fini di studio e di ricerca scientifica.

Attualmente, in mancanza di una normativa specifica, l'utilizzo del corpo *post mortem* per finalità di studio, di ricerca e di formazione è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 1990, il cui Capo VI (articoli 40-43) tratta del rilascio di cadaveri a scopo di studio. Le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria si basano a loro volta su una norma del 1933, vale a dire l'articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che reca il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Tale articolo prevede che siano riservati all'insegnamento e alle indagini scientifiche i cadaveri il cui trasporto non avvenga a spese dei congiunti entro il sesto grado o a cura di confraternite o sodalizi e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali, esclusi i suicidi, che non siano richiesti da congiunti compresi nello stesso gruppo familiare (cioè fino al sesto grado). Ai sensi del regolamento citato, la consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche può avvenire in ogni caso solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dallo stesso regolamento di polizia mortuaria (articoli 8-10). I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti i cui corpi sono messi a loro disposizione, indicando per ciascuno di

essi lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca negli istituti anatomici o nei musei anatomici debitamente autorizzati o presso altri istituti universitari e ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale.

L'ordinamento non prevede attualmente norme specifiche sulla manifestazione di volontà in ordine alla disposizione del proprio corpo *post mortem* a fini di ricerca scientifica e di studio. Il profilo della manifestazione di volontà è infatti disciplinato soltanto limitatamente alla donazione *post mortem* di organi e tessuti a fini di trapianto: a ciò provvede, in particolare, la legge 1° aprile 1999, n. 91.

Venendo al contenuto del provvedimento, l'articolo 1 chiarisce che esso ha per oggetto la disposizione a fini di studio e di ricerca scientifica del corpo umano e dei tessuti di persone delle quali sia stata accertata la morte nelle forme di legge e che abbiano espresso in vita il loro consenso con le modalità individuate dallo stesso provvedimento in esame. L'articolo in oggetto stabilisce inoltre che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* deve informarsi ai principi etici e di solidarietà, nonché a quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato, e che tale utilizzo deve avvenire con modalità tali da assicurare il rispetto del corpo umano. Il comma 4 – in tale contesto – detta una nuova disposizione, di carattere più operativo, sancendo che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca.

L'articolo 2 incarica il Ministro della salute di promuovere, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza dei contenuti delle disposizioni all'esame. Le regioni e le aziende sanitarie locali sono chiamate ad adottare iniziative per informare dei contenuti della legge i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e i cittadini.

L'articolo 3 disciplina la manifestazione del consenso alla disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, prevedendo che questa avvenga mediante una dichiarazione (revocabile) redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, con riferimento alla vigente normativa in tema di donazione degli organi (legge n. 91 del 1999). Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post mortem* deve essere manifestato nelle stesse forme da entrambi i genitori. È previsto inoltre l'utilizzo di una banca dati nazionale, il cosiddetto sistema informativo dei trapianti, costituito nell'ambito del sistema informativo sanitario nazionale dall'articolo 7, comma 2, della citata legge sulla donazione di organi (1° aprile 1999, n. 91). Una copia della dichiarazione di consenso dei donatori deve essere consegnata al centro di riferimento competente per territorio, che deve a sua volta comunicarla all'ufficio di stato civile del comune di residenza della persona. I comuni sono

quindi chiamati a tenere, presso gli uffici di stato civile, appositi elenchi speciali dei donatori del corpo.

L'articolo 4 prevede che la conservazione e l'utilizzazione delle salme per le finalità di cui al disegno di legge in esame avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità individuate dal ministro della salute, di concerto con il ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, quali centri di riferimento per queste attività.

L'articolo 5 disciplina i termini della restituzione della salma, prevedendo che i centri di riferimento che hanno ricevuto in consegna la salma debbano restituirla alla famiglia, in condizioni dignitose, entro due anni dalla data della consegna. Le spese per il trasporto della salma dal decesso fino alla restituzione, quelle relative alla tumulazione o all'eventuale cremazione sono a carico – entro il limite massimo stabilito dall'articolo 8 – delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno utilizzato la salma.

L'articolo 6 chiarisce che l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* non può avere fini di lucro e che eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per essere destinate a fini di studio e di ricerca scientifica mediante l'uso di salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca sono destinate alla gestione dei centri di riferimento anzidetti.

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute, con il concerto di altri ministri e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, adotti un regolamento di attuazione della legge per stabilire le modalità e i tempi per la conservazione, la richiesta, il trasporto, l'utilizzo e la restituzione della salma; i tempi non devono comunque essere superiori a due anni. Il regolamento deve prevedere che si possa procedere alla sepoltura delle salme per cui la famiglia di appartenenza non richiede la restituzione; deve indicare le cause di esclusione dell'utilizzo di salme ai fini di ricerca; e deve individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto del limite di spesa fissato dalla legge.

L'articolo 8 provvede alla copertura finanziaria delle già menzionate spese per il trasporto della salma e per la tumulazione o la cremazione, di cui all'articolo 5; per queste spese vengono stanziati 2 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2014.

L'articolo 9, infine, abroga il citato articolo 32 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ricorda infine che la Commissione per le questioni regionali si è già pronunciata sul provvedimento allorché esso si trovava all'attenzione della XII Commissione della Camera in sede referente.

In tale circostanza, la Commissione aveva espresso parere favorevole con tre condizioni, una delle quali è stata interamente e la seconda parzialmente recepita dalla Commissione di merito.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con due condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

S. 1458, approvato dalla Camera

(Parere alla 13^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Leana PIGNEDOLI, *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato il parere, per i profili di propria competenza, sul testo del disegno di legge S 1458, d'iniziativa del deputato Realacci, approvato dalla Camera.

Il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente.

L'ISPRA è stato istituito dal decreto-legge n. 112 del 2008 ed è nato dall'accorpamento di vari enti operanti nel campo della protezione dell'ambiente, tra cui l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che era stata istituita con il decreto-legge n. 496 del 1993. Lo stesso decreto-legge del 1993 aveva previsto che le regioni e le province autonome istituissero con proprie leggi agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, chiamate a collaborare con l'ANPA.

Il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente» è chiamato ad attuare i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i quali – secondo la definizione del testo – rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni (ossia gli *standard* qualitativi e quantitativi di attività) da garantire su tutto il territorio nazionale in materia di ambiente (art. 2, comma 1, lett. *e*)), anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria (art. 9, comma 1).

Come noto, l'articolo 117, secondo comma, lett. *m*) della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento in esame specifica che l'attuazione dei LEPTA deve avvenire nel rispetto, oltre che della normativa qui proposta, anche delle leggi regionali e provinciali in materia.

Il Sistema nazionale è preposto a numerose attività, tra cui quelle di monitoraggio dello stato dell'ambiente; di controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento; di ricerca; di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi; di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche aventi funzioni amministrative in materia ambientale; di collaborazione nella predisposizione di

programmi di educazione ambientale; di partecipazione ai sistemi nazionali e regionali di protezione civile.

La disciplina dell'ISPRA viene modificata in alcuni aspetti. Innanzitutto, l'Istituto – che oggi è qualificato come ente pubblico di ricerca – perde la connotazione primaria di ente di ricerca, per il resto conservando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia (tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, e ora anche di ricerca). È confermata la sua sottoposizione alla vigilanza del ministro dell'ambiente. Viene previsto che i componenti dei suoi organi (già individuati, in base all'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123) durino in carica per quattro anni e possano essere rinnovati per un solo mandato. Sono rivisti i requisiti per la nomina a direttore generale dell'ISPRA.

Nel nuovo ruolo previsto dal testo in esame, l'ISPRA esercita funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale. Tali funzioni sono svolte «con il contributo e la partecipazione sistematica di tutte le componenti del sistema» (art. 6, comma 1, alinea) e sono «finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale». Viene precisato che sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome e che il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema – e quindi anche delle agenzie regionali e provinciali – alle attività di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA avvengono nell'ambito del Consiglio del Sistema nazionale (previsto dall'art. 13). Questo è un organo presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie regionali e provinciali e dal direttore generale dell'ISPRA stesso. Il Consiglio esprime il proprio «parere vincolante» su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema nazionale.

Nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, l'ISPRA svolge l'istruttoria ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale che il Sistema è tenuto a garantire. Ai sensi dell'articolo 9, i LEPTA – che fissano gli *standard* funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali (ossia delle agenzie regionali e provinciali) – sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e sono aggiornati al massimo ogni cinque anni. Il Sistema nazionale è tenuto, nella pianificazione delle proprie attività, a prevedere prioritariamente il raggiungimento dei LEPTA.

Sempre nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, l'ISPRA, tra l'altro, definisce le procedure ufficiali relative alle specifiche attività che svolge a supporto o in collaborazione con le agenzie nel territorio di competenza delle agenzie stesse; regola l'esecuzione di controlli tali da garantire una valutazione costante dell'andamento periodico dei dati ambientali; definisce metodologie per la raccolta, la valuta-

zione e l'analisi dei dati stessi; promuove e coordina la rete nazionale dei laboratori; sviluppa e gestisce il sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; si occupa della carta geologica nazionale e, in collaborazione con le regioni e le province autonome, dell'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (art. 6).

Inoltre, l'ISPRA adotta – con il «concorso» delle agenzie regionali – norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia – oltre che di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione ambientale – anche di coordinamento del Sistema nazionale stesso (art. 4, comma 4).

L'ISPRA predispone poi il Programma triennale delle attività del Sistema nazionale, con il quale sono individuate le principali linee di intervento per assicurare sull'intero territorio nazionale il raggiungimento dei LEPTA. Il Programma – che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle agenzie regionali e provinciali – è adottato previo «parere vincolante» del Consiglio del Sistema nazionale (art. 10, comma 1) e previo parere della Conferenza Stato-regioni (art. 10, comma 2).

Ancora, l'ISPRA realizza e gestisce il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), che si avvale di poli territoriali costituiti dai punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie regionali e provinciali. SINA, PFR e SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET. La rete SINANET è alimentata con dati trasmessi, tra l'altro, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici (art. 11).

Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati (art. 12).

È poi prevista l'adozione di un regolamento che stabilisca le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito del controllo esercitato dal Sistema nazionale, nonché il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Il regolamento è predisposto dall'ISPRA, con il contributo delle agenzie, ed è emanato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 14).

Il provvedimento rivede anche la disciplina delle agenzie regionali e delle province autonome (articolo 7). In particolare, si prevede: *a*) che debbano essere persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile; *b*) che la disciplina della loro struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività sia dettata da leggi delle regioni e delle province autonome, nel rispetto però dei LEPTA (sui quali è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni) e tenendo conto del Programma triennale delle attività (sul quale è previsto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni); *c*) che il loro direttore generale debba possedere i requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (art. 8); *d*) che devono svolgere le attività ne-

cessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori; e) che possano svolgere attività ulteriori rispetto a quelle previste dai LEPTA e dal Piano triennale, e in particolare che possano svolgere – sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni – anche attività soggette a tariffa in favore di soggetti pubblici o privati (le tariffe sono definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

Le agenzie – come detto – sono state istituite dal decreto-legge n. 496 del 1993, prima della riforma del titolo V della parte II della Costituzione. Questo aveva rinviato la loro disciplina alle leggi regionali e provinciali, limitandosi a stabilire alcuni principi: in particolare, che le agenzie dovessero avere autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

L'articolo 16 prevede che l'ISPRA e le agenzie svolgano le proprie funzioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e per lo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle diverse tipologie di valutazione ambientale sono poi poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del ministro dell'ambiente. Con decreto ministeriale, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le modalità per l'assegnazione alle agenzie regionali degli introiti in questione (art. 15).

L'articolo 16 reca disposizioni in materia di assunzione del personale e di acquisizione di beni e servizi strumentali e prevede infine che la legge entri in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione e che le regioni e le province autonome debbano in questo termine recepire le disposizioni della stessa. Analogamente, l'articolo 7 prevede che le regioni e le province autonome dispongano di 180 giorni per apportare alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto della nuova disciplina.

Ricorda infine che la Commissione per le questioni regionali si è già pronunciata sul provvedimento all'esame allorché esso si trovava all'attenzione della VIII Commissione della Camera in sede referente.

In tale circostanza, la Commissione aveva espresso parere favorevole con due condizioni e due osservazioni. Le due condizioni sono state interamente recepite, mentre una delle osservazioni è stata parzialmente recepita dalla Commissione di merito.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 10,50 alle ore 10,55.

Plenaria

(2° antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi:

Audizione del Presidente e dei componenti la Commissione paritetica della Regione siciliana, Antonio La Spina, Ida Angela Nicotra e Giuseppe Verde
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ida Angela NICOTRA, *componente della Commissione paritetica della Regione siciliana*, Antonio La SPINA, *presidente della Commissione paritetica della Regione siciliana*, e Giuseppe VERDE, *componente della Commissione paritetica della Regione siciliana*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la loro relazione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11.55.

ALLEGATO 1

**DL 65/2015 Disposizioni urgenti in materia di pensioni,
di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR
(C. 3134 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3134, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR;

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o), della Costituzione, nonché, per taluni profili, alla materia «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizione di corpo e tessuti *post mortem*
(S. 1534, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1534, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, in corso di esame presso la 12^a Commissione del Senato;

rilevato che:

il provvedimento innova la disciplina sull'utilizzo del corpo umano *post mortem* a fini di ricerca scientifica, prevedendo il necessario consenso della persona, la restituzione della salma o l'eventuale tumulazione o cremazione della stessa, individuando i centri autorizzati alla ricerca ed escludendo la possibilità di ricerca sui corpi per fine di lucro;

la previsione del necessario consenso e delle modalità di manifestazione di tale consenso, come pure la previsione dell'obbligo di restituzione, in condizioni dignitose, della salma utilizzata per la ricerca scientifica o della tumulazione o cremazione della stessa, nonché del divieto di ricerca sui corpi per fini di lucro, costituiscono profili che, in quanto attingono al rispetto della persona umana, rivestono indubbio rilievo nazionale e devono essere ricondotti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e innanzitutto alla materia «ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);

appaiono per contro riconducibili alle materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni «tutela della salute» e «ricerca scientifica e tecnologica» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'acquisizione e della conservazione delle manifestazioni di consenso alla disposizione del proprio corpo *post mortem*, nonché quelle concernenti l'individuazione dei centri autorizzati alla conservazione e all'utilizzazione delle salme;

considerato che:

il provvedimento in esame prevede nuovi adempimenti amministrativi a carico di regioni, comuni e aziende sanitarie locali o ospedaliere: per la precisione, l'articolo 2, comma 2, prevede che le regioni e le aziende sanitarie locali adottino iniziative di informazione per sensibilizzare ai contenuti della nuova legge i medici e i cittadini; l'articolo 3, comma 1, prevede che le aziende sanitarie locali cui la persona consegna la dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo debbano a loro volta far pervenire tale dichiarazione ai centri di riferimento; l'articolo 4,

comma 1, prevede che la conservazione e l'utilizzo delle salme per la ricerca avvenga presso le strutture universitarie e le aziende ospedaliere individuate dal ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni quali centri di riferimento; l'articolo 5 prevede che gli oneri per il trasporto e la tumulazione o cremazione delle salme siano a carico delle non meglio individuate «istituzioni in cui hanno sede» i centri che hanno preso in consegna le salme;

peraltro, gli oneri per il trasporto e la tumulazione o la cremazione delle salme di cui al citato articolo 5 sono a carico delle predette istituzioni solo entro il limite massimo di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, mentre l'articolo 7, comma 1, lett. c), demanda a un regolamento ministeriale di attuazione il compito di individuare le modalità applicative volte a garantire il rispetto di questo limite di spesa, senza peraltro specificare in che modo si debba procedere in caso di superamento di questo limite,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) qualora le nuove funzioni attribuite alle regioni, alle aziende sanitarie o ospedaliere e ai comuni siano onerose, appare necessario prevedere l'attribuzione di risorse adeguate per il loro svolgimento;

2) la Commissione di merito individui con maggiore precisione le istituzioni di cui all'articolo 5, comma 2, chiarendo se si tratta delle regioni o dei comuni;

e con la seguente osservazione:

a) considerato che la «ricerca scientifica e tecnologica» è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, si valuti l'opportunità di rimettere alle regioni l'individuazione dei centri di riferimento di cui all'articolo 4, eventualmente stabilendo principi o criteri per tale adempimento, ivi compreso il potere sostitutivo in caso di inerzia, sostituendo l'attuale previsione che assegna tale individuazione ad un regolamento interministeriale adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni.

ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (S. 1458, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 1458, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale»;

rilevato che:

il provvedimento istituisce il «Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente», che è formato dall'Istituto nazionale per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome istituite con leggi regionali e provinciali in attuazione dell'articolo 03 del decreto-legge n. 496 del 1993;

la materia della tutela dell'ambiente è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lett. *s*) della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che non costituisce una materia in senso proprio, ma piuttosto un valore costituzionalmente protetto, cui corrisponde una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del 2002);

vengono in rilievo anche le materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali e del coordinamento informativo dei dati, che l'articolo 117, secondo comma, lett. *g*) e lett. *r*) attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

all'ISPRA, vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono attribuite fondamentali funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale, tra le quali l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) (art. 6, comma 1, lett. *a*)), la predisposizione del programma triennale delle attività del Sistema nazionale (art. 10) e l'adozione di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale (art. 4, comma 4);

è previsto un ampio coinvolgimento delle regioni e delle province autonome: infatti i LEPTA sono stabiliti previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 9, comma 3); il programma triennale delle attività

del Sistema nazionale è adottato previo parere della Conferenza Stato-regioni (art. 10, comma 2); tutti gli atti di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale sono adottati previo «parere vincolante» del Consiglio del Sistema nazionale, cui partecipano, oltre al presidente e al direttore generale dell'ISPRA, i legali rappresentanti delle agenzie regionali e delle province autonome (art. 13, comma 2); le norme vincolanti per il Sistema nazionale sono adottate dall'ISPRA «con il concorso delle agenzie» (art. 4, comma 4); il regolamento che stabilisce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale è emanato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 14, comma 3); le modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dal rilascio di pareri su domande di autorizzazione ambientale sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 15, comma 6);

è precisato che il Sistema nazionale attua i LEPTA nel rispetto, oltre che del provvedimento in esame, delle leggi regionali e delle province autonome vigenti in materia (art. 2, comma 1, lett. a));

è dettata una disciplina statale delle agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, che si presenta tuttavia nel complesso come una disciplina di principi: si prevede, tra l'altro, che le agenzie debbano essere «persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile» (art. 7, comma 1); che possano svolgere, oltre alle attività istituzionali, anche attività in favore di soggetti pubblici o privati, (art. 7, comma 5); che il loro direttore generale debba avere gli stessi requisiti previsti per il direttore generale dell'ISPRA (art. 8, comma 1);

è precisato che le regioni e le province autonome disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie regionali e delle province autonome, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività (art. 7, comma 2), fermo restando che l'adeguamento delle proprie leggi istitutive delle agenzie deve avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (art. 7, comma 7);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 4, si preveda il coinvolgimento delle regioni anche nella definizione delle norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale, chiarendo in che cosa consista il «concorso delle agenzie» ivi previsto.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,30.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore Verzera per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 21,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza. Audizione del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi
(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Enrico ROSSI, *Presidente della Regione Toscana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*), i senatori Riccardo CONTI (*FI-PDL*), a più riprese, Riccardo MAZZONI (*FI-PdL*), il deputato David ERMINI (*PD*), il senatore Marco FILIPPI (*PD*), le deputate Maria Chiara GADDA (*PD*) e Micaela CAMPANA (*PD*) e il senatore Luis Alberto ORELLANA (*MISTO*).

Interviene Enrico ROSSI, *Presidente della Regione Toscana*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il Presidente Rossi, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 16 giugno 2015

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono il Dottor Antonio Musacchio, Direttore Generale della società NAGEST S.r.l., l'Architetto Franco Pace, Responsabile della sicurezza della società NAGEST S.r.l., la Dottoressa Claudia Ciotola, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo E.C.F. S.p.A. e il signor Stefano Ricchi, Responsabile della sicurezza del Gruppo E.C.F. S.p.A.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte, che vista la particolare delicatezza degli argomenti trattati, e considerando che in audizione potrebbero essere citati fatti ed informazioni non divulgabili – atteso che sui profili in questione è attualmente in corso anche un'inchiesta giudiziaria – sottopone alla Commissione la proposta di segretare i lavori dell'odierna seduta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento interno. La Presidente quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti la predetta proposta di segretazione.

La Commissione approva.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione di rappresentanti delle società e. c. f. s.p.a. e nagest s.r.l. in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al recente incendio sviluppatosi nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino**

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento interno – all'audizione dei rappresentanti delle società E.C.F. S.p.A. e NAGEST S.r.l..

Dopo un'esposizione introduttiva del dottor Antonio MUSACCHIO intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, la PRESIDENTE ed senatori FUCKSIA (*M5S*), BAROZZINO (*Misto-SEL*), PELINO (*FI-PdL XVII*), FAVERO (*PD*), COLLINA (*PD*) e CONTI (*FI-PdL XVII*).

Il dottor Antonio MUSACCHIO, l'architetto Franco PACE e la Dottoressa Claudia CIOTOLA forniscono i chiarimenti richiesti.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

La PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine dell'odierna seduta plenaria, viene sconvocato.

La seduta termina alle ore 15.

